

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1206

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport

04/08/2024 - 07:30

Indice

1. DDL S. 1206 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1206	4
1.2.2. Testo 1	52
1.3. Trattazione in Commissione	154
1.3.1. Sedute	155
1.3.2. Resoconti sommari	156
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	157
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 131 (pom.) del 31/07/2024	158
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 132 (pom.) del 01/08/2024	171
1.4. Trattazione in consultiva	254
1.4.1. Sedute	255
1.4.2. Resoconti sommari	256
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	257
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del 31/07/2024	258
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	277
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 181 (ant.) del 01/08/2024	278
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	282
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 276 (ant.) del 01/08/2024	283
1.4.2.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	287
1.4.2.4.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 149 (pom.) del 31/07/2024	288
1.4.2.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	291
1.4.2.5.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 153 (ant.) del 31/07/2024	292
1.4.2.6. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	294
1.4.2.6.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 221 (ant.) del 31/07/2024	295
1.4.2.7. Comitato per la legislazione	297
1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 42 (ant.) del 01/08/2024	298

1. DDL S. 1206 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1206

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1206

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI) dal **Ministro della giustizia** (NORDIO) dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN) dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI) dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) e dal **Ministro per lo sport e i giovani** (ABODI) di concerto con il **Ministro della cultura** (SANGIULIANO)

(v. stampato Camera n. 1937)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 luglio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 luglio 2024

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 GIUGNO 2024, N. 89

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al comma 2, lettera a), la parola: « quantificato » è sostituita dalla seguente: « , quantificato » e le parole: « a primaria » sono sostituite dalle seguenti: « a una primaria »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "da concludere entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro il 31 dicembre 2024".

2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la società Autobrennero Spa è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al comma 2-quater del presente articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualità successive al 31 dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente comma è determinata nella misura percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima

società. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma concorre l'acconto già versato dalla società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-*bis* del presente articolo.

2-quater. Il versamento della somma di cui al primo periodo del comma 2-*ter* del presente articolo è effettuato dalla società Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, già versato dalla medesima società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il versamento della somma di cui al secondo periodo del comma 2-*ter* è effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualità successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima società.

2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è subordinata al pagamento della somma di cui al comma 2-*ter* del presente articolo nonché al deposito da parte della società Autobrennero Spa presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo.

2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-*ter* a 2-*quinquies*, la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilità, anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la società concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilità e la titolarità della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera a):

al numero 1.1), dopo le parole: « e dei trasporti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « le Regioni Sicilia e Calabria » sono sostituite dalle seguenti: « la Regione siciliana e la regione Calabria »;

al numero 2), la parola: « sostituire » è soppressa e le parole: « con le seguenti: » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituite dalle seguenti: »;

al numero 4), capoverso 8-sexies, le parole: « di uno » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata da

uno » e dopo la parola: « soggetti » è inserita la seguente: « forniti »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) all'articolo 3-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la società Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale sono autorizzati a stipulare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonché in materia di conformità catastale oggettiva. La società Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al primo periodo, l'autorità espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione di cui al comma 3-bis, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a 10.000 euro.

3-quater. Agli usufruttuari delle unità immobiliari di cui al comma 3-bis è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennità di ricollocazione abitativa.

3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, è determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorità espropriante provvede al pagamento dell'indennità di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.

3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della società Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo

dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024" »;

alla lettera c):

al numero 1), le parole: « Gruppo ferrovie dello stato » sono sostituite dalle seguenti: « gruppo Ferrovie dello Stato »;

al numero 2), dopo le parole: « di direzione » è inserita la seguente: « dei ».

All'articolo 3:

al comma 2, lettera c), le parole: « raggiunti, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « raggiunti nonché »;

al comma 3, dopo le parole: « al presente articolo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5:

al terzo periodo, le parole: « di RFI » sono sostituite dalle seguenti: « delle società RFI » e le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;

al quinto periodo, la parola: « Commissario » è sostituita dalla seguente: « commissario » e la parola: « Commissari » è sostituita dalla seguente: « commissari »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del presente comma »;

al comma 7, secondo periodo, le parole: « può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse » sono sostituite dalle seguenti: « può stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati e avvalersi di esperti, di consulenti nonché delle risorse »;

al comma 8, dopo le parole: « mediante corrispondente riduzione » sono inserite le seguenti: « dello stanziamento »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "può predisporre" sono inserite le seguenti: "e approvare" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede altresì al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attività per la realizzazione degli interventi del *master plan*, finanziati tramite forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dall'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevedono l'utilizzo di risorse esclusivamente provenienti da investitori privati, ferma restando l'applicazione delle regole dell'Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica. Per le attività di coordinamento di cui al secondo periodo, al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati" ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « con l'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo », dopo le parole: « il Presidente » sono inserite le seguenti: « della suddetta Autorità », le parole: « e a stipulare » sono sostituite dalle seguenti: « a stipulare » e dopo le parole: « del predetto decreto legislativo » è inserita la seguente: « n. »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

al comma 3, le parole: « Agli oneri derivanti dall'attuazione » sono sostituite dalle seguenti: « All'attuazione » e le parole: « con legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « comma, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « comma si provvede »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Al fine di rafforzare l'operatività istituzionale della Fondazione Teatri di Piacenza, in continuità con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano, è concesso alla predetta Fondazione un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura »;

alla rubrica, le parole: « e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari » sono sostituite dalle seguenti: « , della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonché della Fondazione Teatri di Piacenza ».

All'articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « euro ciascuno » sono sostituite dalle seguenti: « euro per ciascuno »;

al secondo periodo, le parole: « riversati sulla » sono sostituite dalle seguenti: « versati nella »;

al terzo periodo, le parole: « e quanto » sono sostituite dalle seguenti: « e, quanto »;

al comma 2, le parole: « si provvede, mediante » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede mediante » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 290-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il supporto tecnico, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, può avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, per i quali sia documentato il possesso di elevate competenze e professionalità, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al secondo periodo sono definiti dal Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico della società Acea Ato 2 Spa, gestore del servizio idrico integrato, in qualità di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova strada statale 729 Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti competenti trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi da effettuare nel corso dell'anno 2024 ai sensi del comma 2-bis, con l'indicazione delle relative spese »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « con le procedure » sono sostituite dalle seguenti: « alle procedure »;

al terzo periodo, le parole: « periodo, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « periodo si

provvede »;

al quarto periodo, le parole: « riversati sulla » sono sostituite dalle seguenti: « versati nella »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: "di ulteriori due anni", ovunque ricorrono, sono soppresse, le parole: "3 agosto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "3 agosto 2026" e le parole: "10 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2026" »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate.

4-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'effettiva digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, il personale dipendente a tempo indeterminato della predetta amministrazione può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente può chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso di sei mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa del personale dipendente di cui al primo periodo, nei limiti del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili, mediante contratti a tempo determinato o di apprendistato ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, di durata massima di trentasei mesi e, comunque, non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, al fine di procedere al reclutamento di giovani laureati individuati su base territoriale che siano in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e la gestione dei processi di trasformazione digitale. I contratti di cui al periodo precedente si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa ai sensi del presente comma.

4-quater. Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, è concesso al comune di Pisa un contributo straordinario di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la società partecipata Port Authority di Pisa s.r.l. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-quinquies. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione "Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala" di Milano, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

4-sexies. Al comma *6-quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "di interesse collettivo" sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, è concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

4-septies. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento "regione Liguria - Begato" nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento alle risorse rese disponibili a seguito di formali rinunce, da parte degli enti beneficiari, al finanziamento, a valere sul medesimo Fondo, di interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenute per il tramite del medesimo Ministero ».

All'articolo 6:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 2, comma 3 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « di massa e di cui » *sono sostituite dalle seguenti:* « di massa di cui »;

al comma 2, alla parola: « Cassa » *sono premesse le seguenti:* « La società ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile) - 1.

All'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresì esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni" ».

All'articolo 7:

al comma 5:

al secondo periodo, le parole: « ad avvalersi fino a un massimo di cinque unità di personale appartenente » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad avvalersi di personale, fino al numero massimo di cinque unità, appartenente » *e dopo le parole:* « e della Polizia di Stato, » *è inserita la seguente:* « collocato »;

al terzo periodo, la parola: « reso » *è sostituita dalla seguente:* « prestate »;

al comma 6, le parole: « e urgenza » sono sostituite dalle seguenti: « e di urgenza »;
al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « la destinazione d'uso delle aree » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: « per ciascuna delle annualità » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni »;
al secondo periodo, le parole: « del Fondo speciale in conto capitale » sono sostituite dalle seguenti: « dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale ».
All'articolo 8:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso Art. 4:
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS" »;
al comma 1, alinea, le parole: « il Comitato CCS, di seguito "Comitato" » sono sostituite dalle seguenti: « il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS", di seguito denominato "Comitato" »;
al comma 2, la parola: « compreso » è sostituita dalla seguente: « compresi »;
al comma 3, terzo periodo, le parole: « che lo ha designato » sono sostituite dalle seguenti: « che ha designato il membro decaduto »;
al comma 4, le parole: « con la nomina di ciascuno dei propri » sono sostituite dalle seguenti: « con la nomina di tutti i suoi »;
al comma 5:
all'alinea, primo periodo, dopo le parole: « di seguito » è inserita la seguente: « denominata »;
alla lettera a), dopo le parole: « di cui due » sono inserite le seguenti: « tra il personale »;
alla lettera c), le parole: « di sismica » sono sostituite dalla seguente: « sismica »;
al comma 8, le parole: « comma 7, dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7 dell'articolo »;
alla lettera c):
al numero 1), la parola: « 6,; » è sostituita dalla seguente: « 6, »;
al numero 2), le parole: « dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo »;
al comma 2, le parole: « risorse umane e strumentali » sono sostituite dalle seguenti: « risorse umane, strumentali e finanziarie »;
alla rubrica, le parole: « e lo stoccaggio » sono sostituite dalle seguenti: « e dello stoccaggio ».
All'articolo 9:
al comma 2:
alla lettera a), le parole: « della legge 30 dicembre 2023 n. 213 » sono sostituite dalle seguenti: « , della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;
alla lettera b), le parole: « sullo stato » sono sostituite dalle seguenti: « nello stato » e dopo le parole: « comma 140 » nonché dopo le parole: « 27 giugno 2017 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».
All'articolo 10:
a l comma 1, al primo periodo, le parole: « ecologici, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « ecologici nonché » e, al secondo periodo, le parole: « nella misura fino al » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite del »;
al comma 2, dopo le parole: « della Commissione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 3, lettere a), numero 2), e b), alinea e numero 2), le parole: « con deliberazione » sono

sostituite dalle seguenti: « con la deliberazione »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « all'articolo 1, del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1 del », la parola: « Cassa » è sostituita dalle seguenti: « la Cassa » e le parole: « n. 326., » sono sostituite dalle seguenti: « n. 326. »;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « di Cassa » sono sostituite dalle seguenti: « della Cassa » e le parole: « al 80% » sono sostituite dalle seguenti: « all'80 per cento »;

al secondo periodo, le parole: « di Cassa depositi e prestiti s.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « della Cassa depositi e prestiti Spa »;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: « comma 1, Cassa » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5, la Cassa »;

al secondo periodo, la parola: « Cassa » è sostituita dalla seguente: « la Cassa » e la parola: « sottoponendo » è sostituita dalla seguente: « mediante »;

al terzo periodo, le parole: « da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » e dopo le parole: « della Struttura di missione » sono inserite le seguenti: « per l'attuazione »;

al comma 9, secondo periodo, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo »;

al comma 10:

al primo periodo, le parole: « delle finanze, è » sono sostituite dalle seguenti: « delle finanze è »;

al secondo periodo, le parole da: « si provvede » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario »;

al terzo periodo, le parole: « Depositi e Prestiti » sono sostituite dalle seguenti: « depositi e prestiti »;

al comma 11, primo periodo, le parole: « orientamento strategico e priorità di investimento » sono sostituite dalle seguenti: « l'orientamento strategico e le priorità di investimento », le parole: « all'articolo 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, » e le parole: « di cui all'articolo 1, del » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1 del »;

al comma 12, primo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società ».

All'articolo 11:

al comma 2, lettera a), dopo le parole: « a dieci giorni e » sono inserite le seguenti: « i termini ».

All'allegato I:

al numero 2), le parole: « per realizzazione interventi per finalità portuali e ambientali Porto di Piombino » sono sostituite dalle seguenti: « per la realizzazione di interventi per finalità portuali e ambientali nel Porto di Piombino » e le parole: « n. 43 del 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 »;

al numero 3), le parole: « del dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo » e le parole: « nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

al numero 4), le parole: « nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

al numero 6), dopo le parole: « Palermo-Catania » sono inserite le seguenti: « , ai sensi » e le parole: « nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

al numero 7), dopo le parole: « comma 5-quater » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al numero 8), dopo le parole: « n. 16 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al numero 10), le parole: « nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

al numero 11), dopo le parole: « 23 dicembre 2013 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 »;

dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:

« 12-bis) commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis , del presente decreto ».

Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante « Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente »;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante « Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane »;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) », e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante « Approvazione del codice di procedura penale », pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 250 del 24 ottobre 1988;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante « Interventi nel settore e dei sistemi di trasporto rapido di massa »;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante « Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche »;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici », e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato », e, in particolare, l'articolo 1, commi 343, 344, 345, 345-*bis*, 345-*ter*, 345-*quater*, 345-*quinquies*, 345-*sexies*, 345-*septies*, 345-*octies*, 345-*novies*, 345-*decies*, 345-*terdecies* e 345-*quaterdecies*;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato », e, in particolare, l'articolo 1, comma 932;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante « Legge di contabilità e finanza pubblica », e, in particolare, l'articolo 1, comma 3;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria », e, in particolare, l'articolo 15, comma 3;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante « Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante « Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 »;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante « Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici »;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) », e, in particolare, l'articolo 1, comma 289;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante « Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 »;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante « Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 », e, in particolare, l'articolo 4, comma 11;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo »;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante « Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale »;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante « Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica »;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante « Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze »;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 », e, in particolare, l'articolo 1, comma 891;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

maggio 2019, n. 44, recante « Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto »;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici »;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante « Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica », e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66, recante « Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie », e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante « Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato »;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante « Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia », e, in particolare, l'articolo 95;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante « Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo », e, in particolare, l'articolo 31;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante « Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali », e, in particolare, l'articolo 1-*septies*;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante « Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali », e, in particolare, l'articolo 2, comma 2-*ter*;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 »;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 », e, in particolare, l'articolo 1, commi 475, 519 e 632;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune », e, in particolare, gli articoli 9 e 33, commi 5 e 5-*quater*;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante « Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento

stabile tra la Sicilia e la Calabria »;
Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante « Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche », e, in particolare, l'articolo 3, comma 7-*bis*;

Visto il decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) »;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante « Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici », e, in particolare, l'articolo 19-*bis*, comma 1;

Visto il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, recante « Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano »;

Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 », e, in particolare, l'articolo 1, comma 277;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle risorse disponibili, nonché di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, rafforzandone le capacità tecniche e amministrative;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di

assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all'attuazione del Piano Mattei, nonché all'internazionalizzazione delle imprese italiane; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti operati dalle associazioni e società sportive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro della cultura;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
INFRASTRUTTURE DI INTERESSE
STRATEGICO

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre

Capo I
INFRASTRUTTURE DI INTERESSE
STRATEGICO

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)

1. *Identico:*

« 3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente.

L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e **non oltre** il 31 dicembre 2024. ».

2. All'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A »;
 b) al secondo periodo, le parole « , nonché all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo » sono soppresse.

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024. ».

2. *Identico*:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a **una** primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A »;

b) *identica*.

2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: « da concludere entro il 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « da bandire entro il 31 dicembre 2024 ».

2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la società Autobrennero Spa è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al comma 2-*quater* del presente articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualità successive al 31 dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente comma è determinata nella misura percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima società. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma concorre l'acconto già versato dalla società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-*bis* del presente articolo.

2-*quater*. Il versamento della somma di cui al primo periodo del comma 2-*ter* del presente articolo è effettuato dalla società Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, già versato dalla medesima società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il versamento della somma di cui al secondo periodo del comma 2-*ter* è effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualità successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima società.

2-*quinquies*. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è subordinata al pagamento della somma di cui al comma 2-*ter* del presente articolo nonché al deposito da parte della società Autobrennero Spa presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all'articolo

55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo. 2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-ter a 2-quinquies, la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilità, anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la società concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilità e la titolarità della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 8:

1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: « assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971 » sono sostituite dalle seguenti: « assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria »;

1.2.) alla lettera b), le parole: « entro il 31 luglio 2024 » sono sostituite dalle parole: « anche per fasi costruttive »;

2) al comma 8-bis, **sostituire** le parole: « dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico:*

1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: « assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971 » sono sostituite dalle seguenti: « assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite **la Regione siciliana e la regione Calabria** »;

1.2.) *identico;*

2) al comma 8-bis, le parole: « dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di

al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, » con le seguenti: « delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023, »;

3) al comma 8-*quater*, secondo periodo:

3.1) alla lettera *a*), le parole: « i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023 »;

3.2) alla lettera *b*), le parole: « i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021 » ;

4) dopo il comma 8-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 8-*sexies*. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

b) all'articolo 3, comma 8, la parola « adottata » è sostituita dalle seguenti: « da adottarsi entro il 31 dicembre 2024 »;

economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, » **sono sostituite dalle** seguenti: « delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023, »;

3) *identico*;

4) *identico*:

« 8-*sexies*. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* **rilasciata da** uno o più soggetti **forniti** di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

b) *identica*;

***b-bis*) all'articolo 3-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:**

« 3-*bis*. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la società Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale sono autorizzati a stipulare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non si applicano gli obblighi di

menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonché in materia di conformità catastale oggettiva. La società Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al primo periodo, l'autorità espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione di cui al comma 3-bis, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a 10.000 euro.

3-quater. Agli usufruttuari delle unità immobiliari di cui al comma 3-bis è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2023, con

corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennità di ricollocazione abitativa.

3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, è determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento.

L'autorità espropriante provvede al pagamento dell'indennità di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento. 3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della società Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024 »;

c) all'articolo 4, comma 8, primo periodo:

1) le parole: « delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « delle società del Gruppo ferrovie dello stato italiane »;

2) dopo le parole: « di cui al presente decreto » sono inserite le seguenti: « e per l'attività di direzione lavori dell'opera »;

3) le parole: « cento unità » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta unità ».

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del

c) *identico*:

1) le parole: « delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « delle

società del **gruppo Ferrovie dello Stato** italiane »;

2) dopo le parole: « di cui al presente decreto » sono inserite le seguenti: « e per l'attività di direzione **dei** lavori dell'opera »;

3) *identico*.

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)

1. *Identico*.

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai commissari straordinari, individuati nell'Allegato I al presente decreto, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge.

2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, il piano di

razionalizzazione di cui al comma 1 è

predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto conto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;

b) individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;

c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.

3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalità di cui al presente articolo anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.

4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1,

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.

3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalità di cui al presente articolo, anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.

4. *Identico.*

5. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto

comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono essere trasferite le funzioni commissariali già affidate ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, o in virtù di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del Commissario straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere già oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b), ovvero alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I commissari straordinari

legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono essere trasferite le funzioni commissariali già affidate ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, o in virtù di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale **delle società** RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi **di** spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del **commissario** straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere già oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b), ovvero alla sostituzione dei **commissari**, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse

nominati ai sensi del primo periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione.

6. Al fine di coordinare l'attività dei commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali.

7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'Osservatorio può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione. **Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del presente comma.**

6. *Identico.*

7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Osservatorio può stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati e avvalersi di esperti, **di** consulenti nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione **dello stanziamento** del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8-bis. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: « può predisporre » sono inserite le seguenti: « e approvare » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario straordinario di cui al primo

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita con l'articolo 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente, in fase di prima applicazione, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del predetto decreto legislativo 165 del 2001, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

periodo provvede altresì al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attività per la realizzazione degli interventi del *master plan*, finanziati tramite forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dall'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevedono l'utilizzo di risorse esclusivamente provenienti da investitori privati, ferma restando l'applicazione delle regole dell'Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica. Per le attività di coordinamento di cui al secondo periodo, al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia, della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonché della Fondazione Teatri di Piacenza)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita dall'articolo 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente **della suddetta Autorità**, in fase di prima applicazione, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale

per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 95, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126.

4. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. *Identico.*

3. **All'**attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 13 ottobre 2020, n. 126.

4. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4-bis. Al fine di rafforzare l'operatività istituzionale della Fondazione Teatri di Piacenza, in continuità con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano, è concesso alla predetta Fondazione un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali)

1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono riversati sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali)

1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro **per** ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono **versati nella** contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 290-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il supporto tecnico, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, nominato con**

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, può avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, per i quali sia documentato il possesso di elevate competenze e professionalità, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al secondo periodo sono definiti dal Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico della società Acea Ato 2 Spa, gestore del servizio idrico integrato, in qualità di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova strada statale 729 Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti competenti trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi da effettuare nel corso dell'anno 2024 ai sensi del comma 2-bis, con l'indicazione delle relative spese.

3. Il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 per l'intervento relativo alla « Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto-(PI) - D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022 », è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale

3. Il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 per l'intervento relativo alla « Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto-(PI) - D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022 », è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale presso la

presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al secondo periodo, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli importi di cui al secondo periodo sono riversati sulla contabilità speciale di cui al primo periodo.

4. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2024.

All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità **alle** procedure di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli importi di cui al secondo periodo sono **versati nella** contabilità speciale di cui al primo periodo.

3-bis. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: « di ulteriori due anni », ovunque ricorrono, sono soppresse, le parole: « 3 agosto 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 agosto 2026 » e le parole: « 10 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2026 ».

4. *Identico.*

4-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate.

4-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'effettiva digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, il personale dipendente a tempo indeterminato della predetta amministrazione può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente può chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso di sei mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa del personale dipendente di cui al primo periodo, nei limiti del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili, mediante contratti a tempo determinato o di apprendistato ai sensi

dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, di durata massima di trentasei mesi e, comunque, non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, al fine di procedere al reclutamento di giovani laureati individuati su base territoriale che siano in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e la gestione dei processi di trasformazione digitale. I contratti di cui al periodo precedente si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa ai sensi del presente comma.

4-quater. Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, è concesso al comune di Pisa un contributo straordinario di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la società partecipata Port Authority di Pisa s.r.l. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-quinquies. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione « Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala » di Milano, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero dell'università e della ricerca.
4-sexies. Al comma 6-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « di interesse collettivo » sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, è concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».
4-septies. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento « regione Liguria - Begato » nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento alle risorse rese disponibili a seguito di formali rinunce, da parte degli enti beneficiari, al finanziamento, a valere sul medesimo Fondo, di interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenute per il tramite del medesimo Ministero.

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtù dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalità dei relativi programmi.

2. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1.

Articolo 7.

(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtù dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalità dei relativi programmi.

2. **La società** Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1.

Articolo 6-bis.

(Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)

1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresì esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni ».

Articolo 7.

(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani)

1. *Identico.*

dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di cui al primo periodo individua, altresì, i compiti e le attività del commissario straordinario, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché il compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.

2. Il commissario straordinario subentra nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali già nella titolarità del prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, nonché nella titolarità della contabilità speciale già intestata al prefetto di Genova ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 12. Salvo diverse determinazioni del commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1 continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006.

2. Identico.

3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Restano ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al commissario sono, altresì, attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché le facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019.

3. Identico.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e attività, il commissario straordinario ha la facoltà di nominare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria, un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento. Al sub-commissario è corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonché di altre società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario straordinario è, altresì, autorizzato ad avvalersi fino a un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale è autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili *pro capite* effettivamente reso.

6. L'approvazione dei progetti per le finalità di cui al presente articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario ha la facoltà di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree

4. *Identico.*

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonché di altre società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario straordinario è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale, fino **al numero** massimo di cinque unità, appartenente alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, **collocato** in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale è autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili *pro capite* effettivamente **prestate**.

6. L'approvazione dei progetti per le finalità di cui al presente articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e **di** urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario ha la facoltà di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex

dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonché gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui al primo periodo individua, altresì, il soggetto pubblico al quale è trasferita la proprietà delle aree. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attività e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari.

8. Nelle more della nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 1, le relative attività continuano a essere svolte dal prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019.

9. Al fine di consentire le attività e i compiti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.

Articolo 8.

(Comitato per lo sviluppo della cattura e lo

stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree, anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonché gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui al primo periodo individua, altresì, il soggetto pubblico al quale è trasferita la proprietà delle aree. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attività e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari.

8. *Identico.*

9. Al fine di consentire le attività e i compiti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per **ciascuno degli anni** 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione **dello stanziamento** del Fondo speciale **di** conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

10. *Identico.*

Articolo 8.

(Comitato per lo sviluppo della cattura e dello

stoccaggio geologico di CO2)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4 - (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS") - 1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato CCS, di seguito « Comitato », avente i compiti seguenti:

- a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1;
- b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;
- c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;
- d) valutazione della capacità di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5;
- e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11-bis e 12, nonché ogni attività utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonché ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;
- g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;
- h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;
- i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;
- l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;
- m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;
- n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33;
- o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.

2. Il Comitato è un organo collegiale composto

stoccaggio geologico di CO2)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« Art. 4 - (Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS") - 1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato **per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 - "Comitato CCS"**, di seguito **denominato "Comitato"**, avente i compiti seguenti:

a) *identica;*

b) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica;*

m) *identica;*

n) *identica;*

o) *identica.*

2. Il Comitato è un organo collegiale composto da

da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che lo ha designato provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconfiribilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di ciascuno dei propri membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato può essere rinnovato una sola volta.

5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, è istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito "Segreteria tecnica". La Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:
a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG);
b) due sono designati dall'ISPRA;
c) uno è designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra professori universitari esperti in materia **di** sismica;
d) uno è designato dall'Istituto superiore di sanità

cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, **compresi** il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che ha designato **il membro decaduto** provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconfiribilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di **tutti i suoi** membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato può essere rinnovato una sola volta.

5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, è istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito **denominata** "Segreteria tecnica". La Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:
a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due **tra il personale** in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG);
b) *identica*;
c) uno è designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra professori universitari esperti in materia sismica;
d) *identica*;

(ISS);

e) uno è designato dal Ministero dell'interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

e) identica;

f) uno è designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

f) identica;

g) uno è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

g) identica.

6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.

6. Identico.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.

7. Identico.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7, dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinate a finalità coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO₂. »;

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinate a finalità coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO₂. »;

b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: « di cui al comma 2 dell'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5 dell'articolo 4 »;

b) identica;

c) all'articolo 27:

c) identico:

1) al comma 1, le parole: « articoli: 4; 6, » sono sostituite dalle seguenti: « articoli: 6, »;

1) al comma 1, le parole: « articoli: 4; 6, » sono sostituite dalle seguenti: « articoli: 6, »;

2) al comma 2-bis, le parole: « degli articoli 4 e » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo ».

2) al comma 2-bis, le parole: « degli articoli 4 e » sono sostituite dalle seguenti: « **dell'**articolo ».

2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e

2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane, strumentali e **finanziarie** disponibili a legislazione

strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9.

(Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli)

1. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica - Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera @Erzelli);

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,

vigente.

Articolo 9.

(Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera @Erzelli);

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte **nello** stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017.

Capo II

INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO

Articolo 10.

(Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:

- a*) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:
- 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
 - 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2;
- b*) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con

2017.

Capo II

INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO

Articolo 10.

(Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici nonché produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **nel limite del 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.**

2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. *Identico:*

a) identico:

1) *identico*

- 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con **la** deliberazione di cui al comma 2;
- b*) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con **la** deliberazione di cui al

deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:

1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2.

4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i

cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento.

5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.

6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni di Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse

comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:

1) *identico*

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con **la** deliberazione di cui al comma 2.

5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, **la** Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.

6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni **della** Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al

di cui al comma 10, in misura pari al 80% in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni di Cassa depositi e prestiti s.p.a. anche nell'eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed è rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.

7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 1, Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne dà comunicazione, sottoponendo apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi.

9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa

comma 10, in misura pari **all'80 per cento** in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni **della** Cassa depositi e prestiti **Spa** anche nell'eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed è rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.

7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma **5**, **la** Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, **la** Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne dà comunicazione, **mediante** apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da **adottare** entro trenta giorni **dalla data di** entrata in vigore **del presente decreto**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione **per l'attuazione** del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. *Identico.*

9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresì ai soggetti di

presenta altresì ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi della presente disposizione, relativo all'esercizio precedente.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo di un corrispondente importo a valere sulle risorse destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa Depositi e Prestiti.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7.

12. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo III

cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi **del** presente **articolo**, relativo all'esercizio precedente.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante **corrispondente** versamento all'entrata del bilancio dello Stato **delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario**. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa **depositi e prestiti**.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati **l'**orientamento strategico e **le** priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7.

12. Entro trenta giorni **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto, **la società** Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo III

MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DEL
PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 11.

(Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale)

1. All'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611 »;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza. ».

2. All'articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni. »;

b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le richieste di cui al comma 1-

bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal

difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro b) *identica*;

il termine perentorio di venticinque giorni liberi

prima dell'udienza ovvero di quindici giorni

liberi prima dell'udienza nei procedimenti da

trattare con le forme previste dall'articolo 127. »;

c) il comma 1-quinquies è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si

applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

Capo IV

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SPORT
Articolo 12.

(Misure urgenti in materia di sport)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28

febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2025 »;

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: « 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2025 ».

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno

MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DEL
PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 11.

(Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e **i termini** per presentare memorie di replica a tre giorni. »;

c) *identica.*

3. *Identico.*

Capo IV

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SPORT
Articolo 12.

(Misure urgenti in materia di sport)

Identico.

successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Tajani, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Sangiuliano, *Ministro della cultura*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

Allegato I (articolo 3, comma 1)	Allegato I (articolo 3, comma 1)
« Commissari straordinari nominati ai sensi di specifiche normative di settore »	« Commissari straordinari nominati ai sensi di specifiche normative di settore »
1) Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25;	1) <i>identico</i> ;
2) commissario straordinario per realizzazione interventi per finalità portuali e ambientali Porto di Piombino ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 2013;	2) commissario straordinario per la realizzazione di interventi per finalità portuali e ambientali nel Porto di Piombino ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
3) commissario straordinario con il compito di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi del dell'articolo 4, comma 6- <i>bis</i> , del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;	3) commissario straordinario con il compito di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi dell'articolo 4, comma 6- <i>bis</i> , del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
4) commissario straordinario con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati <i>standard</i> di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4- <i>ter</i> , comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge	4) commissario straordinario con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati <i>standard</i> di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4- <i>ter</i> , comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, d

14 giugno 2019, n. 55;	14 giugno 2019, n. 55;
5) commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato « Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4- Nodo di Tirano », ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;	5) <i>identico</i> ;
6) commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania dell'articolo 4, comma 7- <i>bis</i> , del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 58;	6) commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania ai sensi dell'articolo 4, comma 7- <i>bis</i> , del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58;
7) commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino, ai sensi dell'articolo 33, comma 5- <i>quater</i> del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;	7) commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino, ai sensi dell'articolo 33, comma 5- <i>quater</i> , del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
8) commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66;	8) commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66;
9) commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, ai sensi dell'articolo 19- <i>bis</i> , comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;	9) <i>identico</i> ;
10) commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12- <i>octies</i> , del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;	10) commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12- <i>octies</i> , del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
11) commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Trieste - Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;	11) commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Trieste - Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
12) commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.	12) commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
12-bis) commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.	

1.2.2. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

2 agosto 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le
infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il
processo penale e in materia di sport (1206)**

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere l'articolo.

1.2

ZAMBITO, BASSO, PARRINI, FRANCESCHELLI, IRTO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10».

1.3

BASSO, FURLAN, IRTO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.

1.4

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento. I bandi di gara per i rinnovi delle concessioni regolano l'indennizzo eventualmente dovuto alla società concessionaria che ha realizzato l'opera alla quale la concessione non sia rinnovata.

1.5

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Al fine di agevolare la mobilità nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, per i residenti che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione. Agli oneri, quantificati in euro 5 milioni, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premesso che:

l'articolo 1 reca Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali. L'infrastruttura autostradale italiana è da considerarsi fondamentale e imprescindibile per l'economia nazionale, non solo facilitando gli spostamenti ma anche influenzando direttamente la distribuzione demografica e le scelte imprenditoriali;

considerato che:

l'estensione territoriale e lo sviluppo urbanistico di alcuni contesti urbani, ha fatto sì che tratti autostradali insistano all'interno del tessuto urbano, come nel caso della città di Roma;

Roma Capitale e la concessionaria avevano costituito un tavolo di coordinamento per iniziative a favore di una sempre migliore integrazione delle rispettive competenze, nella direzione del servizio ai cittadini che devono attraversare questa infrastruttura;

il "tratto urbano" è costituito dal tracciato autostradale che va dalla Barriera di Roma Est dell'A24 (situata in corrispondenza della località Lunghezza) alla fine delle competenze autostradali coincidenti con l'innesto sulla Tangenziale Est all'altezza del Cimitero del Verano;

il tratto, sotto il profilo della modalità di gestione, è operato come un sistema "aperto" sul quale, cioè, il pedaggio viene raccolto in corrispondenza della Barriera di Roma Est e dei tre caselli presenti sul tratto urbano: Lunghezza, Ponte di Nona e Settecamini;

questo assetto si traduce nel fatto che per chi abita o lavora nei Municipi IV, V e VI del Comune di Roma, gli spostamenti locali giornalieri sono soggetti al pagamento del pedaggio;

a causa di lavori sulle tratte stradali statali nonché di un elevato flusso di veicoli all'ingresso dell'area urbana, la barriera rappresenta il punto di accesso di tutti i pendolari metropolitani;

nel corso degli anni sono state frequenti e numerose le richieste, da parte degli interessati, di modificare questo assetto pertanto il tavolo di coordinamento ha dunque impostato un progetto in grado di supportare in modo selettivo i pendolari urbani di Roma nei propri spostamenti giornalieri eliminando il relativo pedaggio e favorendo quindi l'utilizzo dell'autostrada, a vantaggio anche del decongestionamento delle vie consolari;

l'utente che soddisfa i requisiti avrebbe dovuto pertanto dotarsi di una On Board Unit tipo Telepass Family e tramite una convenzione tra il concedente, il concessionario e il Comune di Roma, si prevedeva l'esenzione dal pagamento del pedaggio;

Impegna il Governo:

per quanto di competenza, a sostenere e finanziare il progetto promosso nel corso della precedente legislatura, volto a esentare dal pedaggio i residenti all'interno della città metropolitana di Roma dal pagamento del pedaggio del tratto urbano dell'autostrada A24 e A25, con particolare riguardo a studenti e lavoratori pendolari.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Sopprimere l'articolo.

2.2

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere l'articolo.

2.3

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole: sentite la Regione Siciliana e la regione Calabria con le seguenti: sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), la Regione Siciliana e la regione Calabria e previo parere del Consiglio di Stato.

2.4

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole: sentite la Regione Siciliana e la regione Calabria con le seguenti: sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), la Regione Siciliana e la regione Calabria e previo parere del Consiglio di Stato.

2.5

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole: sentite la Regione Siciliana e la regione Calabria con le seguenti: "sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), la Regione Siciliana e la regione Calabria e previo parere del Consiglio di Stato."

2.6

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA, Barbara
FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.2), con il seguente:

1.2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* il cronoprogramma completo relativo alla realizzazione dell'opera e delle sua messa in servizio, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024».

2.7

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), sostituire le parole: anche per fasi costruttive con le seguenti: unitariamente entro la data definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.8

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 1.2.) sostituire le parole "anche per fasi costruttive" con le seguenti: "unitariamente entro la data definita con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

2.9

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA, Barbara
FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), sostituire le parole: anche per fasi costruttive con le seguenti: unitariamente entro la data definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.10

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3, con i seguenti:*

2) il comma 8-*bis* è sostituito con il seguente «8-*bis*. È riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attività diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza è subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE, fermo restando la necessità di una nuova procedura di aggiudicazione qualora l'aumento del prezzo superi il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale.»;

3) i commi 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqüies* sono soppressi.

b) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

b-bis) all'articolo 4, comma 3, lettera *b-bis)* le parole: «8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqüies*» sono soppresse.

2.11

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

2) al comma 8-*bis*, dopo le parole; «è rideterminato» sono aggiunte le seguenti: «specificando le risorse messe a disposizione dalle Regioni Sicilia e Calabria a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione per il ciclo programmatico 2021-2027; l'individuazione, di cui al comma 275 della legge n. 213 del 2023, delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dell'opera; i finanziamenti privati contratti sul mercato nazionale e internazionale; l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma *Connecting Europe Facility*».

2.12

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza sono indicati, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, anche il costo complessivo dell'opera come rideterminato, le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento del capitale sociale nel corso del 2023, nonché il dettaglio analitico di raffronto tra i costi originari dell'opera e i costi modificati all'esito delle fasi progettuali, corredato di ogni opportuno elemento informativo sostanziale.».

2.13

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza sono indicati, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, anche il costo complessivo dell'opera come rideterminato, le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento del capitale sociale nel corso del 2023, nonché il dettaglio analitico di raffronto tra i costi originari dell'opera e i costi modificati all'esito delle fasi progettuali, corredato di ogni opportuno elemento informativo sostanziale.».

2.14

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza sono indicati, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, anche il costo complessivo dell'opera come rideterminato, le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento del capitale sociale nel corso del 2023, nonché il dettaglio analitico di raffronto tra i costi originari dell'opera e i costi modificati all'esito delle fasi progettuali, corredato di ogni opportuno elemento informativo sostanziale.»;"

2.15

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 8-sexies, sostituire le parole: «di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «della Corte dei conti» e aggiungere, in fine il seguente periodo: «Di tale asseverazione sono informati il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e le competenti Commissioni parlamentari per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto del predetto limite di cui all'articolo 4, comma 5».

2.16

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 8-sexies, aggiungere, in fine, le parole: nonché della Corte dei conti. Di tale asseverazione sono informati il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e le competenti Commissioni parlamentari per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto del predetto limite di cui all'articolo 4, comma 5.

2.17

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 8-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché della Corte dei conti. Di tale asseverazione sono informati il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e le competenti Commissioni parlamentari per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto del predetto limite di cui all'articolo 4, comma 5."

2.18

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola «integrato» sono inserite le seguenti: «con gli approfondimenti tecnici richiesti per il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e» e alla lettera *a)* è premessa la seguente:

«*0a)* ai contenuti e agli adeguamenti progettuali richiesti dal progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al primo periodo;»;

a-ter) all'articolo 3, comma 5, terzo periodo, le parole da: «che non modificano» a «progetto definitivo» sono soppresse ed è soppresso il quarto periodo;

a-quater) all'articolo 3, comma 6, il secondo e terzo periodo sono soppressi.

2.19

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, la parola «preliminare», è sostituita dalla seguente: «definitivo».

2.20

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le parole: «e alla conformità con il Regolamento UE 2020/852 in relazione alla protezione delle risorse marine».

2.21

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) al fenomeno del gigantismo navale».

2.22

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'adeguamento del progetto definitivo di cui al comma 2 sono acquisiti i seguenti documenti:

a) i fogli geologici 588 (Villa San Giovanni), 589 (Palmi) e 602 (Motta San Giovanni) della Carta Geologica d'Italia al 50.000 (Progetto CARG), con relative banche dati, e le carte geotematiche (morfologiche, idrogeologiche e di pericolosità geologica) riferite ai medesimi fogli e al foglio 601 (Messina Reggio di Calabria);

b) i risultati dell'esecuzione di nuovi rilievi di sismica a riflessione, secondo le più moderne tecniche in alta risoluzione, nell'area dello Stretto di Messina, sia onshore che offshore».

2.23

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque assicurato e garantito il dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

2.24

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 6, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2.25

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

" b) all'articolo 3:

1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al progetto di cui al comma 2, si applica quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di dibattito pubblico»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini della valutazione d'impatto ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 225, comma 11 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

3) al comma 8, la parola: «adottata» è sostituita dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2024» e dopo le parole: «dei componenti del CIPESS» sono aggiunte le seguenti: «previa l'acquisizione preventiva del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,»;

4) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3, con il contraente generale»."

2.26

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, dopo le parole: «dei componenti del CIPESS», sono aggiunte le seguenti: «previa l'acquisizione preventiva del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,».

2.27

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b.1.)* all'articolo 3, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-*bis.* Al fine di garantire adeguato supporto alle attività di monitoraggio ambientale e di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Osservatorio ambientale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i compiti e le funzioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 12 luglio 2021».

2.28

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b.1.)* all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La società concessionaria seleziona il contraente generale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.» e i commi 4 e 5 sono soppressi.»

2.29

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b.1.)* all'articolo 4, comma 4, lettera c), dopo le parole: «impatto ambientale» sono aggiunte le seguenti: «e delle relazioni tecniche specialistiche».

2.30

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b.1.) all'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. In considerazione della complessità dell'opera, nonché delle ingenti risorse pubbliche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ogni sei mesi alla redazione di una relazione informativa da trasmettersi alle competenti commissioni parlamentari».

2.31

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b.bis.) all'articolo 4, comma 5 aggiungere, infine il seguente periodo: «Gli atti di cui ai commi 3 e 4, ivi compresi i contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 sono trasmessi al Parlamento anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo»."

2.32

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

" b.bis.) all'articolo 4, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione;»."

2.33

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis.

2.34

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE,
BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 4, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La delibera CIPESS di cui al citato articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è approvata previo parere vincolante dell'ANAC».

2.35

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE,
BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 4, comma 9-bis le parole: «sullo stato di avanzamento dell'opera» sono sostituite dalle seguenti: «sull'analisi costi-benefici dell'opera» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente»;

c-ter) all'articolo 4, il comma 9-ter è soppresso.

2.36

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, DAMANTE,
BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 4, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente: «9-bis.1. La convenzione di cui al comma 9-bis prevede l'istituzione di un apposito "sportello per la trasparenza" che consenta ai cittadini, alle associazioni e alle imprese di richiedere l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi relativi alla progettazione, allo stato di avanzamento dell'opera e alle misu-

re di compensazione ambientale. A tal fine la convenzione prevede altresì la realizzazione di un portale internet per rendere più agevole la consultazione della documentazione in formato elettronico. La società concessionaria si impegna a fornire le informazioni richieste entro una settimana dalla ricezione della richiesta».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 sulle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (cd. "Ponte sullo Stretto");

in particolare le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*) precisano che l'approvazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, del progetto definitivo con la relativa relazione di aggiornamento, del piano economico-finanziario, della relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024;

la modifica di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1.1) è volta a chiarire le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con Stretto di Messina S.p.A., prevedendo che la convenzione di

concessione sia approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Sicilia e Calabria;

secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 35 del 2023 la società concessionaria è autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestando la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo da parte del CIPESS e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle rinunce alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti della Società concessionaria e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera;

il Progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, il cui *iter* è iniziato nel 2003 e riavviato con il decreto-legge n. 35 del 2023, è stato approvato il 29 luglio 2011 da parte del Consiglio di amministrazione della SdM. Per esso trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 127, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che dispone: «Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore»;

la mancata acquisizione del parere obbligatorio da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto definitivo, come aggiornato dalla Relazione del progettista, risulta un'anomalia e una grave omissione, trattandosi del progetto di un'opera interamente finanziata con fondi pubblici, per la quale l'ultima legge di bilancio stanziava 11,6 miliardi di euro, mentre appare del tutto improprio che l'ultima valutazione di ordine tecnico su un progetto di così elevata complessità, possa essere lasciata al solo CIPESS;

appare quanto mai necessario che, al di là del compito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di provvedere al controllo analogo sull'attività della società concessionaria, definendo indirizzi idonei a garantire che sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero, sia

garantita opportuna e totale trasparenza su tutti gli atti negoziali e contrattuali che regolano la realizzazione di un'opera pubblica di tale rilevanza, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica,

impegna il Governo:

ad acquisire, prima dell'esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del progetto definitivo e della relazione di aggiornamento del progettista, il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

a garantire che gli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione siglati tra Ministero delle infrastrutture e la società concessionaria Stretto di Messina S.p.A., nonché tutti quelli sottoscritti tra la stessa Società e il contraente generale, ivi compresi quelli caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, siano trasmessi tempestivamente alle Camere, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica dell'osservanza delle disposizioni normative dell'UE in materia di contratti pubblici e gare internazionali.

G2.2

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premesso che:

l'articolo 2 reca delle disposizioni finalizzate a modificare ulteriormente l'attività istruttoria del decreto-legge n. 35 del 2023, per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; Sono, in particolare, introdotte disposizioni volte modificare le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione; aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo; continuare a mutare i termini relativi al costo del progetto nonché alcuni profili relativi alla variazione dei prezzi;

considerato che:

nel 2023, i giornali locali e i comitati hanno evidenziato che le cinque navi da crociera e i quindici portacontainer di altezza superiore ai sessantacinque metri non avrebbero potuto attraversare lo Stretto se ci fosse stato il Ponte sullo Stretto;

il presidente di Federe Logistica ha anch'esso più volte espresso seri dubbi sul fatto che il Ponte rischia di rappresentare un muro per la logistica navale. Difatti sia le navi da crociera che le navi portacontaineri hanno altezze anche di 68 metri e dunque non passerebbero sotto le attuali altezze previste;

il progetto approvato nel 2011 prevede un canale navigabile di altezza pari a 65 mt, misura inferiore all'altezza di alcune navi cargo e da crociera che già transitano nel Mediterraneo oltreché di quelle che vi transiteranno nei prossimi decenni. L'adeguamento del progetto alla luce del fenomeno del gigantismo navale è indispensabile per evitare che lo Stretto di Messina diventi un ostacolo al transito delle navi nelle rotte commerciali e turistiche del Mediterraneo e non solo;

Impegna il Governo.

a non procedere, per quanto di competenza, alla cantierabilità del primo lotto dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina senza aver dapprima verificato la fattibilità del progetto esecutivo del 2011, alla luce delle attuali e future caratteristiche dei navigli, con particolare riguardo alle navi cargo, evitando di creare ulteriori difficoltà al sistema logistico italiano.

G2.3

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premesso che:

l'articolo 2 reca delle disposizioni finalizzate a modificare ulteriormente l'attività istruttoria del decreto-legge n. 35 del 2023 alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Sono, in particolare, introdotte disposizioni volte modificare le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione; aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo; continuare a mutare i termini relativi al costo del progetto nonché alcuni profili relativi alla variazione dei prezzi;

il costo dell'opera è stato delineato nell'ambito del documento di economia e finanza 2023, all'interno del focus dedicato nel cd. allegato infrastrutture alla voce "fondi destinati alla realizzazione dell'opera" si legge che: al finanziamento dell'opera si intende provvedere mediante: le risorse messe a disposizione dalle Regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione; l'individuazione, in sede di definizione della legge di bilancio 2024, della copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato;

i finanziamenti privati contratti sul mercato nazionale e internazionale; l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility - CEF (bando entro settembre 2023);

l'unica misura certa, ossia nella immediata disponibilità del Governo, è rappresentata dalla quota parte relativa alla legge di bilancio 2024, posto che non è noto, né con quante risorse le Regioni Calabria e Sicilia possano provvedere nell'ambito dei fondi FSC, né tanto meno quali e quanti finanziamenti privati si potranno reperire sul mercato;

recentemente l'unione europea ha stabilito, nell'ambito della propria programmazione Connecting Europe Facility', il co-finanziamento esclusivamente alla componente ferroviaria del progetto esecutivo del ponte sullo Stretto che dovrebbe essere intorno ai 25 milioni di euro, ossia circa lo 0,2% dell'investimento previsto;

tra le misure del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria", l'articolo 9-bis prevede infatti che la società concessionaria sottoscrive apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un "Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto" volto ad assicurare l'attuazione di iniziative permanenti di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera, da svolgere in collaborazione con i competenti enti territoriali. La convenzione di cui al primo periodo individua le modalità attuative per lo svolgimento delle citate iniziative e ne garantisce l'attuazione a partire dall'anno 2024 durante tutta la fase di realizzazione dell'opera fino al collaudo della stessa, fino al 2030. La propaganda comunicativa costerà dunque ai cittadini italiani ulteriori 7 milioni di euro,

secondo il quanto previsto dal decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

Impegna il Governo:

a fornire l'analisi costi benefici con riguardo all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, consentendo la doverosa trasparenza verso tutti i cittadini, come previsto dalla normativa vigente, senza ulteriori costi a carico della collettività.

G2.4

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

l'articolo 2 reca delle disposizioni finalizzate a modificare ulteriormente l'attività istruttoria del decreto-legge n. 35 del 2023 alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; Sono, in particolare, introdotte disposizioni volte a modificare le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione; aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo; continuare a mutare i termini relativi al costo del progetto nonché alcuni profili relativi alla variazione dei prezzi;

il costo dell'opera è stato delineato nell'ambito del documento di economia e finanza 2023, all'interno del focus dedicato nel cd. allegato infrastrutture alla voce "fondi destinati alla realizzazione dell'opera" si legge che: al finanziamento dell'opera si intende provvedere mediante: le risorse messe a disposizione dalle Regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione; l'individuazione, in sede di definizione della legge di bilancio 2024, della copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato; i finanziamenti privati contratti sul mercato nazionale e internazionale; l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility - CEF (bando entro settembre 2023);

l'unica misura certa, ossia nella immediata disponibilità del Governo, è rappresentata dalla quota parte relativa alla legge di bilancio 2024, posto che non è noto, né con quante risorse le Regioni Calabria e Sicilia possano provvedere nell'ambito dei fondi FSC, né tanto meno quali e quanti finanziamenti privati si potranno reperire sul mercato;

recentemente l'unione europea ha stabilito, nell'ambito della propria programmazione Connecting Europe Facility, il co-finanziamento esclusivamente alla componente ferroviaria del progetto esecutivo del ponte sullo Stretto che dovrebbe essere intorno ai 25 milioni di euro, ossia circa lo 0,2% dell'investimento previsto;

la cosa più allarmante, sollevata in sede di audizione dall'Anac è rappresentata dalla volontà di far partire i cantieri in assenza di un progetto esecutivo complessivo ma verificato per fasi costruttive, che con riguardo all'infrastruttura in oggetto rappresenta un azzardo in termini di investimenti, nonché di certezza del rispetto del cronoprogramma;

Impegna Il Governo:

a dare seguito, anche con futuri provvedimenti normativi, ai rilievi emersi durante le audizioni del provvedimento in esame, evitando di dare per-

seguire l'obiettivo di una prima cantierizzazione senza che vi sia un progetto esecutivo complessivo di tutta l'infrastruttura e delle opere ad essa connesse, trasparenza sulle risorse necessarie, nonché sulla fattibilità dell'opera stessa.

EMENDAMENTI

2.0.1

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incremento del Fondo per la messa in sicurezza di ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po)

1. Il Fondo di cui al comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 volto alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po è aumentato di 300 milioni. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 3

3.1

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

3.2

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

3.3

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, Allegato I, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

"12-bis) Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma;"

3.4

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.5

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) revoca dei poteri Commissariali, tenuto conto dello stato di attuazione e del cronoprogramma procedurale degli interventi sulla base del monitoraggio svolto dal Commissario entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per tutti gli interventi il cui completamento dei lavori e delle opere sia previsto oltre la data di permanenza in carica prevista dal provvedimento di nomina."

3.6

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In relazione agli interventi infrastrutturali di cui al comma 1 di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di nuovi commissari sono adottati, ai soli fini dell'individuazione degli interventi, previa intesa con il Presidente della regione interessata.

3.7

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. I poteri del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono revocati per l'esecuzione dei progetti del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui al DPCM del 8 giugno 2023 il cui completamento dei lavori e delle opere relativi agli interventi sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026.

4-*ter*. Il Commissario straordinario di cui al comma 4-*bis*, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, verifica il grado di attuazione degli interventi e del relativo cronoprogramma procedurale, anche al fine di verificare la cessazione dei poteri commissariali per effetto delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*.

4-*quater*. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91, al Commissario straordinario di cui al comma 4-*bis* sono revocati i poteri commissariale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data di cui al comma 4-*bis*."

3.8

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di realizzazione degli interventi infrastrutturali attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio della realizzazione delle opere commissariate, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La Piattaforma unica della trasparenza raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma.

6-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvalgono dell'Osservatorio di cui al comma 6. La Conferenza di cui al precedente periodo è composta da tutti i Commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5, la quale opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla cabina di regia di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6-quater. A tal fine, all'articolo 221, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) in relazione alle procedure di realizzazione di interventi infrastrutturali, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali.».

6-quinquies. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali nelle attività connesse alla realizzazione di interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, l'Autorità nazionale anticorruzione, nel-

l'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative alla realizzazione di interventi infrastrutturali.

6-sexies. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, è istituita, con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito del Ministero dell'interno, la struttura speciale per la sicurezza e la legalità negli interventi infrastrutturali, la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi infrastrutturali di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-*bis* del decreto medesimo. Degli esiti delle verifiche di cui al periodo precedente si tiene conto ai fini del monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi infrastrutturali, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi anche delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.

3.9

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di realizzazione degli interventi infrastrutturali attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio della realizzazione delle opere commissariate, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La Piattaforma unica della trasparenza raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma.

6-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvalgono dell'osservatorio di cui al comma 6. La conferenza di cui al precedente periodo è composta da tutti i commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5, la quale opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla cabina di regia di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6-quater. A tal fine, all'articolo 221, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) in relazione alle procedure di realizzazione di interventi infrastrutturali, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali.».

6-quinquies. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali nelle attività connesse alla realizzazione di interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, l'Autorità nazionale anticorruzione, nel-

l'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative alla realizzazione di interventi infrastrutturali.

6-sexies. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, è istituita, con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito del Ministero dell'interno, la struttura speciale per la sicurezza e la legalità negli interventi infrastrutturali, la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi infrastrutturali di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-*bis* del decreto medesimo. Degli esiti delle verifiche di cui al periodo precedente si tiene conto ai fini del monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi infrastrutturali, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi anche delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.

3.10

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8.1. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, primo periodo, dopo le parole: «fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli» è inserita la seguente: «22».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

l'articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, prevedendo (al comma 1) l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 nonché a quelli individuati nell'Allegato I al decreto in esame, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge;

l'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, ha previsto la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo;

con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è stato nominato Commissario straordinario

al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale; per effetto dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, è stata approvata la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

l'eccezionalità della fase Commissariale necessaria ad assicurare gli interventi funzionali alla celebrazione dell'evento Giubilare, non può tradursi nell'esercizio indiscriminato di deroghe e poteri speciali per realizzare interventi dall'alto impatto sociale ed ambientale, in particolar modo per quelle opere o impianti il cui completamento o entrata in esercizio è prevista oltre il termine di chiusura dell'evento giubilare,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a revocare i poteri del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234:

per l'esecuzione dei progetti del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023 il cui completamento dei lavori e delle opere relativi agli interventi sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026;

per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data del 6 gennaio 2026.

G3.2

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, LOREFICE, DAMANTE, BEVILACQUA, Barbara
FLORIDIA

Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premessi che:

nel disporre, per il tramite di DPCM, il piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuiti ai commissari straordinari nominati per la realizzazione di interventi infrastrutturali prioritari, l'articolo 3 richiama l'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 32/2019, il quale prevedeva, sul tema, l'adozione di DPCM subordinatamente all'espressione del parere delle Commissioni parlamentari, parere che la norma in parola di cui all'articolo 3 non prevede;

al predetto DPCM l'articolo 3 attribuisce, altresì, la potestà di revoca e sostituzione di Commissari straordinari in carica nonché di nomina di nuovi Commissari: in proposito, si segnala che il nostro ordinamento prevede una procedura specifica per la nomina dei Commissari straordinari, definita dalla legge n. 400 del 1988 - "la nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale." - ;

oltre alla deroga di cui si è detto, i firmatari rilevano nell'articolo 3 una summa di profili critici a fronte dell'aperto contrasto con l'articolo 76 Cost. - "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti" - ;

il comma 2 si presenta come una vera e propria delega, ma priva dei tassativi requisiti disposti dall'art. 76 Cost., in quanto oblitera il ruolo del Parlamento nelle sue funzioni di controllo della conformità alle finalità della delega e, più in generale, ai principi costituzionali, compreso l'eccesso di delega, rispetto al contenuto del provvedimento scaturente dall'esercizio della delega medesima;

il comma 3 regala al Governo una delega a tempo indeterminato, in quanto mantiene aperto il limite per il suo esercizio senza indicarne un termine, questione inammissibile e da ritenersi in contrasto con il disposto costituzionale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare tempestivamente, provvedendovi

anche nel corso dell'esame del provvedimento in titolo presso il Senato della Repubblica, le misure necessarie a riportare le disposizioni richiamate in premessa nell'alveo ordinamentale, a tal fine prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in ordine ai contenuti del Piano di cui all'articolo 3, comma 1, e delle sue modifiche e integrazioni, e ponendo un termine di esercizio all'articolo 3, comma 3

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

i porti italiani costituiscono il sistema di infrastrutture a servizio del trasporto marittimo di persone e merci in Italia. Con il rilancio del settore portuale e logistico, perseguito attraverso il valore aggiunto del sistema mare, si può garantire in termini quantitativi l'aumento dei traffici che contribuiranno a far recuperare competitività all'economia del sistema mare in termini di produttività ed efficienza;

considerato che:

la nuova pianta organica dell'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, comprende oltre ai porti di Gioia Tauro, Taureana di Palmi, Crotone e Corigliano Calabro, anche lo scalo di Vibo Valentia, ovvero Vibo Marina;

quest'ultima infrastruttura necessita di un'attenzione particolare sia per contrastare eventi alluvionali e di erosione costiera, attraverso la messa in sicurezza strutturale, e conseguente di un ampliamento dello stesso, sia per la messa in atto di una pianificazione di risanamento e sviluppo commerciale, già individuata in alcuni progetti in via di attuazione, nonché di opere volte alla pianificazione energetico-ambientale dei sistemi portuali, con l'obiettivo di ridurre i consumi di combustibili fossili e, quindi, le emissioni di CO₂, migliorando la qualità ambientale dei porti e delle aree limitrofe, contribuendo a salvaguardare la salute e il benessere dei lavoratori e della popolazione, nonché ad aumentare la competitività dei sistemi portuali.

Impegna il Governo:

ad aumentare le risorse, anche con futuri provvedimenti normativi, da utilizzare prevalentemente per i suddetti interventi di pianificazione di sviluppo della circoscrizione demaniale dell'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

4.2

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po provvede all'aggiornamento del piano di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche mediante approvazione in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dando priorità all'aggiornamento dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico nei territori interessati dal Piano Speciale di cui all'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, prevedendo le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio da frane e alluvioni e le associate norme di attuazione e direttive.

3-ter. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Emilia-Romagna nel corso del mese di maggio 2023, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un dirigente di seconda fascia e otto unità da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo del comparto funzioni centrali.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, pari a euro 310.000 per l'anno 2024 e a euro 620.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, nella rubrica dopo le parole: Laguna di Venezia inserire le seguenti: ,per il rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

4.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4, sostituire le parole: per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000 *con le seguenti:* dall'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo annuo di euro 750.000.

4.4

ZAMBITO, BASSO, PARRINI, FRANCESCHELLI, IRTO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Per la riduzione del divario infrastrutturale della regione Lazio e della regione Toscana è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per la realizzazione dei lotti funzionali relativi all'adeguamento stradale del tratto Tarquinia-San Pietro Palazzi.

4.2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° dicembre 2024, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 4-*bis*, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 1° ottobre 2024, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4.3. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.5

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Al fine di aderire alle mutate sensibilità e alle esigenze di carattere operativo manifestate dalle strutture facenti parte della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, alla legge 11 novembre 2003, n. 310, le parole: «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Teatro Petruzzelli».

ORDINE DEL GIORNO

G4.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

impegna il Governo:

a garantire attraverso i poteri d'indirizzo e vigilanza nei confronti dell'Autorità per la Laguna di Venezia, che le funzioni e le competenze attribuite alla stessa siano esercitate con l'obiettivo primario di conseguire il riequilibrio ecologico della Laguna di Venezia a tutela degli *habitat* e delle specie animali e vegetali, della Laguna di Venezia, come individuati nella Zona di Protezione Speciale (ZPS - IT3250046 - Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete europea Natura 2000;

a vigilare sull'operato del Presidente dell'Autorità per la laguna di Venezia affinché eserciti le facoltà di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale e di stipula di contratti di collaborazione in modo tale da introdurre nell'organico professionalità di altissima competenza tecnica, scientifica e amministrativa.

EMENDAMENTI

4.0.1

PIRONDINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 4-bis

*(Aggiornamento dei criteri valutati-
vi nell'attività delle Fondazioni lirico-sinfonico)*

1. Ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, nella valutazione dell'attività delle Fondazioni lirico-sinfonico, in base agli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e degli interventi di riduzione della spesa effettuati, gli indicatori di rilevanza della produzione, ovvero i punteggi attribuiti al balletto con orchestra, prodotto con il proprio corpo di ballo stabile, sono specificamente attribuiti e riconosciuti come quota premiale.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS, di cui al comma 1, in misura proporzionale, ovvero all'adeguamento della disciplina introdotta dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

4.0.2

ZAMBITO, BASSO, PARRINI, FRANCESCHELLI, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio)

1. È istituito a Viareggio il Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di seguito denominato «Museo», quale testimonianza dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno del 2009.

2. Il Museo ha sede in Viareggio, presso locali concessi in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi caratteristiche idonee per

lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione ed elaborazione scientifica.

3. Il Museo svolge le seguenti attività:

a) diffondere la conoscenza relativa alle cause e alle conseguenze dell'incidente ferroviario occorso a Viareggio il 29 giugno 2009;

b) ricordare le vittime dell'incidente e rendere omaggio alle stesse e alle loro famiglie;

c) favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza ferroviaria e promuovere la ricerca in tale settore;

d) analizzare e condurre studi sull'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, anche al fine di individuare le aree di maggiore criticità e le azioni ritenute necessarie per la loro risoluzione;

e) promuovere attività didattiche e organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film nonché spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;

f) fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.

4. La diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo è assicurata attraverso un proprio sito internet.

5. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansfisa).

6. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituisce la Fondazione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di seguito denominata «Fondazione». La Fondazione può avvalersi della collaborazione del comune di Viareggio, della regione Toscana, della provincia di Lucca, dell'Ansfisa, dell'associazione delle vittime, delle università del territorio e di altri soggetti pubblici e privati.

7. La Fondazione è costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura.

8. Il direttore scientifico del Museo di cui al comma 1 è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione.

9. La Fondazione:

a) programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 3;

b) definisce l'assetto organizzativo del Museo;

c) stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;

d) regola e controlla le attività amministrative del Museo;

e) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, quale contributo per le spese di funzionamento.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

5.1

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

5.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

5.3

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per la regione Basilicata da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse anche al fine di dare attuazione alla misura M2C4, investimento

4.2 del PNRR avente ad oggetto la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

5.4

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

5.5

ZAMBITO, BASSO, PARRINI, FRANCESCHELLI, IRTO, FINA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle misure del presente comma non possono derivare all'interno del Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli aumenti di cubatura o incremento di consumo di suolo rispetto al patrimonio edilizio esistente.

5.6

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere il comma 3-bis.

5.7

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di consentire un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza dei ponti sul fiume Po di competenza delle province e delle Città metropolitane è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.

4.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis* pari a 10 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.8

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Al fine di prorogare le autorizzazioni per realizzare le attività temporanee già in essere e consentire l'intervento di adeguamento della struttura denominata «Nuovo Ponte Nord» di Parma, in virtù dell'accordo tra il comune di Parma e l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, di cui alla delibera della Giunta comunale di Parma del 21 aprile 2022, n. 160, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e avente a oggetto il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti nell'infrastruttura in oggetto, come da studio di fattibilità tecnico-economica, sono assegnati alla citata Autorità 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.9

NICITA, BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di consentire l'effettuazione delle procedure di gara per la realizzazione dell'Interporto di Termini Imerese è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

4.2. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni per ciascun anno 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.10

PARRINI, BASSO, ZAMBITO, FRANCESCHELLI, IRTO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di risolvere le gravissime criticità infrastrutturali della Casa circondariale di Sollicciano, in Provincia di Firenze, e far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento della medesima struttura carceraria è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024.

4.2. Gli interventi di cui al comma 4-*bis* vengono realizzati secondo le procedure di cui all'articolo 7 del decreto-legge numero 135 del 14 dicembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

4.3. Agli oneri di cui al comma 4-*bis* pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.11

ZAMBITO, BASSO, PARRINI, FRANCESCHELLI, IRTO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Per il finanziamento dei primi interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, nel tratto da Tarquinia a San Pietro in Palazzi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 270 milioni per il finanziamento del primo lotto (6B) Tarquinia - Pescia Romana, in ragione di 35 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, nonché la spesa di 240 milioni di euro per il finanziamento del secondo lotto (5A) Pescia Romana - Ansedonia, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

4.2. Agli oneri di cui al comma 4-*bis* pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.12

ZAMBITO, BASSO, PARRINI, FRANCESCHELLI, IRTO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Per il finanziamento della messa in sicurezza del SS 439 Sarzanese - Valdera, nel tratto tra Valmora a Cura Nuova, nel comune di Massa Marittima, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5 milioni di euro per l'anno 2024.

4.2. Agli oneri di cui al comma 4-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.13

MUSOLINO, FREGOLENT

Al comma 4-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: "Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia, è nominato un Commissario straordinario scelto tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di gestione portuale, il quale assume i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55"

5.14

MUSOLINO, FREGOLENT

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente: "4-bis.1. Per la nomina di cui al comma precedente si applica la legge 24 gennaio 1978, n.14"

5.15

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere il comma 4-ter.

5.16

BASSO, FURLAN

Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:

«4-octies. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte stradali e autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza, al fine di assicurare la nuova progettazione e la rapida realizzazione del nuovo ponte stradale sul torrente Stura è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.

4-novies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ORDINI DEL GIORNO

G5.1

DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento, reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nella parte finale il comma 3 dell'articolo 5 autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 necessaria per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, da attuare per fasi funzionali fino al collaudo, per la realizzazione dell'intervento «Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)»;

d'intesa con regione Toscana, provincia e comune di Pisa, Parco Migliarino San Rossore Massacciuoti, nell'area dell'ex CISAM a San Piero a Grado nel comune di Pisa sarà realizzato l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, individuato quale «opera destinata alla difesa nazionale»;

l'area del pisano è già interessata dall'insediamento di numerosi insediamenti militari, da Camp Darby allo scalo aeroportuale militare e ora rischia di essere gravata da ulteriori strutture dal forte impatto ambientale sul territorio, come una nuova grande base militare di quasi 73 mila metri quadri, per oltre 445 mila metri cubi di nuove costruzioni, localizzata in un'area inclusa nel perimetro del Parco nazionale di San Rossore, area protetta da vincoli paesaggistici e norme di tutela della biodiversità e di protezione ambientale;

secondo le analisi di Greenpeace e Sbilanciamoci, nell'ultimo decennio (2013-2023) le spese militari in Italia hanno registrato un aumento *record* del +30 per cento, con un acquisto di nuove armi cresciuto del 132 per cento. In un decennio, la spesa italiana per i nuovi sistemi d'arma è passata da 2,5 miliardi di euro a 5,9 miliardi. Un aumento che stride con la stagnazione della spesa per i servizi prioritari: dal 2013 al 2023, nonostante il Covid, il *budget* per la sanità è aumentato solo dell'11 per cento, la spesa per l'istruzione è cresciuta solo del 3 per cento e la spesa per la protezione ambientale - in piena crisi climatica - solo del 6 per cento,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa e ad escludere dalle opere destinate alla difesa nazionale l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, in Pisa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022, cancellando qualsiasi forma di finanziamento ad esso destinato.

G5.2

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

le caratteristiche morfologiche del nostro Paese e le strutturali carenze infrastrutturali, fanno sì che tra le infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese, rientrino anche gli aeroporti civili. Questi rappresentano in alcuni contesti territoriali l'unica porta di accesso Paese, quale primo biglietto da visita per i milioni di turisti che ogni anno scelgono l'Italia per le proprie vacanze;

la prassi consolidata, con riguardo alle denominazioni dei principali aeroporti italiani, in assenza di una legge che delimiti la discrezionalità di politici o personale amministrativo, ha fatto prevalere la scelta su denominazioni geograficamente riconoscibili oppure su denominazioni di personaggi, riconosciuti dall'intera comunità nazionale e internazionale come figure che hanno inciso positivamente nella storia dell'intera umanità: Marco Polo, Leonardo da Vinci, Vincenzo Bellini, Guglielmo Marconi, Federico Fellini, per fornire qualche esempio;

la legge 23 giugno 1927, n. 1188, riguardante la Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei in vigore dal 1927, prevede una serie di disposizioni che per analogia si dovrebbero applicare anche alle infrastrutture strategiche. In particolare, l'articolo 2 prevede che "Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni." l'articolo 3, prevede che "Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.", salvo benemerienze riconosciute esplicitamente dal Ministero dell'Interno;

considerato che:

recentemente, l'aeroporto di Malpensa è stato ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi (deceduto nel 2023), e secondo quanto annunciato e spiegato in una nota del Ministero delle Infrastrutture l'intitolazione è stata stabilita da una ordinanza di Enac, che ha effetto immediato con la responsabilità da parte del Comune di Milano di provvedere agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione;

considerato inoltre che:

la famiglia Berlusconi, che ha recentemente subito la dolorosa perdita, ha dichiarato che pur apprezzando l'intitolazione dell'aeroporto, non sia

stata coinvolta nell'iter ed inoltre avrebbe preferito essere messa al riparo dal dibattito che ne sarebbe ragionevolmente derivato;

una parte consistente di cittadini italiani considerano questa intitolazione inutilmente divisa, sgrammaticata sotto il profilo istituzionale, e si contano già numerose raccolte di firme per impegnare le istituzioni a non procedere;

impegna il Governo:

a chiarire la procedura seguita per l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi e quali siano le motivazioni per cui non sia stata rispettata la procedura prevista dalla legge citata in premessa, che richiede un periodo di dieci anni dalla morte della persona prima di intitolare un luogo pubblico;

a rendere noto, per quanto di competenza, i costi che le diverse istituzioni dovranno sostenere per la ridenominazione suddetta, considerato che si tratta di una modifica alla denominazione precedente e pertanto non necessaria;

a richiamare l'Enac, quale autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, al rispetto dei principi ordinamentali e alla terzietà delle istituzioni, evitando il rischio che un ente pubblico persegua interessi di partito e non quelli nazionali, valutando, per quanto di competenza, di procedere in autotutela al ritiro della delibera.

G5.3

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premesso che:

la razionalizzazione nell'organizzazione amministrativa e dei costi nell'ambito delle infrastrutture, è richiamato quale principio cui dovrebbero conformarsi le norme del decreto in esame;

considerato che:

il 15 marzo 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti un avviso di ricerca di immobile ad uso ufficio. L'immobile in questione deve avere caratteristiche molto dettagliate: dovrà avere una superficie tale da accogliere almeno 750 postazioni di lavoro. Fermo restando tale capienza massima richiesta, si stima una presenza media giornaliera

nell'immobile pari a 600 dipendenti. Lo spazio dovrà poi svilupparsi su più livelli che possano ospitare complessivamente: «almeno 6 stanze direttoriali con annessi sala riunioni e servizi igienici privati; almeno 30 stanze dirigenziali; almeno 6 sale riunioni; stanze da destinare al restante personale; eventuale disponibilità di locali da adibire ad archivio consultabile». Con riguardo all'ubicazione, dovrà essere situato nel Municipio II di Roma, in una zona ben servita dal trasporto pubblico e ad una distanza massima di 500 metri dalla sede centrale del Ministero delle infrastrutture e trasporti ed inoltre deve essere localizzato ad una distanza non superiore di 1 chilometro da una fermata della metropolitana e di 300 metri da una fermata degli autobus;

la durata della locazione dell'immobile è di nove anni, fatta salva la presenza, dopo il terzo anno, delle necessarie risorse iscritte nel bilancio del Ministero tali da assicurare il pagamento del canone di locazione pattuito, con opzione di rinnovo per un periodo di pari durata agli stessi patti e condizioni su espressa volontà dell'Amministrazione, il Dicastero quindi sarebbe pronto a investire circa 70 milioni di euro per gli anni suddetti;

l'obiettivo della norma contenuta in legge di bilancio - articolo 1, comma 76, della legge n. 231 del 2024 - di «razionalizzare l'assetto logistico e conseguire un risparmio di spesa nella gestione degli immobili destinati alle proprie sedi» prevede un impegno di spesa di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

circa due anni fa sono stati spesi 6 milioni di euro circa per ristrutturare e adeguare la sede di via Caraci, che, alla luce di quanto esposto dalla stampa, verrebbe parzialmente svuotata. Inoltre, prevedere ulteriori 600 persone al giorno nella già congestionata zona di Porta Pia non aiuta la preoccupante situazione di affollamento al centro della Capitale e dei relativi flussi di traffico;

il dossier del Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati di dicembre 2023, con riguardo ai profili finanziari, sostiene quanto segue «sebbene l'intenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia quella di individuare un immobile da locare a un prezzo comprensivo anche degli oneri accessori, l'ammontare della spesa derivante dalla stipula del contratto di locazione, di cui alla norma, potrebbe essere ridotto tenendo conto del solo valore medio annuo della locazione (euro 470/mq), potendo gli oneri accessori gravare sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero (consumi intermedi)»;

considerato inoltre che:

recentemente, la cronaca giudiziaria ha reso noto che il capo del Dipartimento per gli Affari generali e digitalizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è indagato dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di turbativa d'asta in un filone della stessa inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari un generale dei carabinieri e un imprenditore;

tra i vari filoni di indagine si è appreso che i reati contestati riguarderebbero il traffico di influenze illecite e turbata libertà di scelta del contraente

anche "per predeterminare il contenuto di un avviso di ricerca di un immobile nella città di Roma da adibire ad uffici per il personale di un Ministero",

impegna il Governo:

a promuovere, un audit interno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e successive modificazioni, al fine di perseguire le necessarie attività di accertamento e verifica riguardanti fatti ipotizzabili come reati o illeciti in generale.

G5.4

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premesso che:

il servizio di cabotaggio marittimo è disciplinato dal Regolamento (CEE) 3577/1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri;

le disposizioni relative alla stipula di nuovi contratti di servizio si riscontrano nell'articolo 19-*ter* del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n. 166 del 2009. Tale articolo prevede, tra le varie disposizioni, la proroga delle convenzioni in essere fino al completamento del processo di privatizzazione e i contributi dello Stato in relazione agli oneri di servizio pubblico stabiliti nelle convenzioni e nei contratti di servizio;

con riferimento ai servizi marittimi in continuità territoriale occorre pertanto distinguere i servizi svolti tra le regioni insulari e il continente e i collegamenti interni alle regioni e tra queste e le loro isole minori. I primi sono disciplinati da convenzioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa aggiudicataria. I secondi sono rimessi a contratti sottoscritti dalle regioni;

considerato che:

l'aumento dei prezzi coinvolge anche i costi dei trasporti, in particolare, visto il periodo dell'anno, i traghetti per la Sardegna. Raggiungere l'isola per una famiglia può infatti facilmente arrivare a costare a un lavoratore medio l'equivalente di un intero stipendio medio mensile. L'attenzione è stata posta recentemente da un'analisi effettuata da Adiconsum Sardegna sulle tariffe di alcune tipiche rotte estive. Per esempio - si apprende - ipotizzando una par-

tenza a metà agosto, con ritorno alla fine del mese, il collegamento più caro è risultato il Civitavecchia-Olbia: la sistemazione in poltrona all'andata e il posto libero cd. passaggio ponte al ritorno, per una famiglia con due bambini e auto al seguito arriva a costare circa 1.300 euro, che diventano circa 1.600 euro, se si opta per una cabina interna (senza la finestra), la cabina esterna arriva a cifre ancora maggiori;

nelle stesse date, infatti, Genova-Olbia in cabina costa 1.483 euro, Piombino-Golfo Aranci - sempre in cabina - 1.094,50 e Genova-Porto Torres con andata in cabina e ritorno in poltrona 1.323 (1.190 in caso di ritorno con passaggio ponte);

impegna il Governo:

nel valorizzare le peculiarità della Sardegna riconosciute nell'articolo 119, comma 6 della Costituzione, a contrastare con ogni mezzo pratiche scorrette e speculazioni che danneggiano l'intero comparto dei trasporti da e per la Sardegna, con particolare riguardo alle variazioni sui prezzi dei trasporti durante la stagione estiva.

G5.5

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 89 del 2024, recante «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport»;

considerato che:

il provvedimento in esame interviene prevalentemente nei settori degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici; tra gli interventi infrastrutturali prioritari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 come convertito, cui fa riferimento l'adozione del piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, rientra anche la macrocategoria degli interventi afferenti ai porti;

il settore marittimo e portuale è stato ultimamente oggetto di numerosi interventi normativi, tra cui il completamento delle Autorità di Sistema Portuale;

nell'ambito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, è stato approvato, con riformulazione, l'ordine del giorno 9/01759/003 a prima firma del deputato Scerra, con cui si impegna il Governo a includere nell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale anche i porti siracusani di Porto Piccolo e Porto Ognina che, per storia e collocazione geografica, ben si inseriscono in

un piano comune di rilancio e crescita dal punto di vista turistico della Sicilia orientale;

nel testo modificato nel corso della seduta, è stato espunto dal suddetto ordine del giorno l'impegno inerente alla modifica degli attuali asset di governance delle Autorità di sistema portuale, equiparando i capoluoghi di provincia della Sicilia e della Sardegna, afferenti alle autorità, alle città metropolitane;

per rendere davvero efficace l'inclusione dei due richiamati porti per la città di Siracusa - ma anche per tutte le città capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna i cui porti sono inclusi nelle varie Autorità di sistema portuale del territorio nazionale - è altresì necessario procedere nell'ambito di questi organismi con le opportune modifiche dell'attuale assetto di governance, che attualmente consente solo alle città metropolitane e ai comuni sedi dell'ex autorità oggi incluse nell'Autorità di sistema, di avere un ruolo decisionale sul complesso delle attività collegate a quest'organo, compresa la pianificazione delle politiche di sviluppo relative ai porti dei comuni di capoluogo anch'essi compresi nell'autorità che, al contrario, possono esprimersi solo « nelle materie di loro competenza »;

tale squilibrio di ruoli nel processo decisionale può infatti rappresentare un vulnus ed intaccare quella unità di intenti all'interno dell'Autorità che, viceversa, deve essere basata su una governance equilibrata compatta che permetta di promuovere politiche comuni di sviluppo e potenziamento delle vocazioni dei porti soprattutto nelle due isole maggiori,

impegna il Governo

nell'ottica di un concreto e reale potenziamento, promozione e valorizzazione delle attività portuali, ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a promuovere una modifica degli attuali asset di governance delle Autorità di sistema portuale, così da equiparare i capoluoghi di provincia della Sicilia e della Sardegna, afferenti alle autorità, alle città metropolitane, anche al fine di un effettivo raggiungimento degli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna.

G5.6

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport"

premessi che:

l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge in esame prevede l'autorizzazione all'apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al Commissario straordinario nominato con DPCM del 9 maggio 2022 e autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzata alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri nella tenuta di Coltano, all'interno dell'area naturale protetta di San Rossore, trascurando la rafforzata tutela giuridica del combinato disposto degli articoli 9 e 41 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2022 era stato previsto un intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, a Pisa - area Coltano, impegnati nell'attività di antiterrorismo e nella sicurezza delle rappresentanze diplomatiche a rischio, nonché delle attività delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali delle forze armate;

tale intervento era stato individuato come «opera destinata alla difesa nazionale», ai sensi dell'articolo 233, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al quale si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

a seguito delle forti proteste provenienti dal territorio si erano aperte delle interlocuzioni tra le varie istituzioni coinvolte al fine di valutare la possibilità di ubicare altrove l'infrastruttura militare. Tentativi falliti in quanto le aree individuate per sviluppare il progetto insistono ancora in parte sull'area di Coltano e sono state estese anche al Comune di Pontedera, dove verrà realizzato un poligono militare;

considerato che:

l'intervento sarebbe ritenuto strategico tenuto conto della vicinanza all'aeroporto militare di Pisa e di altre importanti aree militari presenti sul territorio toscano, come la base americana di Camp Darby, il Comando delle Forze speciali dell'Esercito (COMFOSE), il Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (CISAM), così avviandosi a trasformare il territorio della provincia di Pisa in un avamposto altamente militarizzato;

la frazione di Coltano è ubicata all'interno del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, una vasta area naturale protetta che rischia di essere gravemente compromessa dalla costruzione delle opere militari citate, in particolare alloggi, edifici di servizio, poligoni di tiro, eliporto, infrastrutture per gli addestramenti, uffici, autolavaggi e magazzini;

con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 è stato introdotto il principio fondamentale della tutela dell'ambiente, delle biodiversità e degli ecosistemi;

considerato, altresì, che:

la tutela ambientale è una delle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, dunque, la costruzione di tale struttura che graverebbe su un'area protetta non risulterebbe coerente né con il dettato costituzionale né con gli obiettivi del PNRR;

valutato che:

in una fase storica nella quale assistiamo al costante aumento delle spese militari e in generale a scelte di politica economica di guerra, è preoccupante assistere a una invasiva militarizzazione di un territorio a scapito dei bisogni e delle priorità della popolazione locale,

impegna il Governo:

a non procedere con il progetto descritto in premessa al fine di garantire il rispetto dei dettami costituzionali in materia di tutela ambientale e di destinare le ingenti risorse finanziarie del progetto alle priorità sociali del territorio interessato.

G5.7

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premessso che:

il provvedimento de quo introduce modifiche significative per quanto riguarda le disposizioni finalizzate a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 sulle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (cosiddetto Ponte sullo Stretto);

nell'ambito del Def (Documento di economia e finanza) 2023 - Allegato Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica, è stata aggiornata la stima per la realizzazione del Ponte sullo Stretto secondo la quale sarebbero necessari 13,5 miliardi di euro, oltre a più 1,1 miliardo di euro per la realizzazione delle opere complementari al collegamento ferroviario, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con Rfi. Oltre ai costi è indicato che «non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; queste saranno individuate con la definizione del disegno di legge di bilancio»;

per le «opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali invece, di minor impatto economico», viene riportato nel Documento

che «verranno meglio definite e dettagliate nell'ambito dei prossimi contratti di programma con Anas». Al finanziamento dell'opera si vuol provvedere con risorse messe a disposizione dalle regioni a valere sui fondi per lo sviluppo e la coesione, con l'individuazione, in sede di definizione della finanziaria 2024, della copertura pluriennale a carico del bilancio dello Stato e con finanziamenti contratti sul mercato nazionale e internazionale;

il progetto prevede un ponte sospeso, ferroviario ed autostradale, a campata unica di lunghezza pari a 3.300 metri, e una larghezza di 60 metri. Nel progetto sono comprese le opere di raccordo stradale e ferroviario sui versanti calabrese e siciliano (circa 40 chilometri con un costo di almeno 7-8 miliardi di euro), in massima parte in galleria, per assicurare il collegamento del ponte al nuovo tracciato dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed alla prevista linea ferroviaria AV/AC Napoli-Reggio Calabria, da un lato, e alle tratte autostradali Messina-Catania e Messina-Palermo nonché alla prevista nuova stazione ferroviaria di Messina, dall'altro;

l'opera sarebbe la più lunga al mondo. Nessun ponte ferroviario al mondo, esistente o in fase di progetto, ha una campata con luce superiore a 1400 metri. Gli esperti indipendenti e la stessa commissione la cui relazione fu presentata dall'allora Ministro Giovannini del Governo Draghi, ritengono il progetto irrealizzabile, specie per la ferrovia;

le società incaricate non hanno ancora consegnato il progetto definitivo rispondendo alle decine di quesiti sollevati dagli stessi Ministeri competenti e, di conseguenza, non esiste il progetto esecutivo, validato dalla Società Parsons Transportation Group incaricata fin dal 2006 dei servizi di project management consulting riguardanti le attività di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del Ponte e altre opere. Per aggirare tale problema, con il provvedimento in esame viene affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di approvare il progetto esecutivo del Ponte anche «per fasi costruttive», oltrepassando di fatto la deadline del 31 luglio 2024 per l'approvazione del progetto esecutivo prevista dal decreto-legge del 31 marzo 2023, n. 35;

nella sostanza, con le nuove disposizioni saranno approvate singole parti dell'opera principale della cui realizzabilità non vi è al momento alcuna formale garanzia da parte delle stesse ditte incaricate (Stretto di Messina SpA, Consorzio Eurolink - formata da Webuild ed altre società -, COWI e altre) né da Parsons Group;

nel corso di un incontro in commissione consiliare Ponte sullo stretto del comune di Messina, sono stati annunciati possibili ritardi da parte dell'ingegnere Valerio Mele, direttore tecnico dei lavori del Ponte sullo Stretto. Per il direttore, il progetto esecutivo del Ponte non potrà essere redatto prima della fine del prossimo anno;

si ritiene che, in tali circostanze, non si possa procedere senza dirimere ogni ragionevole dubbio circa il fatto che, trattandosi di un'opera unica al mondo, il Ponte si possa realizzare come da progetto. Nella trasmissione di Radio anch'io di Rai Radio 1, Pietro Ciucci, amministratore delegato della

società Stretto di Messina ha spiegato che «ci sono 40 chilometri di strade intorno da fare e quindi la progettazione esecutiva potrà essere fatta per tranche, in modo da accelerare al massimo l'avvio dei lavori. Entro fine giugno il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), insieme al definitivo, approverà un piano di opere anticipate che potranno essere avviate ancor prima della progettazione esecutiva, già in estate». Queste opere altereranno il territorio in maniera irreversibile e sarebbero del tutto inutili se, per assurdo, il progetto esecutivo non dovesse essere approvato o richiedesse modifiche o limitazioni d'uso tali da essere antieconomiche. O se addirittura si accertasse che non è realizzabile, specie per i treni;

dall'articolo pubblicato il 13 maggio 2024 sul quotidiano Repubblica, a firma di Antonio Frascilla, dal titolo «Ponte sullo Stretto, solo progetti ma quotazioni alle stelle: ecco chi già fa cassa sull'opera che non c'è» viene rivelato chi farebbe cassa dietro la realizzazione dell'opera. Secondo il sottotitolo dell'articolo «La società Rocksoil dell'ex ministro Pietro Lunardi in prima fila nella progettazione assieme alla Proger di Chicco Testa. I conflitti d'interesse e le tante aziende coinvolte. E quelle del consorzio Eurolink sono cresciute in Borsa dal 15 al 30 per cento»;

impegna il Governo,

a prevedere l'obbligo per le ditte incaricate, di cui in premessa, di fornire, contestualmente alla progettazione esecutiva, formale documentazione che attesti in modo inequivocabile che il progetto del Ponte a campata unica, ferroviario ed autostradale, di 3300 metri sia realizzabile ed utilizzabile dai mezzi previsti senza restrizioni.

G5.8

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

la proposta di realizzare l'infrastruttura autostradale di collegamento A12 Autostrada Roma-Fiumicino-Appia e, in particolare, la bretella di connessione denominata "Cisterna-Valmontone" risale agli anni '60, sulla base di valutazioni economiche e trasportistiche legate al quadro dell'epoca;

soltanto nel 2001, in assenza di uno studio sufficientemente accurato ed adeguato sulla domanda di mobilità merci e persone nel territorio interessato, con la delibera CIPE n. 121 sono stati previsti gli interventi denominati

collegamento "Pontina-A12-Appia", con una previsione di costo di 1.136,205 Meuro, riferito alla Pedemontana di Formia ed al Corridoio Tirrenico Meridionale, e collegamento "Cisterna-Valmontone", con una previsione di costo di 309,874 Meuro;

nonostante la coeva disciplina introdotta per l'accelerazione della realizzazione delle opere pubbliche, la c.d. "legge obiettivo", non si sono visti avanzamenti significativi dell'iter dell'opera nei successivi vent'anni;

attualmente le due opere sono confluite in un unico nuovo progetto integrato denominato "Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone", costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, suddiviso nelle seguenti opere principali: asse Roma - Latina, articolato tra collegamento autostradale interconnessione A12 - Roma (Tor de' Cenci), e collegamento autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave), cui si aggiunge il collegamento autostradale Cisterna - Valmontone;

l'intero progetto autostradale rischia di compromettere il pregiato patrimonio paesaggistico e ambientale, sottoposto a specifici vincoli di tutela delle aree interessate, che verrebbero distrutti dall'intervento pianificato e la compromissione anche di siti d'Importanza Comunitaria (SIC), inseriti nella rete Natura 2000 e protetti ai sensi della direttiva UE 92/43/CEE;

l'impatto provocato dall'opera autostradale sulle aree agricole e sulle pregiate produzioni agroalimentari di Roma e Latina, e dei rispettivi territori di Provincia e Città Metropolitana, appare devastante, con decine di aziende agricole d'eccellenza e biologiche che subiranno un colpo mortale;

il tracciato della bretella Cisterna-Valmontone impatterà pesantemente sul Lago di Giulianello (dichiarato monumento naturale della Regione Lazio e finanziato da essa per la sua preservazione), la Via Francigena del Sud e la Via della Transumanza;

non si è presa in considerazione l'ipotesi di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità alternativa al fine di ridurre i costi ed evitare un inutile e dannoso ulteriore consumo di suolo;

con l'autostrada Roma-Latina si continueranno a registrare picchi di traffico veicolare, stante il fatto che "l'imbuto" d'accesso a Roma permarrebbe nelle medesime condizioni odierne. la delibera del CIPE n.121 del 21.12.2001, riguardante il primo programma delle opere strategiche da realizzarsi ai sensi della Legge 443/2001 (Legge Obiettivo), prevedeva la costruzione del collegamento autostradale A12-Pontina-Appia e della bretella Cisterna-Valmontone;

i costi di entrambe le opere infrastrutturali sono saliti vertiginosamente, rendendo ancora più incerta una valutazione sul rapporto costi-benefici: la spesa prevista per la loro realizzazione è passata da circa 1.400 milioni di euro agli attuali 2.300; la reale fattibilità dell'opera principale - ossia il corridoio tirrenico meridionale - sembra ancora incerta, al punto che si sta preferendo accelerare la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone, ossia

l'opera connessa, senza alcuna certezza che l'intera infrastruttura possa essere davvero ultimata, in completa assenza di ogni logica di programmazione infrastrutturale;

anche la realizzazione della bretella sembra incontrare diverse difficoltà al punto da inserire continue proroghe nel quadro normativo vigente per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal Comitato interministeriale con delibera n. 51 del 2013, determinando una incomprensibile incertezza nei proprietari dei terreni non solo sul quando perderanno la disponibilità del bene, ma anche sul se questo avverrà, alla luce delle notevoli difficoltà realizzative dell'opera;- è prioritario l'adeguamento in sicurezza dell'attuale viabilità di collegamento tra Roma, Latina e Terracina (l'intero tracciato della via Pontina);- è indispensabile garantire la tutela delle aree protette e della sostenibilità nonché impedire il grave ed irreparabile impatto paesaggistico, ambientale e sociale che deriverebbe dalla realizzazione della suddetta opera autostradale; ad avviare, in tempi rapidi, una rivalutazione complessiva del progetto, che tenga adeguatamente conto del rapporto costi- benefici, anche sotto il profilo della tutela ambientale e del consumo di suolo, valutando l'opportunità di investire le cospicue risorse stanziare in interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità esistente, salvaguardando così i diritti e gli interessi dei proprietari di terreni ed aziende che verrebbero danneggiati dalla realizzazione dell'opera.

G5.9

FREGOLENT

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport;

la linea ferroviaria Pontremolese, qualificata da Rete Ferroviaria Italiana come fondamentale, è la linea che congiunge Parma con la dorsale Tirrenica nei pressi di La Spezia attraverso la galleria del Borgallo, in prossimità del valico del Brattello;

l'importanza strategica dell'infrastruttura è testimoniata dalla nomina di un commissario ad hoc per il completamento dell'opera;

la fase di progettazione completata nel 2022 prevede il completamento, per fasi, dell'infrastruttura;

la prima fase riguarda il raddoppio fra Parma e Vicofertile che si sviluppa, in uscita da Parma, in variante di tracciato per i primi 5 km circa e per i restanti 3 km in affiancamento alla linea storica fino all'ingresso a Vicofertile;

la seconda fase prevede il raddoppio principalmente in affiancamento all'attuale linea a semplice binario tra Vicofertile e Fornovo, la realizzazione della Galleria di Valico in variante tra Berceto e Pontremoli e una nuova tratta a doppio binario tra Pontremoli - Chiesaccia:

ad oggi, nonostante la fase autorizzativa si sia conclusa, i cantieri già in fase di partenza registrano ritardi causati dalla mancanza dei fondi necessari a coprire il costo di 486 milioni di euro relativo alla prima fase realizzativa;

da quanto premesso ne deriva un grave noncumento che coinvolge a 360 gradi il sistema dei trasporti e che risulta ancora più grave se si considera che il porto di La Spezia risulta uno dei cuori pulsanti della logistica italiana;

impegna il Governo:

a stanziare entro il 2024 le risorse necessarie alla realizzazione e al completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Pontremolese.

G5.10

MALPEZZI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (A.S. 1206);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative di competenza volte a garantire i finanziamenti necessari a completare la realizzazione della prima tratta tra Parma e Vicofertile e a mettere in atto ogni utile azione per la realizzazione dei lavori della prima tratta, oltretutto alla conclusione di tutte le fasi di progettazione delle tratte successive per il raddoppio della linea ferroviaria pontremolese.

G5.11

BASSO, FURLAN

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (A.S. 1206);

premessi che il provvedimento in esame presenta norme relative al sistema infrastrutturale e alla mobilità;

considerato lo stato di grave disagio delle tratte stradali e autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza, e che in particolare la concomitanza di cantieri autostradali lungo la A26 con la presenza di un senso unico alternato di marcia in corrispondenza del ponte ANAS sul torrente Stura in Campo ligure ha determinato situazioni di ulteriore congestione del traffico;

considerato altresì che la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Stura in Campo Ligure è inserita tra gli interventi ad alta priorità previsti dall'Accordo di Programma a livello nazionale tra ANAS e Ministero delle Infrastrutture, e necessita

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a garantire nel primo provvedimento utile i finanziamenti necessari a assicurare la nuova progettazione e la rapida realizzazione del nuovo ponte stradale sul torrente Stura.

G5.12

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (A.S. 1206);

premessi che,

l'articolo 5, comma 3, introduce disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e assicurare il celere avvio dei lavori afferenti alla Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto - (PI) - D51B21004330001, di cui al D.P.C.M. n. 1831 del 9 maggio 2022;

l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, in Pisa - area Coltano, è stato individuato quale «opera destinata alla difesa nazionale», cui si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 dal comma 1, dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022;

la citata opera è stata individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, tra gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si è reso necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022, n. 1831;

sono state individuate nel Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (CISAM, con sede in san Piero a Grado - Pisa) le aree in cui realizzare le nuove sedi dei Reparti di specialità dell'Arma dei Carabinieri (Gruppo di Intervento Speciale - G.I.S. e 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania"), prevedendo la riqualificazione del citato Centro, la realizzazione di una pista addestrativa e di un poligono da 500 m nel Comune di Pontedera, nonché di opere complementari (rifunionalizzazione Villa Medicea, Stazione Radio Marconi, Stalle del Buontalenti e Borgo "ex Bigattiera", bonifica ex reattore nucleare);

l'onere per il complessivo intervento è stato nuovamente stimato all'attualità in 520 milioni di euro (di cui 120 milioni di euro per bonifica dell'ex reattore), con un piano di realizzazione di circa dieci anni. Attualmente è in via di completamento la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione;

la proposta in esame: autorizza il menzionato commissario straordinario all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; altresì, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo 7006/piano gestionale 1) al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire l'avvio dei lavori;

considerato che,

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2022, tra le opere destinate alla difesa nazionale era stato inserito un intervento infrastrutturale per la realizzazione a Coltano di una Base militare per anti-terrorismo e azioni speciali, destinata a GIS (Gruppo di Intervento Speciale), 1° reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e Centro cinofili;

il suddetto decreto prevedeva la realizzazione di una grande cittadella militare a Coltano, da costruirsi con 190 milioni di euro provenienti dal fondo per lo sviluppo e la coesione sociale. La zona allora individuata, dema-

niale, fa parte delle aree contigue al parco Regionale di Migliarino S. Rossore, Massaciuccoli, equiparate per Legge regionale al parco stesso per le materie paesaggistiche, urbanistiche ed edilizie;

una fortissima opposizione al progetto di una base nel Parco è stata dichiarata da associazioni ambientaliste, cittadini e partiti politici e movimenti. Il progetto iniziale ipotizzava 450mila metri cubi di costruzioni, su 73 ettari, in un territorio protetto. Il 24 maggio 2022 veniva istituito presso il Ministero della difesa un tavolo operativo interistituzionale (composto da Ministero, Carabinieri, Regione, Provincia, Comune e Parco), con il compito di individuare soluzioni volte a ricollocare le sedi indicate nel primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

il 6 settembre 2023 il Tavolo interistituzionale si riuniva e dal verbale della riunione si evince che: il Commissario Straordinario presentava uno studio di prefattibilità tecnica che ipotizza interventi separati, con la realizzazione presso l'area CISAM di una struttura da destinare alle esigenze operative, logistiche e addestrative del GIS e del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania"; le linee progettuali dichiarate "prevedono il minor consumo di suolo possibile", ipotizzando al tempo stesso "demolizioni e ricostruzioni", "sostituzione degli immobili in forte stato di degrado e fortemente energivori" e un "consumo di suolo pari a 1,15 ettari" e "circa 2.500 piante da abbattere"; siano state prospettati anche "il completo smantellamento del complesso infrastrutturale dell'ex reattore" e "opere di compensazione"; il Presidente della Provincia di Pisa, partecipante al tavolo, ha chiesto e ottenuto la precisazione nello stesso verbale che "l'iniziativa infrastrutturale non prevede assolutamente l'aumento del consumo di suolo all'interno del Parco"; si prospetta la realizzazione di una "pista addestrativa per automezzi nell'area di Pontedera"; si condivide la necessità di "recuperare e valorizzare gli immobili di pregio presenti nel vicino borgo di Coltano";

la seduta della Comunità del Parco convocata per il 18 settembre 2023 con oggetto "Espressione parere per la localizzazione della base dei Carabinieri", ha visto: la non partecipazione dei comuni di San Giuliano Terme e di Vecchiano e della Provincia di Pisa, che ritenevano impossibile esprimersi data la mancanza dei necessari elementi conoscitivi sul progetto; l'astensione del comune di Massarosa e della Provincia di Lucca, motivata con l'auspicio di "un coinvolgimento della parte lucchese della Comunità di Parco ed in generale di tutti i componenti la Comunità così da permettere grazie ad una maggiore conoscenza una completa valutazione di quanto proposto"; il voto favorevole dei soli comuni di Pisa e Viareggio;

il 14 settembre 2023 il Sindaco di Vecchiano e Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori aveva indirizzato al Presidente della Comunità del Parco, Sindaco di Pisa, una comunicazione ufficiale in cui evidenziava "che resta come punto fermo la posizione già espressa nelle sedi istituzionali di non occupare le aree interne al Parco MSRM" ed evidenziava "ad oggi l'assenza di documenti progettuali su cui ragionare, al netto della breve illustrazione avvenuta a Roma lo scorso 6 settembre", ribadendo la "disponi-

bilità ad un confronto ragionato e informato [...] che però può essere costruito solo e soltanto dopo aver avuto la possibilità di prendere visione della documentazione progettuale comprensiva delle carte relative allo studio di prefattibilità tecnica" e concludendo con la richiesta "Considerato che il contenuto del verbale della riunione interministeriale non può essere ritenuto la base su cui costruire il parere della Comunità del Parco, chiedo il rinvio della seduta della comunità, in attesa di ricevere la documentazione progettuale, come già chiesta dal collega di San Giuliano Terme, e di avere il tempo necessario per una analisi della stessa.";

il Sindaco di San Giuliano Terme, con comunicazione ufficiale in data 13 ottobre 2023 chiedeva al Direttore dell'Ente Parco MSRM la rettifica in autotutela della deliberazione adottata, ritenuta ambigua e finanche illegittima, evidenziando che "il provvedimento richiama l'illustrazione del verbale fatta dal Presidente senza tuttavia mai esporne, neppure in modo sintetico, i contenuti" e che "il provvedimento dispone di prendere atto del verbale, il cui contenuto come si è detto è del tutto omesso ed oscuro e, di seguito, di esprimere parere favorevole sull'ipotesi di rigenerazione della base del CISAM";

nell'adunanza della Comunità del Parco dell'11 maggio 2022 veniva affermato che "indirizzo della comunità del Parco è che il progetto debba essere valutato fuori dal territorio del Parco", come riportato nel verbale sottoscritto dal Sindaco di Pisa, Presidente della Comunità, dal Sindaco di Vecchiano e Presidente della Provincia di Pisa, dal Sindaco di San Giuliano Terme, dall'Assessore all'Ambiente del Comune di Massarosa e dal Presidente dell'Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

evidenziato che,

sulla base di un'evidente contraddizione fra i punti del verbale sopra richiamati alle lettere b) e d), del notevole aumento del costo ipotizzato per la realizzazione del progetto, passato dai 190 milioni inizialmente previsti ai 520 milioni di euro (di cui 120 milioni per bonifica dell'ex reattore), del dissenso espresso dalla Provincia di Pisa e dai comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme e di una stima effettuata da alcune associazioni ambientaliste (sulla base della densità media di alberi per ettaro nei boschi del tipo in questione e sulla base delle superfici che sembrerebbero interessate dagli abbattimenti, guardando la planimetria allegata al DDL, per almeno 5 ettari), diffusa dalla stampa, che arriva a ipotizzare l'abbattimento di oltre 10.000 alberi di alto fusto, è emerso nel territorio pisano un forte stato di preoccupazione per il reale impatto dell'opera;

il Parco naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli è un'area protetta istituita dalla Regione Toscana nel 1979, è Riserva UNESCO per la biodiversità, è un grande patrimonio naturale, ambientale e culturale sul quale ricade il vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano paesaggistico. L'area CISAM è, inoltre, ricompresa nel

sito di interesse comunitario (SIC) Selva Pisana, ai sensi delle direttive europee per la tutela degli habitat e della fauna;

il territorio di Pisa ospita numerose strutture militari e caserme, in buona parte sottoutilizzate e in aree in cui è consentito dagli strumenti di programmazione e regolamentazione urbanistica di procedere ad ampliamenti e rifunzionalizzazioni,

impegna il Governo

ad attivarsi con urgenza al fine di favorire l'interruzione dell'iter procedurale avviato e di individuare modalità alternative di realizzazione dell'opera di cui in premessa, anche attraverso il riuso delle numerose strutture e aree già destinate alle attività del Ministero della Difesa nella zona e comunque fuori dal territorio del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e riducendo al minimo l'impatto ambientale ed economico, in ragione della priorità politica della minimizzazione del consumo di suolo e della crisi sociale e della finanza pubblica da cui il Paese è investito;

a promuovere un confronto politico trasparente, informato e ragionato sulla proposta fatta o sulle eventuali ulteriori proposte, fornendo i necessari dettagli progettuali in tempi compatibili con le necessità del dibattito pubblico e dei processi deliberativi agli enti interessati e alla cittadinanza.

EMENDAMENTI

5.0.1

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Autorizzazione di spesa per il completamento delle linea ferroviaria pontremolese)

1. Al fine di garantire il rapido completamento della tratta Parma-Vicofertile della linea ferroviaria pontremolese è autorizzata la spesa di 113 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la realizzazione delle tratte successive e il completamento della linea ferroviaria interessata, di 500 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 113 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto 113 milioni di euro per l'anno 2024, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 settembre 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 113 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 novembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie;

b) quando a 500 milioni di euro per l'anno 2025, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

5.0.2

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti a sostegno delle imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria)

1. Al fine di sostenere le imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria, lo stanziamento a valere sulle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 11, comma

2-*bis*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e iscritte sul capitolo 1274 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2026. Alle coperture si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare dal medesimo articolo e iscritte sul medesimo capitolo per l'annualità 2027. Dalla misura non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

5.0.3

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«5-*bis*.

(Disposizioni per il completamento della tratta ferroviaria Roma Pescara)

1. Nelle more del completamento della velocizzazione della tratta ferroviaria Roma Pescara e in conformità con il protocollo di intesa sottoscritto nel marzo 2022 tra ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Abruzzo, Regione Lazio ed Rfi spa, a decorrere dall'anno 2024, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Regione Abruzzo che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A-24-A25. L'esenzione è prevista per i possessori di *Telepass* che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione.».

3. Agli oneri derivanti dai commi 10-*bis* e 10-*ter* valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.4

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «intemperie stagionali» sono aggiunte le seguenti: «a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere».

Art. 6

6.1

FURLAN, NICITA, BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Siciliana dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, per i residenti della Regione Siciliana, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra la città di Messina e Villa S. Giovanni, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.

6.2

SENSI, D'ELIA, LORENZIN, BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.3

MELONI, NICITA, BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2023, gli oneri di servizio pubblico. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

6.4

NICITA, BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia, a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto «Vincenzo Bellini» di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna, con conseguenti ricadute per i passeggeri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri ai luoghi di destinazione ove costretti ad atterrare in altre tratte, nonché la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le risorse aggiuntive con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da stanziare a tal fine.

6.5

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 700 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e per 300 milioni di euro per il 2025 e 800 milioni di euro per il 2026 a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i

sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 700 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026. Entro il 30 settembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 800 milioni di euro per l'anno 2026.

6.6

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.7

PARRINI, BASSO, ZAMBITO, FRANCESCHELLI, IRTO, FINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento della tranvia di Firenze, con assegnazione delle risorse allo stato di previsione al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13, Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile», cap. 7140. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.8

SENSI, PARRINI, BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro, del cap. 7140, relativamente alla tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro del cap. 7416 - metropolitana di Roma, della Missione 13, Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.9

GELMINI

All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:«2-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie di mobilità, locali e regionali, istituite per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, tali enti, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello.

Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma

1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

ORDINE DEL GIORNO

G6.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premesso che:

l'articolo 6 reca "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale". La mobilità delle persone e delle merci rappresenta uno dei problemi più critici dello sviluppo sostenibile. L'insieme dei trasporti rappresenta la maggior parte dell'inquinamento atmosferico e contribuisce almeno per un quarto del totale alle emissioni di anidride carbonica e per circa il 50% delle polveri sottili, elementi molto gravi per la salute umana;

il trasporto pubblico locale rappresenta per una città quello che l'apparato circolatorio rappresenta per l'organismo umano. Il benessere economico e sociale, di un'area urbana dipende dalla sua efficienza, funzionalità, fluidità e capillarità;

considerato che:

il trasporto pubblico capitolino è affidato ad Atac S.p.A.1 e Roma Tpl s.c.a.r.l. 2. Il servizio di competenza Atac viene svolto con un parco mezzi che al 31.12.2020 ammonta a 2.845 vetture (+0,4% rispetto al 2019). I mezzi di superficie sono 2.287 (+1,3% rispetto al 2019), di cui 2.123 autobus³ e 164 tram, mentre la dotazione della metropolitana è di 93 treni per un totale di 558 vetture (-3,1% rispetto al 2019), con più di 8mila fermate. Come è noto a parte i residenti la città è attraversata da milioni di persone che vi transitano per turismo, lavoro, viste sanitarie, studi ecc;

la mobilità veicolare privata rappresentata da autoveicoli e motocicli a Roma conta numeri esternamente rilevanti. A Roma circolano 1,77 milioni di autovetture e 385.000 motocicli. Roma è al primo posto tra gli otto più grandi comuni italiani con 643 auto ogni 1.000 abitanti, e un parco veicolare caratterizzato anche da mezzi molto vetusti;

considerato che:

dal 31 ottobre 2024 entrerà in vigore la delibera Delibera 371/2022, che prevede una limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti entro una fascia detta fascia verde, estremamente ampia; questo richiederà una efficacia, una efficienza e una pervasività del tpl romano che attualmente non è riscontrabile nel servizio offerto. Al contempo, i principali giornali della Capitale riportano la notizia secondo cui il biglietto dell'Atac Bit aumenterà da 1,50 a 2 euro. Aumentano anche il biglietto giornaliero (da 7 a 9,30 euro) e quello valido due giorni (da 12,50 a 16,70). Lo stesso vale per quello da 72 ore (da 18 a 24 euro) e il settimanale (da 24 a 32 euro). L'azienda Atac ha reso noto che per evitare gli aumenti servirebbero circa 22 milioni di euro;

Impegna il Governo:

al fine di scongiurare la strutturale carenza di risorse per il trasporto pubblico di Roma Capitale ed evitare l'aumento del costo dei biglietti, ad includere tra i destinatari della ripartizione del fondo di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche Roma Capitale aggiornando il criterio di riparto e la quota aggiuntiva spettante alla capitale.

EMENDAMENTI

6.0.1

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.»

6.0.2

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.

6.0.3

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.

6.0.4

PIRONDINI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Benefici in materia di mobilità)

1. Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del viadotto Polcevera, cosiddetto Ponte Morandi, del 14 agosto 2018 e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A7, A10, A12, A26, non si applicano i pedaggi autostradali previsti nelle suddette tratte».

6.0.5

PIRONDINI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Benefici in materia di mobilità)

1. Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del viadotto Polcevera, cosiddetto Ponte Morandi, del 14 agosto 2018 e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A7, A10, A12, A26, i

pedaggi autostradali si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte".

6.0.6

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Benefici in materia di mobilità)

1. Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del viadotto Polcevera, cosiddetto Ponte Morandi, del 14 agosto 2018 e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A7, A10, A12, A26, i pedaggi autostradali si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte.

6.0.7

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario merci)

1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2027, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'en-

trata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo.».

Art. 6-bis

6-bis.0.1

MALPEZZI, BASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter. *(Ferrovia Pontremolese)*

1. Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale e al fine di realizzare il raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 si provvede:

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.»

6-bis.0.2

FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Progettazione e realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Poggibonsi)

1. Al fine di assicurare la progettazione e la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Poggibonsi è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

a) quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.»

Art. 7

7.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: opera in deroga con le seguenti: è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e, dopo le parole: legge 11 maggio 2012, n. 56, inserire le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.

7.2

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: opera in deroga con le seguenti: è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e, dopo le parole: legge 11 maggio 2012, n. 56, inserire le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

7.3

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: opera in deroga con le seguenti: è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e, dopo le parole: legge 11 maggio 2012, n. 56, inserire le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.

7.4

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "opera in deroga", con le seguenti: "è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione,".

7.5

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026 con le seguenti: 10.015.000 per l'anno 2024 e 15.015.000 per ciascuna annualità 2025 e 2026.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e quanto a 3 milioni di euro per il 2024 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.6

FRANCESCHELLI, BASSO, ZAMBITO, PARRINI, IRTO, FINA

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello - area ex Sito-co», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di «Orbe-

tello - area ex Sitoco» e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2024.

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani con le seguenti: nei siti di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani e Orbetello - area ex Sitoco.

7.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti

di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti, i tempi di esecuzione e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano

le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

7.0.2

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti, i tempi di esecuzione e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Art. 8

8.1

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

8.2

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G8.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

l'articolo 8 del provvedimento in esame provvede a modificare l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO₂, istituendo due nuovi organi autonomi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE): il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO₂ (Comitato CCS) e la Segreteria tecnica CCS (dall'acronimo dell'inglese *Carbon Capture and Storage*) e ne sono disciplinati i

compiti, la composizione, il funzionamento, la nomina dei membri e i relativi compensi;

per avere un impatto significativo nella lotta ai cambiamenti climatici, la capacità di sequestro della CO₂ tramite CCS a livello globale dovrebbe attestarsi mediamente attorno ai 12 miliardi di tonnellate l'anno, un livello 260 volte superiore all'attuale. Non vi è un solo indicatore economico o tecnologico che suggerisca che si tratti di un obiettivo ragionevolmente raggiungibile nei tempi necessari per incidere nella lotta al cambiamento climatico;

dal 2009 i Governi di tutto il mondo hanno stanziato 8,5 miliardi di dollari per progetti CCS e tuttavia, solo il 30 per cento di questi finanziamenti è stato speso perché i progetti non sono riusciti a decollare. Numerosi progetti in tutto il mondo sono stati abbandonati per insostenibilità economica o problemi tecnici;

per restare nel contesto europeo, nel 2018 la Corte dei conti europea ha fortemente criticato l'Unione europea per avere speso 424 milioni di euro in progetti CCS fallimentari che non sono riusciti nell'obiettivo di diffondere la tecnologia nel vecchio continente;

il processo CCS la separazione della CO₂ e ogni singolo stadio del processo CCS richiede molta energia termica e/o elettrica. Dalla separazione della CO₂ al trasporto (per ridurre adeguatamente il volume, la CO₂ viene preferibilmente trasportata in forma liquida e questo richiede basse temperature ed elevate pressioni) fino all'iniezione di CO₂ nel sottosuolo - tipicamente a una profondità tra i mille e i 3 mila metri - ha un costo energetico rilevante;

il rischio di fuga della CO₂ dai depositi CCS attraverso le strutture geologiche esistenti o a seguito di eventi naturali come terremoti, che possono avvenire anche in futuro, pongono un ulteriore elemento di forte criticità e di incertezza sul comportamento a lungo termine di enormi quantità di CO₂ iniettate nel sottosuolo,

impegna il Governo:

ad astenersi dall'adottare ulteriori iniziative volte a indirizzare risorse pubbliche al finanziamento o al sostegno di progetti di stoccaggio della CO₂ nel nostro Paese, continuando a promuovere e sostenere con incentivi e agevolazioni la crescita della produzione di energia da fonte rinnovabile per aumentare la potenza di generazione da FER nei prossimi anni al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e di decarbonizzazione fissati in ambito europeo.

EMENDAMENTI

Art. 9

9.0.1

GELMINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e di qualificazione delle stazioni appaltanti)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 1, le parole «a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti «alle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a)»;

b) all'articolo 62, comma 18, le parole "La progettazione," sono soppresse;

c) all'articolo 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, le parole "la progettazione e " sono soppresse;

2. al comma 5, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

a) la capacità di preparazione tecnico-amministrativa e di controllo della procedura di affidamento.

b) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera."

3. al comma 6, le parole "progettazione e" sono soppresse;

4. al comma 7, alinea, le parole "la progettazione e" sono soppresse;

5. al comma 7, lettera c), la parola "progettazione," è soppresa;

d) all'articolo 225, dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. La disposizione di cui all'art. 43, comma 1, non si applica alle procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione prima del 1° gennaio 2025.»;

e) all'Allegato II.4, sono apportate le seguenti modifiche: 1. all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti" sono sostituite dalle seguenti ""in uno degli ambiti previsti dall'art. 63, comma 5, del Codice". Conseguentemente, le lettere a) e b) sono abrogate.

b) al comma 3, le parole "negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2." sono sostituite dalle seguenti "nell'ambito di cui all'art. 63, comma 5, lettera a) del Codice.";

2. all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole "la progettazione e" sono soppresse;

b) al comma 1, le parole "la progettazione e" sono soppresse;

c) al comma 6, le parole "progettare e" sono soppresse;

3. All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole "alla progettazione e" sono soppresse;

b) al comma 1, alinea, le parole "la progettazione e" sono soppresse;

c) al comma 1, lettera b), le parole "alla progettazione e" sono soppresse;

4. All'articolo 5, alla rubrica, le parole "alla progettazione e" sono soppresse;

5. All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole "alla progettazione e " sono soppresse;

b) al comma 1, alinea, le parole "la progettazione e" sono soppresse;

c) al comma 1, lettera b), le parole "alla progettazione e" sono soppresse;

6. All'articolo 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono soppresse le parole "per la progettazione e ";

b) al comma 3, sono soppresse le parole "la progettazione e";

7. All'articolo 10, comma 2, le parole "la progettazione," sono soppresse".

9.0.2

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e di qualificazione delle stazioni appaltanti)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 1, le parole: «a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)* e comma 2, lettera *a)*»;

b) all'articolo 62, comma 18, sono soppresse le parole: «La progettazione,»;

c) all'articolo 63, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;

2) al comma 5, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* la capacità di preparazione tecnico-amministrativa e di controllo della procedura di affidamento.;

b) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.»;

3) al comma 6, sono soppresse le parole: «progettazione e»;

4) al comma 7, alinea, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;

5) al comma 7, lettera *c)*, sono soppresse le parole: «progettazione,»;

d) all'articolo 225, dopo il comma 9, è introdotto il seguente comma: «9-bis. La disposizione di cui all'articolo 43, comma 1, non si applica alle procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione prima del 1° gennaio 2025.»;

e) all'Allegato II.4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti: *a)* progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure; *b)* esecuzione dei contratti.» sono sostituite dalle seguenti «in uno degli ambiti previsti dall'articolo 63, comma 5, del Codice»;

b) al comma 3, le parole: «negli ambiti di cui alla lettera *a)* del comma 2.» sono sostituite dalle seguenti «nell'ambito di cui all'art. 63, comma 5, lettera *a)* del Codice.»;

- 2) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dalla rubrica sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
 - b) al comma 1, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
 - c) al comma 6, sono soppresse le parole: «progettare e»;
- 3) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dalla rubrica sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
 - b) al comma 1, alinea, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
 - c) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
- 4) all'articolo 5, nella rubrica sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
- 5) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nella rubrica sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
 - b) al comma 1, alinea, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
 - c) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
- 6) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, sono soppresse le parole: «per la progettazione e»;
 - b) al comma 3, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
- 7) all'articolo 10, comma 2, sono soppresse le parole: «la progettazione»,».

Art. 10

10.1

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Sopprimere l'articolo.

10.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere i commi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

10.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 1000 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 800 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

10.4

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche.

10.5

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole "e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche", con le seguenti: ", riforestazione e transizione energetica, con esclusione di progetti e investimenti, in tutte le fasi della catena del valore (upstream, midstream e downstream), che riguardino direttamente o indirettamente carbone, gas e petrolio e le fonti energetiche climalteranti."

10.6

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'autorizzazione ai finanziamenti di cui al comma 5 è concessa previa presentazione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

10.7

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: a un Comitato tecnico con le seguenti: alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

Conseguentemente:

a) al comma 7, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.

b) ovunque ricorra, sostituire le parole: Comitato tecnico con le seguenti: Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

10.8

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

"Per ogni intervento la delibera di procedibilità, di cui al precedente periodo, include una valutazione ex ante ed ex post dell'impatto ambientale, sociale ed economico. La valutazione è realizzata anche mediante il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico."

10.9

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da due rappresentanti del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante dell'ISPRA.

10.10

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per gli interventi relativi a quanto disposto dal comma 11, ai fini della verifica della coerenza con le finalità istitutive del Fondo italiano per clima, il Comitato tecnico coordina il processo di valutazione ex ante, il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione finale degli impatti climatici degli interventi inclusi nel Piano Mattei e valere sulle risorse del Fondo italiano per il clima. Le valutazioni degli impatti climatici sono elaborate autonomamente dall'ISPRA in coordinamento con il sistema pubblico della ricerca. Ai fini di una corretta valutazione degli interventi, viene applicata la metodologia dei Rio Makers-OCSE.

10.11

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per gli interventi relativi a quanto disposto dal comma 11, ai fini della verifica della coerenza con le finalità istitutive del Fondo italiano per clima, il Comitato tecnico coordina il processo di valutazione ex ante, il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione finale degli impatti climatici degli interventi inclusi nel Piano Mattei e valere sulle risorse del Fondo italiano per il clima. Le valutazioni degli impatti climatici sono elaborate autonomamente dall'ISPRA in coordinamento con il sistema pubblico della ricerca. Ai fini di una corretta valutazione degli interventi, viene applicata la metodologia dei Rio Makers-OCSE.

10.12

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale *aggiungere le parole:* e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

10.13

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole "e della cooperazione internazionale", aggiungere le seguenti: " , acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,".

10.14

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

" , sulla base di criteri di ammissibilità dei progetti, che devono essere volti a selezionare gli investimenti sulla base della loro effettiva capacità di contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici."

10.15

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Al fine di garantire la trasparenza dei processi di approvazione e pubblico scrutinio degli interventi di cui al comma 5 è istituita sul sito istituzionale del Fondo Italiano per il Clima un'apposita sezione dedicata al Piano Mattei per l'Africa."

10.16

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'orientamento strategico e le priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui al comma 11, non possono interessare attività in contrasto con le finalità del Fondo italiano per il clima, ovvero attività climalteranti quali ricerca, coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti petroliferi, gas naturale, gas liquefatto e biocarburanti.

10.17

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'orientamento strategico e le priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui al comma 11, non possono interessare attività in contrasto con le finalità del Fondo italiano per il clima, ovvero attività climalteranti quali ricerca, coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti petroliferi, gas naturale, gas liquefatto e biocarburanti.

10.18

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. Per le finalità di cui al comma 11, è istituito il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, delle finalità e degli obiettivi dal Piano Mattei, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentatività e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo."

10.19

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, dopo le parole: «comma 1, lettera d)», sono aggiunte le seguenti: «con particolare riguardo ai finanziamenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89».

ORDINI DEL GIORNO

G10.1

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

con l'articolo 10 del provvedimento viene definito un procedimento di concessione di finanziamenti, da parte della Cassa depositi e prestiti, assistiti dalla garanzia dello Stato, per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei, in misura pari all'80 per cento per singolo intervento e viene altresì stabilito (comma 11) che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei;

secondo quanto più volte espresso dal Governo con il Piano Mattei si manifesta l'esigenza di costruire un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurez-

za, favorendo la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal piano,

impegna il Governo:

ad istituire il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione delle finalità e degli obiettivi dal Piano Mattei, nonché all'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi.

G10.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai Commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

con l'articolo 10 del provvedimento viene definito un procedimento di concessione di finanziamenti, da parte della Cassa depositi e prestiti, assistiti dalla garanzia dello Stato, per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei, in misura pari all'80 per cento per singolo intervento e viene altresì stabilito (comma 11) che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo, 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei;

il Fondo italiano per il clima ha, e dovrebbe mantenere, la finalità esclusiva di finanziare progetti di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, questo perché rappresenta il principale strumento pubblico per perseguire l'impegno dell'Italia (e di tutti gli altri Paesi OCSE) di mobilitazione della finanza per il clima;

ad avviso dei firmatari del presente atto, l'ampiezza e la diversità delle finalità del Piano Mattei potrebbero portare all'utilizzo delle risorse del Fondo italiano per il clima per perseguire obiettivi non pienamente compati-

bili con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, dell'Unione europea e dell'Italia in materia di cambiamento climatico, deviando le risorse verso progetti che, pur essendo importanti per lo sviluppo economico e sociale dell'Africa, non contribuiscono direttamente alla mitigazione delle emissioni di gas serra o all'adattamento ai cambiamenti climatici;

Lo stesso decreto in esame conferisce potere di delibera sull'ammissibilità dei progetti da finanziare a un comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della struttura di missione del Piano Mattei e tale scelta introduce un ulteriore rischio di deviazione dalle finalità climatiche delle risorse del Fondo, poiché il comitato tecnico non ha evidentemente il mandato di perseguire gli obiettivi del Fondo italiano per il clima, ma quelli, più ampi, del Piano Mattei,

impegna il Governo:

a definire e rendere pubblica quanto prima la quantità esatta di risorse del Fondo italiano per il clima che verranno effettivamente destinate al Piano Mattei, garantendo la totale trasparenza nella destinazione di tali fondi e nei criteri di ammissibilità dei progetti, che dovranno essere volti a selezionare gli investimenti sulla base della loro effettiva capacità di contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

G10.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

con l'articolo 10 del provvedimento viene definito un procedimento di concessione di finanziamenti, da parte della Cassa depositi e prestiti, assistiti dalla garanzia dello Stato, per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei, in misura pari all'80 per cento per singolo intervento e viene altresì stabilito (comma 11) che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'ar-

articolo 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei;

il Fondo italiano per il clima ha, e dovrebbe mantenere, la finalità esclusiva di finanziare progetti di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, questo perché rappresenta il principale strumento pubblico per perseguire l'impegno dell'Italia (e di tutti gli altri Paesi OCSE) di mobilitazione della finanza per il clima;

ad avviso dei firmatari del presente atto, l'ampiezza e la diversità delle finalità del Piano Mattei potrebbero portare all'utilizzo delle risorse del Fondo italiano per il clima per perseguire obiettivi non pienamente compatibili con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, dell'Unione europea e dell'Italia in materia di cambiamento climatico, deviando le risorse verso progetti che, pur essendo importanti per lo sviluppo economico e sociale dell'Africa, non contribuiscono direttamente alla mitigazione delle emissioni di gas serra o all'adattamento ai cambiamenti climatici;

lo stesso decreto in esame conferisce potere di delibera sull'ammissibilità dei progetti da finanziare a un Comitato Tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei e tale scelta introduce un ulteriore rischio di deviazione dalle finalità climatiche delle risorse del Fondo, poiché il Comitato Tecnico non ha evidentemente il mandato di perseguire gli obiettivi del Fondo italiano per il clima, ma quelli, più ampi, del Piano Mattei,

impegna il Governo

a garantire che tra i criteri di valutazione dei progetti per la concessione di finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti sia assunto il criterio di esclusione del finanziamento di progetti del settore petrolifero e del gas che non perseguono evidentemente obiettivi propri del Fondo italiano per il clima.

EMENDAMENTI

10.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Green Corridor)

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (*TangerMed*) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 12

12.1

GELMINI

Sopprimere l'articolo.

12.2

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere l'articolo.

12.3

PIRONDINI, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis). Nell'ambito delle federazioni sportive federate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i vincoli sportivi sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono eccedere la durata di una stagione sportiva qualora stipulati fra un atleta minorenni o non professionista e una società non associata a una delle leghe o divisioni professionistiche.

1-ter. I vincoli sportivi di durata superiore a una stagione sportiva già vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano in ogni caso la loro efficacia alla data del 1° luglio 2025, salvo apposita sottoscrizione ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile.

1-quater. Nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento, entro il termine della stagione sportiva in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le singole federazioni adeguano i rispettivi regolamenti federali e le conseguenti norme organizzative interne con le rispettive sanzioni, sulla base di principi e criteri direttivi stabiliti dal CONI ai sensi di un regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.4

GELMINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «della professione di agente sportivo» sono aggiunte le seguenti: «e di direttore sportivo»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) direttore sportivo: il soggetto che svolge per conto delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo o amministrativo delle stesse, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti tra società e atleti o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti ed il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della federazione nazionale sportiva professionistica o dilettantistiche;»;

c) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente: «Art. 3-bis. (Direttore sportivo) 1. Il direttore sportivo è il soggetto che svolge per conto delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo o amministrativo delle stesse, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti tra società e atleti o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti ed il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della federazione nazionale sportiva.»;

d) all'articolo 4:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi e Registro nazionale dei direttori sportivi»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, e il Registro nazionale dei direttori sportivi, al quale deve essere iscritto il direttore sportivo, ai fini dello svolgimento delle professioni di cui all'articolo 3»;

3) al comma 3 dopo le parole: «della professione di agente sportivo» sono aggiunte le seguenti: «e di direttore sportivo»;

4) al comma 4 la parola «Registro» è sostituita da «Registri» ovunque compaia, e dopo le parole: «di copertura assicurativa» sono aggiunte le seguenti: «laddove prevista».

1-ter. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati precedentemente il 30 giugno 2024."

12.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi)

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, dopo le parole: «a seguito del superamento» sono aggiunte le seguenti: «in Italia, ovvero presso altre nazioni per cui sussiste un accordo di riconoscimento reciproco».

12.0.2

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Educatori dei servizi per l'infanzia)

1. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dell'articolo 4 le parole: «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché» sono sostituite con le seguenti: «di cui»;

c) all'articolo 10, comma 2, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «entro centottanta giorni»;

d) all'articolo 11, lettera *b)*, il numero 1) è soppresso.

12.0.3

GELMINI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis

(Educatori dei servizi per l'infanzia)

1. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1, le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché" sono sostituite dalle seguenti "di cui". Conseguentemente, alla rubrica, le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65" sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 2, le parole "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro centottanta giorni";

c) all'articolo. 11, comma 1, lettera b), il punto 1) è soppresso."

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 131 (pom.) del 31/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2024

131ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante e per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1206\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento in titolo è già inserito nel calendario dell'Aula del Senato per lunedì 5 agosto.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a domani, 1º agosto, alle ore 12, e di convocare una nuova seduta sempre per domani, 1º agosto, alle ore 13, o al termine dei lavori dell'Aula, se successivo.

La Commissione conviene.

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, che è suddiviso in quattro capi recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di: infrastrutture di interesse strategico; investimenti di interesse strategico; efficienza del procedimento penale e sport.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di concessionarie autostradali.

In particolare, il comma 1 prevede che le concessionarie per le quali la scadenza del periodo regolatorio quinquennale intervenga nel corso dell'anno 2024 siano tenute a presentare le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari entro il 31 luglio 2024. L'aggiornamento dei piani presentati entro tale termine è perfezionato entro il 31 dicembre 2024.

Il comma 2 modifica la disciplina dell'individuazione del corrispettivo dovuto da ANAS a Società Autostrada Tirrenica per l'acquisto dei progetti relativi all'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, previsto dal decreto-legge n. 121 del 2021, stabilendo che tale corrispettivo sia determinato sulla base di una valutazione documentale e contabile affidata a una primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio.

I commi da 2-*bis* a 2-*sexies* recano disposizioni relative alla A22 Brennero-Modena. In particolare, il comma 2-*bis* prevede che le procedure per l'affidamento delle relative concessioni debbano essere bandite entro il 31 dicembre 2024. I commi 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinqies* autorizzano la società Autobrennero s.p.a. a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a euro 232.776.612 a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualità successive al 31 dicembre 2022 la somma dovuta è determinata nella percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio della società regolarmente approvati. Infine, il comma 2-*sexies* autorizza la società titolare della concessione di costruzione e gestione della A22 ad accantonare una quota anche prevalente dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilità, anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale.

L'articolo 2 apporta una serie di modifiche al decreto-legge n. 35 del 2023 in materia di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

In primo luogo, si elimina il termine del 31 luglio 2024 per l'approvazione del progetto esecutivo, prevedendo, in suo luogo, che l'approvazione possa avvenire anche per fasi costruttive.

Si prevede che il costo complessivo dell'opera si collochi nel limite massimo delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società concessionaria a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023.

Vengono modificati i criteri per la determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi, funzionale al calcolo dell'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale e, conseguentemente, all'adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi.

Si prevede che la quantificazione dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale.

Si introduce il termine del 31 dicembre 2024 per l'approvazione, da parte del CIPESS, delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di VIA, del progetto definitivo, del piano economico-finanziario e di altri documenti. Vengono disciplinate le procedure di esproprio e i relativi indennizzi.

La società concessionaria viene infine autorizzata ad avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L'articolo 3, commi da 1 a 4, prevede l'adozione di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi del decreto-legge "sblocca cantieri", nonché a quelli individuati nell'Allegato I al decreto in esame, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge. Vengono disciplinati i criteri nel rispetto dei quali è predisposto il piano di razionalizzazione, consistenti nella riduzione del numero dei commissari, nell'individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi, nella revoca dei commissari nominati tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti e nella nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.

Il comma 5 demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica il compito di individuare le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023, attuativo della direttiva (UE) 2021/1187 (realizzazione delle opere della rete TEN-T) per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI e ANAS.

I commi 6, 7 e 8 istituiscono presso il MIT l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali e ne disciplinano la composizione.

Il comma 8-*bis* amplia i poteri del commissario straordinario per il completamento dei lavori del nodo

ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova.

Al fine di consentire l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, l'articolo 4, commi da 1 a 3, autorizza il Presidente dell'Autorità a: conferire incarichi di livello dirigenziale generale anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione della durata massima di un anno; deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento; avvalersi del supporto del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto-Adige e il Friuli-Venezia Giulia; avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria, a cui può partecipare il personale in organico presso amministrazioni pubbliche.

Il comma 4 dispone un contributo straordinario di 750.000 euro, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Il comma 4-*bis* concede un contributo straordinario di 500.000 euro, per l'anno 2024, alla Fondazione Teatri di Piacenza.

L'articolo 5, comma 1, autorizza un finanziamento complessivo di 393 milioni, per il periodo 2024-2034, per consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.

Il comma 2 autorizza la spesa di 150 milioni per l'anno 2024 per la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

Il comma 2-*bis*, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova SS 729 Sassari-Olbia, proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale è previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, alle condizioni previste dall'ordinanza di protezione civile n. 56 del 2013. Il comma 2-*ter* dispone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato, degli interventi e delle relative spese che saranno effettuati nel corso dell'anno 2024.

Il comma 3 autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per l'intervento "Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I lotto)". Al finanziamento della spesa si provvede mediante residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito presso il MIT.

Il comma 3-*bis* proroga i termini per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.

Il comma 4-*bis* prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale del porto di Tremestieri (Messina), con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge "sblocca cantieri".

Il comma 4-*ter* prevede che il personale dipendente a tempo indeterminato del MIT possa essere collocato in aspettativa per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. I posti vacanti risultanti dalle aspettative concesse possono essere coperti con contratti a tempo determinato o di apprendistato per la durata massima di 36 mesi e, comunque, per un periodo non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, in favore di soggetti altamente specializzati nella trasformazione digitale.

Il comma 4-*quater* concede al comune di Pisa un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per il completamento delle opere di consolidamento delle sponde e il recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno.

Il comma 4-*quinqies* autorizza la spesa di 7 milioni di euro, per l'anno 2024, per la realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione "Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala" di Milano.

Il comma 4-*sexies* modifica la disciplina finalizzata ad assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sul Ponte Nord di Parma e concede al Comune di Parma un contributo di 2 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Il comma 4-*septies* autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova per il completamento dell'intervento "Regione Liguria-Begato" nell'ambito del PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare).

L'articolo 6 prevede che Cassa depositi e prestiti, previa autorizzazione del MIT, possa erogare entro il 31 dicembre 2028 le somme residue relative ai mutui concessi per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento degli stessi mutui, al fine di assicurare il completamento delle opere ammesse al contributo o destinatarie dei mutui.

L'articolo 6-*bis* esclude i rotabili in servizio da almeno 25 anni dal divieto di circolazione dei vagoni dotati di *toilette* a scarico aperto adibiti a trasporto passeggeri, che opererà a decorrere dal 1° gennaio 2026.

L'articolo 7 prevede la nomina di un commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani, che subentrerà al prefetto di Genova.

Il commissario straordinario opererà in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea

Al fine di consentire le attività e i compiti di cui all'articolo in esame è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 8 modifica l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO₂, istituendo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO₂ (Comitato CCS) e la Segreteria tecnica CCS.

L'articolo 9 destina 70 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2025 e il 2027, per il completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica - Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, e 50 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029, a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.

Nel Capo II - in materia di investimenti di interesse strategico - l'articolo 10 reca misure urgenti per il sostegno della presenza delle imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

In particolare, i commi da 1 a 4 prevedono che le disponibilità del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 possano essere utilizzate, nel limite di 200 milioni, per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici nonché produttivi o commerciali.

I commi da 5 a 10 autorizzano Cassa depositi e prestiti, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti a valere sulla gestione separata al fine di sostenere iniziative e progetti nell'ambito del Piano Mattei.

Il comma 11 demanda ad un DPCM la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei.

Infine, il comma 12 rifinanzia di euro 50 milioni per l'anno 2024 il Fondo rotativo per operazioni di venture capital.

Nel Capo III si trova il solo articolo 11 che reca alcune modifiche agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale in materia di giudizio in cassazione, finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le

richieste di trattazione orale del ricorso.

Nell'ambito del Capo IV, l'articolo 12 proroga dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine a decorrere dal quale sono eliminate le limitazioni alla libertà contrattuale degli atleti (abolizione del vincolo sportivo) per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono iscritti a intervenire in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ([n. 161](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che è già stato trasmesso a tutti i senatori nella giornata di ieri. Comunica inoltre che i senatori Basso, Irto e Fina hanno presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato, al quale ha aggiunto la firma la senatrice Aurora Florida, la quale aveva a sua volta già presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 17 luglio.

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) comunica di avere valutato con attenzione i due schemi di pareri alternativi testé citati dal Presidente, oltre a tre proposte di modifica del suo schema fattele pervenire dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle.

In primo luogo, si dichiara disponibile ad accogliere nel proprio schema due osservazioni che recepiscono il contenuto della prima e dell'ultima condizione presenti nello schema di parere alternativo presentato dal Gruppo del PD.

Ritiene che non sia invece possibile accogliere la condizione posta dalla senatrice Aurora Florida nello schema di parere alternativo a sua prima firma, in quanto volta a sopprimere l'articolo 5, comma 7, lettera b), dello schema di decreto in esame, che prevede risorse necessarie per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Allo stesso modo, non sono accoglibili le questioni sollevate dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle. In particolare, la prima non può essere accolta in quanto fa riferimento alla riduzione dei costi dell'energia, che esula dall'oggetto della delega, e al rafforzamento del sistema di *cold ironing*, per il quale sono previsti specifici interventi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Anche la seconda, volta a prevedere una revisione del sistema di tassazione dei carburanti sintetici di origine fossile, non rientra nel perimetro della delega in base alla quale è stato presentato lo schema di decreto legislativo in esame.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), premesso di non condividere la valutazione della relatrice sul contenuto del suo schema di parere alternativo, chiede un chiarimento in merito ai criteri di ripartizione dei proventi delle aste di cui alla osservazione numero 1) dello schema di parere della relatrice.

La RELATRICE fornisce il chiarimento richiesto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) segnala che il suo Gruppo aveva sottoposto alla relatrice anche una terza richiesta, volta a sostituire le parole "autobus rispettosi del clima", contenuta alla fine

dell'osservazione numero 8), con le parole "autobus sostenibili".

La RELATRICE osserva che si tratta di una modifica solo lessicale, che rischia però di introdurre un elemento di imprecisione nel testo che l'osservazione in questione suggerisce al Governo.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) insiste per la richiesta, ritenendo che l'espressione "rispettosi del clima" sia eccessivamente generica, mentre il concetto di sostenibilità introduce un obiettivo più specifico e anzi precisa che l'espressione di cui si chiede l'inserimento è "ambientalmente sostenibili".

La RELATRICE dichiara di accogliere, oltre alle due suddette osservazioni tratte dallo schema alternativo presentato dal Partito Democratico, la richiesta del Gruppo del MoVimento 5 Stelle nei termini da ultimo illustrati dalla senatrice Sironi e presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul nuovo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) esprime la soddisfazione del suo Gruppo per l'accoglimento, da parte della relatrice, di due delle osservazioni proposte dal Partito democratico su un tema che ha un grande impatto sul sistema Paese.

Si augura però che vi siano altre occasioni per affrontare le questioni poste dal Pd nelle condizioni che non sono state accolte.

Sottolinea, in particolare, la questione del *cold ironing*, osservando che il PNRR si occupa del lato infrastrutturale dell'elettrificazione delle banchine, ma il tema posto oggi dal Pd è un altro. Gli operatori del settore hanno infatti lanciato un grido d'allarme che concerne il costo troppo elevato dell'energia elettrica, che rischia di rendere i porti italiani meno competitivi rispetto ad altre realtà straniere e di far perdere quote di traffico. Occorre dunque abbattere i prezzi dell'energia elettrica.

Si sofferma poi sulla condizione volta a chiedere l'abbassamento dei costi di trasporto di tutti i materiali di riciclo, ricordando l'importanza di questo settore per il nostro Paese e il fatto che la sua tutela abbia costituito un obiettivo trasversale di tutti gli europarlamentari italiani, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza.

Infine, sollecita una maggiore attenzione per il tema del tracciamento e della trasparenza, essendovi un rischio di inflazione elevata, specialmente sui prodotti che hanno una logistica integrata.

In conclusione, ringrazia la relatrice per l'apertura dimostrata nei confronti delle proposte delle opposizioni e annuncia l'astensione del suo Gruppo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ringrazia la relatrice per la sua disponibilità ad approfondire le questioni poste dall'opposizione ed esprime soddisfazione per l'accoglimento di una delle proposte del suo Gruppo.

Esprime invece rammarico per il mancato inserimento del riferimento al rafforzamento del *cold ironing* dei porti, osservando che il PNRR terminerà nel 2026 e che bisognerà dunque riflettere su come affrontare il tema in una prospettiva di più lungo periodo.

Annuncia infine il voto di astensione del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice, che risulta approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(1160) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori

(1166) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1136, adottato quale testo base, è differito a giovedì 19 settembre, alle ore 13.

Il seguito della discussione è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 1º agosto 2024, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 161

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (n. 161), esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) valuti il Governo, al fine di assicurare il pieno rispetto della disciplina eurounitaria in materia di utilizzo dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni, nonché in considerazione dell'ampliamento del sistema di scambio delle quote di emissioni a nuovi settori e dell'intervenuto riassetto delle attribuzioni dei Ministeri competenti, l'opportunità di aggiornare, anche modificando l'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, i criteri di ripartizione dei proventi delle aste, stabilendo che:
 - la quota destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui al comma 8 del citato articolo 23, sia pari a 600 milioni di euro annui;
 - la quota destinata al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia pari a 150 milioni di euro annui;
 - il 50 per cento dei proventi delle aste sia assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 2) valuti il Governo, in considerazione dell'ampliamento del sistema di scambio delle quote di emissioni a nuovi settori per i quali l'Autorità nazionale competente è il Comitato ETS, l'opportunità di incrementare il numero dei componenti la Segreteria tecnica del Comitato medesimo di un minimo di quattro esperti, tra quelli designati dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.;
- 3) valuti altresì il Governo l'opportunità di stabilire che, al pari di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame per il Comitato e la Segreteria tecnica ETS 2, anche il Comitato ETS e la relativa Segreteria tecnica possano beneficiare del supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- 4) valuti il Governo l'opportunità di apportare modificazioni all'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevedendo, in particolare, una riduzione delle sanzioni per i gestori degli impianti di ridotte dimensioni in caso di lievi ritardi nell'invio dei Piani di monitoraggio, e termini per la notifica delle violazioni da parte del Comitato più ampi e comunque compatibili con la verifica della residenza dei soggetti destinatari;
- 5) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare le attività ispettive del Comitato, anche apportando

- modificazioni all'articolo 33 del decreto legislativo n. 47 del 2020 volte a prevedere il supporto delle unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse attribuite dalla legislazione vigente;
- 6) valuti il Governo l'opportunità di conservare gli effetti delle deliberazioni adottate, nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, dal Comitato ETS ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in attuazione degli adempimenti previsti dalle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959;
- 7) valuti il Governo, all'articolo 5, comma 7, lettera c), numero 10), di modificare l'articolo 23, comma 7, lettera t), del decreto legislativo n. 47 del 2020, nel senso di prevedere che i proventi delle aste CO2 possano essere impiegati per investire in misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili, l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi;
- 8) valuti il Governo, all'articolo 5, comma 7, lettera c), numero 7), di modificare l'articolo 23, comma 7, lettera i), del decreto legislativo n. 47 del 2020 come di seguito indicato: "i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, nonché a forme e modalità di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus ambientalmente sostenibili";
- 9) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 1, capoverso "Capo V bis", di novellare l'articolo 42-undecies, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dallo schema in esame, prevedendo di destinare i proventi del sistema ETS 2 anche a misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero e basse emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica anche veloce per veicoli leggeri e pesanti, nonché pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni, e la diffusione nella rete distributiva di carburanti alternativi di cui al Regolamento UE 2023/1084 o a misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico, e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;
- 10) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 1, capoverso "Capo V bis", in relazione alle stringenti tempistiche anche connesse alla definizione dello schema di decreto legislativo in argomento, di garantire la possibilità di presentare il piano di monitoraggio e l'autorizzazione ad emettere entro il 30 settembre 2024 in luogo del 2 settembre 2024 previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2020 introdotto dallo schema in esame;
- 11) valuti il Governo di modificare gli allegati I e II del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevedendo che gli impianti che utilizzano biomassa assicurino il soddisfacimento dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001;
- 12) valuti il Governo di prevedere la possibilità per il soggetto regolamentato di distinguere, dal punto di vista contabile, il costo relativo al soddisfacimento degli obblighi in materia di ETS2 dal prezzo del prodotto;
- 13) valuti il Governo l'opportunità di recepire e dare attuazione al principio, statuito dalla direttiva europea ETS, secondo cui le risorse derivanti dalla vendita delle quote di emissione siano impiegate nei settori inclusi nell'ambito di applicazione della normativa con finalità ambientali;
- 14) valuti il Governo l'opportunità di prevedere - in considerazione del fatto che il trasporto merci contribuisce in modo sostanziale al processo di riduzione delle emissioni, favorendo il raggiungimento degli obiettivi fissati dal pacchetto "Fit for 55" - che una parte dei proventi derivanti dalla vendita di quote attraverso le aste sia indirizzata ad investimenti finalizzati ad incrementare le principali misure di incentivazione al trasporto ferroviario delle merci, utili al più rapido raggiungimento degli obiettivi comunitari di sostenibilità ambientale.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

161

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (n. 161), esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) valuti il Governo, al fine di assicurare il pieno rispetto della disciplina eurounitaria in materia di utilizzo dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni, nonché in considerazione dell'ampliamento del sistema di scambio delle quote di emissioni a nuovi settori e dell'intervenuto riassetto delle attribuzioni dei Ministeri competenti, l'opportunità di aggiornare, anche modificando l'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, i criteri di ripartizione dei proventi delle aste, stabilendo che:
 - la quota destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui al comma 8 del citato articolo 23, sia pari a 600 milioni di euro annui;
 - la quota destinata al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia pari a 150 milioni di euro annui;
 - il 50 per cento dei proventi delle aste sia assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 2) valuti il Governo, in considerazione dell'ampliamento del sistema di scambio delle quote di emissioni a nuovi settori per i quali l'Autorità nazionale competente è il Comitato ETS, l'opportunità di incrementare il numero dei componenti la Segreteria tecnica del Comitato medesimo di un minimo di quattro esperti, tra quelli designati dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.;
- 3) valuti altresì il Governo l'opportunità di stabilire che, al pari di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame per il Comitato e la Segreteria tecnica ETS 2, anche il Comitato ETS e la relativa Segreteria tecnica possano beneficiare del supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- 4) valuti il Governo l'opportunità di apportare modificazioni all'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevedendo, in particolare, una riduzione delle sanzioni per i gestori degli impianti di ridotte dimensioni in caso di lievi ritardi nell'invio dei Piani di monitoraggio, e termini per la notifica delle violazioni da parte del Comitato più ampi e comunque compatibili con la verifica della residenza dei soggetti destinatari;
- 5) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare le attività ispettive del Comitato, anche apportando modificazioni all'articolo 33 del decreto legislativo n. 47 del 2020 volte a prevedere il supporto delle unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse attribuite dalla legislazione vigente;
- 6) valuti il Governo l'opportunità di conservare gli effetti delle deliberazioni adottate, nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, dal Comitato ETS ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in attuazione degli adempimenti previsti dalle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959;
- 7) valuti il Governo, all'articolo 5, comma 7, lettera c), numero 10), di modificare l'articolo 23, comma 7, lettera t), del decreto legislativo n. 47 del 2020, nel senso di prevedere che i proventi delle aste CO2

possano essere impiegati per investire in misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili, l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi;

8) valuti il Governo, all'articolo 5, comma 7, lettera c), numero 7), di modificare l'articolo 23, comma 7, lettera i), del decreto legislativo n. 47 del 2020 come di seguito indicato: "i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, nonché a forme e modalità di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus rispettosi del clima";

9) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 1, capoverso "Capo V bis", di novellare l'articolo 42-undecies, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dallo schema in esame, prevedendo di destinare i proventi del sistema ETS 2 anche a misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero e basse emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica anche veloce per veicoli leggeri e pesanti, nonché pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni, e la diffusione nella rete distributiva di carburanti alternativi di cui al Regolamento UE 2023/1084 o a misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico, e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;

10) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 1, capoverso "Capo V bis", in relazione alle stringenti tempistiche anche connesse alla definizione dello schema di decreto legislativo in argomento, di garantire la possibilità di presentare il piano di monitoraggio e l'autorizzazione ad emettere entro il 30 settembre 2024 in luogo del 2 settembre 2024 previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2020 introdotto dallo schema in esame;

11) valuti il Governo di modificare gli allegati I e II del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevedendo che gli impianti che utilizzano biomassa assicurino il soddisfacimento dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001;

12) valuti il Governo di prevedere la possibilità per il soggetto regolamentato di distinguere, dal punto di vista contabile, il costo relativo al soddisfacimento degli obblighi in materia di ETS2 dal prezzo del prodotto.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BASSO, IRTO, FINA E Aurora FLORIDIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 161

La Commissione 8a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica),

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (A.G. 161)

premessi che:

il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU ETS) rappresenta uno dei principali strumenti della politica europea per il contrasto ai cambiamenti climatici. Il sistema EU ETS, istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei principali settori industriali e nel comparto dell'Aviazione;

l'EU ETS è un meccanismo di tipo "*cap and trade*" ovvero ovvero fissa un tetto massimo (cap) alla quantità totale di emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un

equivalente numero di quote che possono essere acquistate o vendute dagli operatori. Tali quote possono essere allocate a titolo oneroso, mediante aste pubbliche, o gratuito, mediante assegnazione diretta agli operatori che soddisfino determinati requisiti. L'obiettivo è la riduzione delle emissioni mediante una progressiva riduzione del quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori; tale sistema è stato recentemente modificato tramite l'adozione di diversi atti legislativi che estendono il campo di applicazione dell'originaria direttiva 2003/87/CE e rafforzano il meccanismo "*cap and trade*" al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1111 (c.d. legge UE sul clima);

in particolare, le direttive n. 958 e n. 959 del 2023, che fanno parte del pacchetto "Fit for 55", dispongono la graduale inclusione nell'ambito del sistema ETS delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 sono incluse le navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 sono incluse le navi da carico di stazza lorda tra 5.000 e 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate;

per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni allo Spazio economico europeo (SEE) fino al 2027. Nel 2025, se lo schema internazionale di regolazione delle emissioni derivanti dall'aviazione civile (cosiddetto CORSIA) non avrà prodotto risultati tangibili, la Commissione europea presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE (Spazio economico europeo);

è stato reso più stringente l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori inclusi nel sistema ETS, che passa da una riduzione del 43 per cento rispetto al 2005 a una riduzione del 62 per cento entro il 2030. Dal 2025 è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato, ma parallelo, (ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dalla direttiva del 2003 (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni). Tale nuovo sistema prevede un cap separato rispetto a quello dell'ETS e una propria traiettoria lineare di riduzione;

è stata, altresì, prevista la progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite di quote per le emissioni del settore aereo a circa il 60 per cento nel 2024 e al 40 per cento nel 2025, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026. Nel periodo 2024-2030 è tuttavia prevista l'assegnazione di quote gratuite per i voli soggetti ad obbligo di restituzione che utilizzano carburanti sostenibili. Inoltre, non sono state previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS 2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendita all'asta;

sempre nel 2023, il regolamento n. 956 ha introdotto il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (cosiddetto CBAM), è volto ad evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da Paesi extra Ue rendano nulli gli sforzi di riduzione all'interno dell'Unione e che permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti;

considerato che:

in linea con la delega al governo derivante dalla legge di delegazione europea 2022/2023, lo schema di decreto legislativo in argomento contiene le disposizioni per l'attuazione della Direttiva (UE) 2023/959 del parlamento europeo e del consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nonché della Direttiva (UE) 2023/958 del parlamento europeo e del consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

l'ampia revisione della direttiva 2003/87/CE implica la modifica di ampie parti del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, al fine di adeguare l'ordinamento interno al nuovo quadro giuridico europeo e

adattare l'impianto amministrativo in essere alle nuove e molteplici esigenze di regolazione;
rilevato che:

come evidenziato dalle audizioni, emerge dal combinato disposto tra la graduale cancellazione delle quote di emissione gratuite e l'estensione del sistema ETS anche ai settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dalla direttiva del 2003 (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni) un consistente aggravio di costi per le imprese e i settori coinvolti, seppure resi necessari per raggiungere gli obiettivi della neutralità climatica;

la normativa del Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System* - EU ETS) comporta, in particolare, una serie di criticità per il settore marittimo portuale con conseguente rischio di ridurre la competitività nel contesto internazionale;

la normativa che si intende introdurre con il provvedimento in esame fa emergere preoccupanti rischi di distorsione della concorrenza modale tra mare-ferro-gomma, nonché di distorsione del mercato geografico e di delocalizzazione dei traffici, soprattutto *transshipment*, dai porti italiani verso i porti extra UE, di ridurre l'impatto virtuoso generato dalle Autostrade del Mare e gli ottimi risultati in termini di sostenibilità, nonché l'efficacia degli investimenti dello Stato nel *Sea Modal Shift* ottenuti con misure come il marebonus. L'effetto ultimo potrebbe essere quello di ribaltare gli extra costi dell'EU ETS sui vari attori della catena logistico-portuale e, non da ultimo, sul mercato sino al consumatore finale;

il 17 giugno 2024 la Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 570 milioni di € per incentivare le navi a utilizzare l'elettricità erogata da reti elettriche terrestri quando sono ormeggiate nei porti marittimi. Nel quadro del regime, l'aiuto assume la forma di una riduzione fino al 100 per cento dei cosiddetti "oneri generali di sistema". Tali oneri sono inclusi nel prezzo dell'energia elettrica per finanziare determinati obiettivi di politica pubblica, tra cui le energie rinnovabili. La riduzione, pertanto, si tradurrà in un calo del prezzo dell'energia elettrica per gli operatori navali quando si riforniscono dell'energia elettrica erogata da reti elettriche terrestri e renderà competitivo il costo di questa energia elettrica rispetto al costo di quella prodotta a bordo utilizzando motori alimentati da combustibili fossili;

la suddetta misura, pertanto, incentiverà gli operatori navali a optare per una fornitura di energia elettrica più rispettosa dell'ambiente, evitando così emissioni significative di gas a effetto serra, inquinanti atmosferici ed emissioni di rumore;

inoltre, l'elettrificazione dei porti, mirata anche alla riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di anidride carbonica prodotte da traghetti e navi nei porti cittadini, è uno degli obiettivi del PNRR, nel quale sono previsti a questo scopo investimenti per 400 milioni di euro, assieme a 700 milioni di euro destinati a tale finalità dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Anche in considerazione degli obblighi per le navi derivanti dalla normativa europea, la costruzione di tali infrastrutture, oltre a migliorare la qualità dell'aria, serve a rendere i porti italiani più competitivi e stare al passo con gli scali di altri Paesi che stanno già procedendo rapidamente in tal senso;

nel recepimento delle suddette direttive è presente un principio fondamentale a cui dovrebbe essere dato particolare rilievo nella fase di recepimento proprio per dare soluzione ai suddetti rischi per i porti italiani, ossia il principio secondo cui le risorse derivanti dalla vendita delle quote d'emissione siano impiegate nei settori inclusi nell'ambito di applicazione della normativa con finalità ambientali;

il recepimento delle nuove disposizioni normative sul Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System* - EU ETS) possono rappresentare, altresì, una occasione per risolvere alcune criticità per il settore industriale del riciclo della carta e del cartone con conseguente miglioramento dell'efficacia e degli obiettivi posti a fondamento di tale settore. L'utilizzo di una parte dei proventi ETS in favore di tale settore consentirebbe alle imprese ivi operanti di avere a disposizione risorse economiche fondamentali per far funzionare sempre al meglio la raccolta e il riciclo di carta e cartone;

in via generale, nel recepimento delle direttive, appare opportuno prevedere che una quota della tassazione europea sulle emissioni climalteranti sia utilizzata per abbassare i costi di trasporto di tutti i

materiali di riciclo, in modo tale da riuscire a raggiungere due obiettivi: quello di aumentare il riciclo diminuendo i costi di trasporto e nello stesso tempo quello di utilizzare in maniera virtuosa questa tassazione per raggiungere più velocemente gli obiettivi europei. Altresì, appare necessario prevedere che una quota della tassazione europea sulle emissioni climalteranti sia utilizzata per rafforzare gli investimenti sul trasporto ferroviario delle merci al fine di raggiungere più rapidamente gli obiettivi della politica europea per il contrasto ai cambiamenti climatici.

esprime parere favorevole a condizione che:

- sia recepito e data attuazione al principio, statuito nella Direttiva UE ETS, secondo cui le risorse derivanti dalla vendita delle quote d'emissione siano impiegate nei settori inclusi nell'ambito di applicazione della normativa con finalità ambientali;
- sia previsto, in particolare, che una quota dei proventi ETS sia indirizzato al settore marittimo portuale al fine di (1) garantire un meccanismo di riduzione dei costi dell'energia elettrica che renda competitivo il sistema di *cold ironing* e la conseguente riduzione delle emissioni inquinanti nelle città portuali; (2) rafforzare la competitività del settore nel contesto internazionale, la concorrenza modale tra mare-ferro-gomma, nonché l'attrazione dei traffici verso i porti italiani;
- sia previsto, nell'ambito del recepimento delle nuove disposizioni normative sul Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System - EU ETS*), l'utilizzo di una parte dei proventi ETS in favore delle imprese del settore del riciclo di carta e di cartone al fine di dotarle di risorse economiche fondamentali per far funzionare sempre al meglio la raccolta e il riciclo di carta e cartone;
- in via generale, sia previsto che una quota della tassazione europea sulle emissioni climalteranti sia utilizzata per abbassare i costi di trasporto di tutti i materiali di riciclo, in modo tale da riuscire a raggiungere gli obiettivi di aumentare il riciclo diminuendo i costi di trasporto e nello stesso tempo quello di utilizzare in maniera virtuosa questa tassazione per raggiungere più velocemente gli obiettivi europei;
- siano introdotte misure volte a rafforzare il tracciamento e la trasparenza delle operazioni e dei processi legati al nuovo sistema EU ETS e ad evitare che il costo economico della quota ETS si riversi sui consumatori finali, in modo tale da consentire ai medesimi consumatori di avere a disposizione maggiori informazioni e scegliere quale prodotto o quale servizio acquistare dalle imprese in base agli investimenti che sono stati applicati sugli obiettivi di decarbonizzazione delle proprie filiere produttive;
- sia previsto, in considerazione del fatto che il trasporto ferroviario merci contribuisce in modo sostanziale al processo di riduzione delle emissioni, favorendo il raggiungimento degli obiettivi fissati dal pacchetto "*Fit For 55*", ad indirizzare una parte dei proventi derivanti dalla vendita di quote attraverso le aste ad investimenti finalizzati ad incrementare le principali misure di incentivazione al trasporto ferroviario delle merci, utili al più rapido raggiungimento degli obiettivi comunitari di sostenibilità ambientale.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 132 (pom.) del 01/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2024

132ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

[\(1206\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 136 emendamenti e 37 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e che si procederà ora all'illustrazione degli stessi.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, che ripropongono temi già posti dal Partito democratico nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ma che non hanno trovato accoglimento all'interno di un provvedimento che, invece di migliorare il quadro delle infrastrutture, reca misure che si riveleranno, a suo avviso, controproducenti.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) illustra l'emendamento 5.0.1 e l'ordine del giorno G/1206/34/8, volti allo stanziamento delle risorse necessarie al completamento della linea ferroviaria pontremolese, osservando che, prima di avviare nuove opere, sarebbe ragionevole portare a compimento quelle già previste.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FERRANTE dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/1206/4/8, G/1206/33/8 e G/1206/34/8, a condizione che siano accettate altrettante riformulazioni di cui dà lettura.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1206/10/8.

Comunica poi che gli ordini del giorno G/1206/17/8, G/1206/19/8, G/1206/24/8, G/1206/26/8, G/1206/28/8, G/1206/29/8, G/1206/30/8, G/1206/31/8, G/1206/32/8, G/1206/35/8 e G/1206/36/8

potrebbero essere accolti, ove venissero accettate altrettante riformulazione di cui dà lettura.

Chiede l'accantonamento dell'ordine del giorno G/1206/37/8, in attesa del completamento della relativa istruttoria.

Su tutti i restanti ordini del giorno il parere è contrario.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/1206/4/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta dunque accolto dal Governo come raccomandazione.

L'ordine del giorno G/1206/10/8, sul quale è stato espresso parere favorevole, risulta pertanto accolto.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) accetta le riformulazioni proposte dal Governo e presenta gli ordini del giorno G/1206/17/8 (testo 2) e G/1206/26/8 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano pertanto accolti dal Governo.

Il senatore [TREVISI](#) (*M5S*) accetta le riformulazioni proposte dal Governo e presenta gli ordini del giorno G/1206/19/8 (testo 2), G/1206/32/8 (testo 2) e G/1206/33/8 (testo 2), pubblicati in allegato. Gli ordini del giorno G/1206/19/8 (testo 2) e G/1206/32/8 (testo 2) risultano pertanto accolti dal Governo, mentre l'ordine del giorno G/1206/33/8 (testo 2) risulta accolto come raccomandazione.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) accetta le riformulazioni proposte dal Governo e presenta gli ordini del giorno G/1206/24/8 (testo 2), G/1206/28/8 (testo 2), G/1206/29/8 (testo 2), G/1206/30/8 (testo 2) e G/1206/31/8 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano pertanto accolti dal Governo.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) invita il Governo a rivedere il parere reso sull'ordine del giorno G/1206/34/8. Se potrebbe essere astrattamente accettabile la richiesta del Governo di espungere il riferimento al fatto che lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione e al completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Pontremolese debba avvenire entro il 2024, visto che mancano ormai pochi mesi alla fine dell'anno, non è a suo avviso comprensibile la richiesta di espungere le premesse, che si riferiscono a quanto fatto per l'opera in questione dal governo Draghi, e tantomeno l'accoglimento come raccomandazione, considerato che, ad eccezione di Fratelli d'Italia, le altre forze politiche che formano l'attuale maggioranza sostenevano il governo Draghi e non dovrebbero dunque avere problemi ad accettare *tout court* un ordine del giorno che chiede di portare a termine ciò che il governo Draghi ha avviato.

Il sottosegretario FERRANTE osserva che l'espunzione delle premesse non inficerebbe la parte dispositiva dell'ordine del giorno e conferma la proposta di riformulazione.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) dichiara di ritenere inaccettabile la riformulazione proposta dal Governo.

L'ordine del giorno G/1206/34/8 risulta pertanto non accolto.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) sottoscrive, insieme ai senatori [IRTO](#) (*PD-IDP*) e [FINA](#) (*PD-IDP*), l'ordine del giorno G/1206/35/8, accetta la proposta del Governo e presenta l'ordine del giorno G/1206/35/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Chiede invece al rappresentante del Governo di rivedere la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/1206/36/8, relativo alla realizzazione del nuovo ponte stradale sul torrente Stura, rinunciando perlomeno all'inserimento della clausola "a valutare l'opportunità di".

Il sottosegretario FERRANTE conferma il parere reso.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione e insiste per la votazione.

Previa verifica del numero legale, l'ordine del giorno G/1206/36/8 viene posto in votazione e risulta respinto.

Come richiesto dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/1206/37/8 viene momentaneamente accantonato.

Tutti i restanti ordini del giorno risultano non accolti dal Governo.

Si passa pertanto all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario FERRANTE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.0.1 e 4.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6-*bis*.

La Commissione respinge l'emendamento 6-*bis*.0.1.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) invita il rappresentante del Governo a modificare il parere negativo reso sull'emendamento 6-*bis*.0.2, sottolineando l'importanza del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Poggibonsi.

Il sottosegretario FERRANTE conferma il parere negativo del Governo.

L'emendamento 6-*bis*.0.2 viene posto in votazione e risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.0.1 e 7.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19 e 10.0.1.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 11, si passa all'esame di quelli riferiti all'articolo 12.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.3.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo esaurita la votazione degli emendamenti, si tornerà ad esaminare l'ordine del giorno G/1206/37/8, che era stato precedentemente accantonato.

Il sottosegretario FERRANTE esprime parere contrario.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) insiste per la votazione.

L'ordine del giorno G/1206/37/8 viene posto in votazione e risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento, le dichiarazioni di voto finale e il voto per il conferimento del mandato alla relatrice avranno luogo nella seduta che verrà convocata per lunedì 5 agosto, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1206](#)

G/1206/1/8

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Non accolto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

con l'articolo 10 del provvedimento viene definito un procedimento di concessione di finanziamenti, da parte della Cassa depositi e prestiti, assistiti dalla garanzia dello Stato, per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei, in misura pari all'80 per cento per singolo intervento e viene altresì stabilito (comma 11) che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo, 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei;

secondo quanto più volte espresso dal Governo con il Piano Mattei si manifesta l'esigenza di costruire un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza, favorendo la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal piano,

impegna il Governo:

ad istituire il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione delle finalità e degli obiettivi dal Piano Mattei, nonché all'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi.

G/1206/2/8

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Non accolto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

l'articolo 8 del provvedimento in esame provvede a modificare l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO₂, istituendo due nuovi organi autonomi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE): il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO₂ (Comitato CCS) e la Segreteria tecnica CCS (dall'acronimo dell'inglese *Carbon Capture and Storage*) e ne sono disciplinati i compiti, la composizione, il funzionamento, la nomina dei membri e i relativi compensi;

per avere un impatto significativo nella lotta ai cambiamenti climatici, la capacità di sequestro della CO2 tramite CCS a livello globale dovrebbe attestarsi mediamente attorno ai 12 miliardi di tonnellate l'anno, un livello 260 volte superiore all'attuale. Non vi è un solo indicatore economico o tecnologico che suggerisca che si tratti di un obiettivo ragionevolmente raggiungibile nei tempi necessari per incidere nella lotta al cambiamento climatico;

dal 2009 i Governi di tutto il mondo hanno stanziato 8,5 miliardi di dollari per progetti CCS e tuttavia, solo il 30 per cento di questi finanziamenti è stato speso perché i progetti non sono riusciti a decollare. Numerosi progetti in tutto il mondo sono stati abbandonati per insostenibilità economica o problemi tecnici;

per restare nel contesto europeo, nel 2018 la Corte dei conti europea ha fortemente criticato l'Unione europea per avere speso 424 milioni di euro in progetti CCS fallimentari che non sono riusciti nell'obiettivo di diffondere la tecnologia nel vecchio continente;

il processo CCS la separazione della CO2 e ogni singolo stadio del processo CCS richiede molta energia termica e/o elettrica. Dalla separazione della CO2 al trasporto (per ridurre adeguatamente il volume, la CO2 viene preferibilmente trasportata in forma liquida e questo richiede basse temperature ed elevate pressioni) fino all'iniezione di CO2 nel sottosuolo - tipicamente a una profondità tra i mille e i 3 mila metri - ha un costo energetico rilevante;

il rischio di fuga della CO2 dai depositi CCS attraverso le strutture geologiche esistenti o a seguito di eventi naturali come terremoti, che possono avvenire anche in futuro, pongono un ulteriore elemento di forte criticità e di incertezza sul comportamento a lungo termine di enormi quantità di CO2 iniettate nel sottosuolo,

impegna il Governo:

ad astenersi dall'adottare ulteriori iniziative volte a indirizzare risorse pubbliche al finanziamento o al sostegno di progetti di stoccaggio della CO2 nel nostro Paese, continuando a promuovere e sostenere con incentivi e agevolazioni la crescita della produzione di energia da fonte rinnovabile per aumentare la potenza di generazione da FER nei prossimi anni al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e di decarbonazione fissati in ambito europeo.

G/1206/3/8

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Non accolto

Il Senato,

premesse che:

il provvedimento, reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nella parte finale il comma 3 dell'articolo 5 autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 necessaria per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, da attuare per fasi funzionali fino al collaudo, per la realizzazione dell'intervento «Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)»;

d'intesa con regione Toscana, provincia e comune di Pisa, Parco Migliarino San Rossore Massaccioli, nell'area dell'ex CISAM a San Piero a Grado nel comune di Pisa sarà realizzato l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, individuato quale «opera destinata alla difesa nazionale»;

l'area del pisano è già interessata dall'insediamento di numerosi insediamenti militari, da Camp Darby allo scalo aeroportuale militare e ora rischia di essere gravata da ulteriori strutture dal forte impatto ambientale sul territorio, come una nuova grande base militare di quasi 73 mila metri quadri, per oltre 445 mila metri cubi di nuove costruzioni, localizzata in un'area inclusa nel perimetro del Parco nazionale di San Rossore, area protetta da vincoli paesaggistici e norme di tutela della biodiversità e di protezione ambientale;

secondo le analisi di Greenpeace e Sbilanciamoci, nell'ultimo decennio (2013-2023) le spese militari in Italia hanno registrato un aumento *record* del +30 per cento, con un acquisto di nuove armi cresciuto del 132 per cento. In un decennio, la spesa italiana per i nuovi sistemi d'arma è passata da 2,5 miliardi di euro a 5,9 miliardi. Un aumento che stride con la stagnazione della spesa per i servizi prioritari: dal 2013 al 2023, nonostante il Covid, il *budget* per la sanità è aumentato solo dell'11 per cento, la spesa per l'istruzione è cresciuta solo del 3 per cento e la spesa per la protezione ambientale - in piena crisi climatica - solo del 6 per cento,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa e ad escludere dalle opere destinate alla difesa nazionale l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, in Pisa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022, cancellando qualsiasi forma di finanziamento ad esso destinato.

G/1206/4/8

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Non accolto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

l'articolo 4, al fine di consentire l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita con l'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, nelle more della piena operatività dell'Autorità medesima, autorizza il presidente a conferire incarichi di livello dirigenziale generale, stipulare contratti di collaborazione e deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario;

l'articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020, modificato dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 2022, ha istituito l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, attribuendo all'Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale. L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con la medesima norma sono state inoltre individuate le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, nonché gli organi dell'Autorità stessa, le relative funzioni e attribuzioni, e le modalità di nomina;

secondo quanto disposto dalla norma istitutiva, le funzioni dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat»;

la Laguna di Venezia, la più grande laguna costiera del bacino del Mediterraneo, con una superficie totale di 550 chilometri quadrati, appare come un complesso sistema di ambienti emersi (le isole, che occupano l'8 per cento della superficie), sommersi (lo specchio d'acqua costantemente sommerso che occupa il 67 per cento della superficie) e parzialmente sommersi (le barene, che occupano il 25 per cento della superficie) che costituiscono un ecosistema di transizione, capace di conservare il più esteso *habitat* con carattere tuttora primario riconoscibile nella regione Veneto;

in relazione della presenza e dell'alto valore ambientale degli *habitat* e delle specie animali e vegetali, la Laguna di Venezia è individuata quasi interamente come Zona di protezione speciale (ZPS - IT3250046 - Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete Natura 2000 dalla Commissione europea, istituita con la Direttiva 92/43/Cee «Habitat» con l'obiettivo di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri;

la Laguna Centrale di Venezia a partire dagli anni '70 del secolo scorso è stata oggetto di sempre maggiore attenzione, con l'avvio di un percorso virtuoso culminato con la prima legge Speciale per Venezia nel 1973, che poneva tra gli obiettivi prioritari il riequilibrio lagunare, il ripristino della morfologia nei suoi caratteri identificativi e funzionali e la rimozione delle cause di dissesto;

negli stessi decenni, che hanno visto il succedersi delle successive leggi speciali finalizzate alla sua salvaguardia, si è assistito al progressivo collasso dei caratteri morfologici che avevano assicurato per millenni questo straordinario ecosistema ricco di biodiversità. Un semplice confronto tra le cartografie del 1970 e del 2000 è sufficiente per rendersi conto di quanto la Laguna sia degenerata rispetto all'epoca della prima legge speciale;

oggi la perdita dei caratteri idro-morfologici appare ulteriormente aumentata, mentre le previsioni per il futuro rendono ancora più urgente e drammatico il rilancio degli obiettivi di riequilibrio, con conservazione e ripristino degli *habitat* peculiari, riportando l'area a un assetto che ne ricomponga in forme nuove funzionalità e identità;

in merito ai recenti progetti d'intervento ricadenti all'interno della Laguna di Venezia, in particolare le opere di marginamento lungo i bordi delle Casse di colmata del canale Malamocco-Marghera e la realizzazione del nuovo *terminal* Montiron, i rappresentanti di diverse organizzazioni per la protezione dell'ambiente, in data 12 febbraio 2024 hanno inoltrato alla Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo (PETI), una petizione relativa alla tutela della Laguna di Venezia e dei siti Natura 2000;

in data 9 aprile 2024 la Commissione PETI ha esaminato la Petizione ascoltando la prima firmataria in merito agli elementi giuridici e fattuali principali relativi alle denunciate plurime violazioni del Diritto ambientale UE da anni riscontrate a Venezia, a detrimento della Laguna e degli *habitat* e specie di rilevanza unionali, anche di carattere prioritario ivi presenti;

la stessa Commissione PETI a conclusione della seduta ha deciso, a seguito di posizione espressa esplicitamente dai Gruppi in Aula all'unanimità, che la Petizione in questione dovesse rimanere aperta nell'attività d'indagine e contestualmente di procedere all'invio di una Missiva a nome della PETI al comune di Venezia, alla regione Veneto e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, esprimendo il sostegno alle ragioni dei firmatari e richiedendo l'acquisizione delle informazioni di dettaglio in merito a quanto esposto per consentire agli eurodeputati della Commissione di proseguire nell'approfondimento di indagine sul caso,

impegna il Governo:

a fornire per quanto di competenza, ogni elemento utile alla Commissione PETI del Parlamento europeo in merito agli elementi giuridici e fattuali relativi alle denunciate plurime violazioni del Diritto ambientale UE da anni riscontrate a Venezia, a detrimento della Laguna e degli *habitat* e specie di rilevanza comunitaria, anche di carattere prioritario ivi presenti;

a garantire attraverso i poteri d'indirizzo e vigilanza nei confronti dell'Autorità per la Laguna di Venezia, che le funzioni e le competenze attribuite alla stessa siano esercitate con l'obiettivo primario di conseguire il riequilibrio ecologico della Laguna di Venezia a tutela degli *habitat* e delle specie

animali e vegetali, della Laguna di Venezia, come individuati nella Zona di Protezione Speciale (ZPS - IT3250046 - Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete europea Natura 2000;

a vigilare sull'operato del Presidente dell'Autorità per la laguna di Venezia affinché eserciti le facoltà di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale e di stipula di contratti di collaborazione in modo tale da introdurre nell'organico professionalità di altissima competenza tecnica, scientifica e amministrativa.

G/1206/4/8 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

impegna il Governo:

a garantire attraverso i poteri d'indirizzo e vigilanza nei confronti dell'Autorità per la Laguna di Venezia, che le funzioni e le competenze attribuite alla stessa siano esercitate con l'obiettivo primario di conseguire il riequilibrio ecologico della Laguna di Venezia a tutela degli *habitat* e delle specie animali e vegetali, della Laguna di Venezia, come individuati nella Zona di Protezione Speciale (ZPS - IT3250046 - Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete europea Natura 2000;

a vigilare sull'operato del Presidente dell'Autorità per la laguna di Venezia affinché eserciti le facoltà di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale e di stipula di contratti di collaborazione in modo tale da introdurre nell'organico professionalità di altissima competenza tecnica, scientifica e amministrativa.

G/1206/5/8

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Non accolto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 sulle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (cd. "Ponte sullo Stretto");

in particolare le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*) precisano che l'approvazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, del progetto definitivo con la relativa relazione di aggiornamento, del piano economico-finanziario, della relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024;

la modifica di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1.1) è volta a chiarire le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con Stretto di Messina S.p.A., prevedendo che la convenzione di concessione sia approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Sicilia e Calabria;

secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 35 del 2023 la società concessionaria è autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del

contenuto degli atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestando la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo da parte del CIPESS e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle rinunce alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti della Società concessionaria e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera;

il Progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, il cui *iter* è iniziato nel 2003 e riavviato con il decreto-legge n. 35 del 2023, è stato approvato il 29 luglio 2011 da parte del Consiglio di amministrazione della SdM. Per esso trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 127, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che dispone: «Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore»;

la mancata acquisizione del parere obbligatorio da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto definitivo, come aggiornato dalla Relazione del progettista, risulta un'anomalia e una grave omissione, trattandosi del progetto di un'opera interamente finanziata con fondi pubblici, per la quale l'ultima legge di bilancio stanziava 11,6 miliardi di euro, mentre appare del tutto improprio che l'ultima valutazione di ordine tecnico su un progetto di così elevata complessità, possa essere lasciata al solo CIPESS;

appare quanto mai necessario che, al di là del compito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di provvedere al controllo analogo sull'attività della società concessionaria, definendo indirizzi idonei a garantire che sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero, sia garantita opportuna e totale trasparenza su tutti gli atti negoziali e contrattuali che regolano la realizzazione di un'opera pubblica di tale rilevanza, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica,

impegna il Governo:

ad acquisire, prima dell'esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del progetto definitivo e della relazione di aggiornamento del progettista, il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

a garantire che gli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione siglati tra Ministero delle infrastrutture e la società concessionaria Stretto di Messina S.p.A., nonché tutti quelli sottoscritti tra la stessa Società e il contraente generale, ivi compresi quelli caducati ai sensi dell'articolo 34-*decies*, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, siano trasmessi tempestivamente alle Camere, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica dell'osservanza delle disposizioni normative dell'UE in materia di contratti pubblici e gare internazionali.

G/1206/6/8

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Non accolto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai Commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

con l'articolo 10 del provvedimento viene definito un procedimento di concessione di finanziamenti, da parte della Cassa depositi e prestiti, assistiti dalla garanzia dello Stato, per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei, in misura pari all'80 per cento per singolo intervento e viene altresì stabilito (comma 11) che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo, 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei;

il Fondo italiano per il clima ha, e dovrebbe mantenere, la finalità esclusiva di finanziare progetti di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, questo perché rappresenta il principale strumento pubblico per perseguire l'impegno dell'Italia (e di tutti gli altri Paesi OCSE) di mobilitazione della finanza per il clima;

ad avviso dei firmatari del presente atto, l'ampiezza e la diversità delle finalità del Piano Mattei potrebbero portare all'utilizzo delle risorse del Fondo italiano per il clima per perseguire obiettivi non pienamente compatibili con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, dell'Unione europea e dell'Italia in materia di cambiamento climatico, deviando le risorse verso progetti che, pur essendo importanti per lo sviluppo economico e sociale dell'Africa, non contribuiscono direttamente alla mitigazione delle emissioni di gas serra o all'adattamento ai cambiamenti climatici;

lo stesso decreto in esame conferisce potere di delibera sull'ammissibilità dei progetti da finanziare a un comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della struttura di missione del Piano Mattei e tale scelta introduce un ulteriore rischio di deviazione dalle finalità climatiche delle risorse del Fondo, poiché il comitato tecnico non ha evidentemente il mandato di perseguire gli obiettivi del Fondo italiano per il clima, ma quelli, più ampi, del Piano Mattei,

impegna il Governo:

a definire e rendere pubblica quanto prima la quantità esatta di risorse del Fondo italiano per il clima che verranno effettivamente destinate al Piano Mattei, garantendo la totale trasparenza nella destinazione di tali fondi e nei criteri di ammissibilità dei progetti, che dovranno essere volti a selezionare gli investimenti sulla base della loro effettiva capacità di contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

G/1206/7/8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Non accolto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

con l'articolo 10 del provvedimento viene definito un procedimento di concessione di finanziamenti, da parte della Cassa depositi e prestiti, assistiti dalla garanzia dello Stato, per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei, in misura pari all'80 per cento per singolo intervento e viene altresì stabilito (comma 11) che con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei;

il Fondo italiano per il clima ha, e dovrebbe mantenere, la finalità esclusiva di finanziare progetti di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, questo perché rappresenta il principale strumento pubblico per perseguire l'impegno dell'Italia (e di tutti gli altri Paesi OCSE) di mobilitazione della finanza per il clima;

ad avviso dei firmatari del presente atto, l'ampiezza e la diversità delle finalità del Piano Mattei potrebbero portare all'utilizzo delle risorse del Fondo italiano per il clima per perseguire obiettivi non pienamente compatibili con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, dell'Unione europea e dell'Italia in materia di cambiamento climatico, deviando le risorse verso progetti che, pur essendo importanti per lo sviluppo economico e sociale dell'Africa, non contribuiscono direttamente alla mitigazione delle emissioni di gas serra o all'adattamento ai cambiamenti climatici;

lo stesso decreto in esame conferisce potere di delibera sull'ammissibilità dei progetti da finanziare a un Comitato Tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei e tale scelta introduce un ulteriore rischio di deviazione dalle finalità climatiche delle risorse del Fondo, poiché il Comitato Tecnico non ha evidentemente il mandato di perseguire gli obiettivi del Fondo italiano per il clima, ma quelli, più ampi, del Piano Mattei,

impegna il Governo

a garantire che tra i criteri di valutazione dei progetti per la concessione di finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti sia assunto il criterio di esclusione del finanziamento di progetti del settore petrolifero e del gas che non perseguono evidentemente obiettivi propri del Fondo italiano per il clima.

G/1206/8/8

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Non accolto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie, molto diverse tra loro: dalle concessioni autostradali, alle infrastrutture strategiche, dalla riorganizzazione della disciplina normativa relativa ai commissari straordinari, al personale dell'Autorità della Laguna di Venezia, dalle misure in materia di trasporto pubblico locale, alle modifiche al codice di procedura penale e misure in materia di sport;

l'articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, prevedendo (al comma 1) l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 nonché a quelli individuati nell'Allegato I al decreto in esame, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge;

l'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, ha previsto la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo;

con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

per effetto dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, è stata approvata la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

l'eccezionalità della fase Commissariale necessaria ad assicurare gli interventi funzionali alla celebrazione dell'evento Giubilare, non può tradursi nell'esercizio indiscriminato di deroghe e poteri speciali per realizzare interventi dall'alto impatto sociale ed ambientale, in particolar modo per quelle opere o impianti il cui completamento o entrata in esercizio è prevista oltre il termine di chiusura dell'evento giubilare,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a revocare i poteri del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234:

per l'esecuzione dei progetti del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023 il cui completamento dei lavori e delle opere relativi agli interventi sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026;

per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data del 6 gennaio 2026.

G/1206/9/8

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport,

premesso che:

il provvedimento, appare riconducibile a sei distinte finalità e lo sviluppo delle infrastrutture fisiche e digitali, in quanto fattore abilitante lo sviluppo e l'accesso ai servizi digitali, costituisce una delle condizioni indispensabili per garantire la competitività di un paese e, dunque, uno degli ambiti che maggiormente necessitano di una guida istituzionale e di una politica industriale chiara e lungimirante;

inoltre, all'articolo 4 il provvedimento interviene con misure in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali;

nell'anno 1976 a Crotona nasce l'emittente RTI (Radio Tele International), come radio libera "radio Crotona *international* 101" e successivamente, dal 1977, da televisione cittadina crotonese nel tempo è diventata tv regionale, oggi è infatti RTI Calabria;

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera n. 353/11/cons ha adottato il nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, con validità di dodici anni;

l'articolo 3, comma 1, dell'allegato A alla delibera *de quo* prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy rilasci l'autorizzazione destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri;

l'articolo 6, comma 1, stabilisce che *"l'autorizzazione . è rinnovabile per periodi successivi di uguale durata previa domanda da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa e può essere ceduta a terzi, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione, previo assenso del Ministero"*;

l'articolo 6, comma 2, dell'allegato A alla delibera specifica che l'autorizzazione di cui all'articolo 3 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo;

in data 5 aprile 2012 a RTI Calabria veniva concessa l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in conformità all'articolo 3 del regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, con validità di dodici anni;

in data 28 aprile 2012 veniva notificata all'emittente l'autorizzazione alla trasmissione e quindi solo da tale data l'emittente poteva dar corso alle procedure di inizio della sua attività di trasmissione televisiva;

in data 25 aprile 2024 RTI Calabria, ha presentato la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, quindi prima dello scadere della concessione fissata in data 28 aprile 2024;

il Ministero delle imprese e del made in Italy con provvedimento del 3 maggio 2024 ha dichiarato l'estinzione dell'autorizzazione FSMA all'emittente rete Calabria International, con conseguente cessazione delle attività televisive con la numerazione LCN 14;

l'interpretazione dell'amministrazione appare, pertanto, oltremodo restrittiva anche in ragione del fatto che non si rinviene in alcuna parte del Regolamento Agcom la qualificazione del termine come perentorio;

la stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), all'uopo interpellata, con proprio parere, in data 28 giugno 2024 ha fornito una interpretazione circa la natura giuridica del termine di cui all'articolo 6 comma 2 dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011 l'Ente ha osservato come *"la generalità dei termini procedurali ha, di prassi, carattere ordinatorio, a meno che la norma non preveda diversamente. Un termine perentorio viene esplicitato dalla norma attraverso una formulazione chiara e inequivocabile che ne stabilisce la natura vincolante e inderogabile"*

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare con tempestività un intervento normativo al fine di assicurare la corretta interpretazione del termine per il rinnovo dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato A della delibera 353/11/CONS del 23 giugno 2011, rimettendo pertanto le televisioni private nei termini per la proroga delle autorizzazioni.

G/1206/10/8

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport,

premesso che:

il 1 marzo 2024 il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha presentato al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) il contratto di programma Mit-Anas 2021-2025;

l'approvazione del nuovo Contratto di Programma rappresenta un' importantissima iniezione di risorse su tre fronti: quello delle nuove opere, quello della manutenzione programmata e quello dell'innovazione tecnologica;

nello specifico gli investimenti previsti dal Contratto di Programma 2021-2025 sono pari a circa 44 miliardi di euro, di cui 37 miliardi di euro in nuove opere; circa 5 miliardi di euro in manutenzione programmata; circa 2 miliardi di euro a supporto di progetti in fase di approvazione, per lavori in corso e per investimenti in tecnologia;

tra gli interventi di cui al contratto di programma, nella tabella interventi - Toscana - compare la SS 68 - di Val Cecina SS 68 e nello specifico il progetto di "Variante in località Volterra", opera qualificata come intervento per cui inizia l'iter progettuale, al fine di un prossimo inserimento nel CdP. Infatti, nel 2018 l'intera tratta è stata riclassificata nella rete stradale di importanza nazionale tramite il DPCM del 20 febbraio 2018 ed è pertanto passato a gestione ANAS, come previsto dal piano Rientro Strade;

la SS 68 ha origine nella frazione di San Pietro in Palazzi (LI) dove interseca la strada statale 1 Via Aurelia e percorre la valle omonima, e giunge a Colle Val d'Elsa (SI) prima di immettersi sulla strada statale 2 Via Cassia, attraversando paesaggi collinari molto suggestivi ma caratterizzati da forti dislivelli, curve e bruschi restringimenti, specie nei tratti Saline di Volterra, Volterra, Castel San Gimignano, Campiglia dei Foci, Le Grazie;

già nel 2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sottoscriveva, con l'allora Ministro Matteoli, la "Integrazione all'atto aggiuntivo del 22 gennaio 2010 alla intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione principali priorità" indicando tra le varie opere "adeguamento e messa in sicurezza della (allora) S.R.T. 68 della Val di Cecina (tratto Saline di Volterra e Colle Val d'Elsa), come raccordo tra la E 80, la E 78 e le autostrade del mare;

si prevede che le odierne esigenze veicolari potranno aumentare sensibilmente sul segmento turistico anche in ragione della scoperta archeologica di un anfiteatro romano, avvenuta casualmente nell'estate 2015 in Volterra durante alcuni lavori di ripristino idrogeologico dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno;

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative intese alla semplificazione e all'accelerazione per l'attuazione degli interventi anche valutando l'opportunità di inserire queste opere nell'ambito delle competenze di uno dei commissari straordinari, al fine di consentire l'avvio delle opportune quanto necessarie azioni di ammodernamento infrastrutturali sulla SS 68.

G/1206/11/8

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premesso che:

l'articolo 1 reca Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali. L'infrastruttura autostradale italiana è da considerarsi fondamentale e imprescindibile per l'economia nazionale, non solo facilitando gli spostamenti ma anche influenzando direttamente la distribuzione demografica e le scelte imprenditoriali;

considerato che:

l'estensione territoriale e lo sviluppo urbanistico di alcuni contesti urbani, ha fatto sì che tratti autostradali insistano all'interno del tessuto urbano, come nel caso della città di Roma;

Roma Capitale e la concessionaria avevano costituito un tavolo di coordinamento per iniziative a favore di una sempre migliore integrazione delle rispettive competenze, nella direzione del servizio ai cittadini che devono attraversare questa infrastruttura;

il "tratto urbano" è costituito dal tracciato autostradale che va dalla Barriera di Roma Est dell'A24 (situata in corrispondenza della località Lunghezza) alla fine delle competenze autostradali coincidenti con l'innesto sulla Tangenziale Est all'altezza del Cimitero del Verano;

il tratto, sotto il profilo della modalità di gestione, è operato come un sistema "aperto" sul quale, cioè, il pedaggio viene raccolto in corrispondenza della Barriera di Roma Est e dei tre caselli presenti sul tratto urbano: Lunghezza, Ponte di Nona e Settecamini;

questo assetto si traduce nel fatto che per chi abita o lavora nei Municipi IV, V e VI del Comune di Roma, gli spostamenti locali giornalieri sono soggetti al pagamento del pedaggio;

a causa di lavori sulle tratte stradali statali nonché di un elevato flusso di veicoli all'ingresso dell'area urbana, la barriera rappresenta il punto di accesso di tutti i pendolari metropolitani;

nel corso degli anni sono state frequenti e numerose le richieste, da parte degli interessati, di modificare questo assetto pertanto il tavolo di coordinamento ha dunque impostato un progetto in grado di supportare in modo selettivo i pendolari urbani di Roma nei propri spostamenti giornalieri eliminando il relativo pedaggio e favorendo quindi l'utilizzo dell'autostrada, a vantaggio anche del decongestionamento delle vie consolari;

l'utente che soddisfa i requisiti avrebbe dovuto pertanto dotarsi di una On Board Unit tipo Telepass Family e tramite una convenzione tra il concedente, il concessionario e il Comune di Roma, si prevedeva l'esenzione dal pagamento del pedaggio;

Impegna il Governo:

per quanto di competenza, a sostenere e finanziare il progetto promosso nel corso della precedente legislatura, volto a esentare dal pedaggio i residenti all'interno della città metropolitana di Roma dal pagamento del pedaggio del tratto urbano dell'autostrada A24 e A25, con particolare riguardo a studenti e lavoratori pendolari.

G/1206/12/8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#), [Barbara Florida](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

l'articolo 2 reca delle disposizioni finalizzate a modificare ulteriormente l'attività istruttoria del decreto-legge n. 35 del 2023, per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; Sono, in particolare, introdotte disposizioni volte a modificare le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione; aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo; continuare a mutare i termini relativi al costo del progetto nonché alcuni profili relativi alla variazione dei prezzi;

considerato che:

nel 2023, i giornali locali e i comitati hanno evidenziato che le cinque navi da crociera e i quindici portacontainer di altezza superiore ai sessantacinque metri non avrebbero potuto attraversare lo Stretto se ci fosse stato il Ponte sullo Stretto;

il presidente di Federe Logistica ha anch'esso più volte espresso seri dubbi sul fatto che il Ponte rischia di rappresentare un muro per la logistica navale. Difatti sia le navi da crociera che le navi portacontainer hanno altezze anche di 68 metri e dunque non passerebbero sotto le attuali altezze previste;

il progetto approvato nel 2011 prevede un canale navigabile di altezza pari a 65 mt, misura inferiore all'altezza di alcune navi cargo e da crociera che già transitano nel Mediterraneo oltreché di quelle che vi transiteranno nei prossimi decenni. L'adeguamento del progetto alla luce del fenomeno del gigantismo navale è indispensabile per evitare che lo Stretto di Messina diventi un ostacolo al transito delle navi nelle rotte commerciali e turistiche del Mediterraneo e non solo;

Impegna il Governo.

a non procedere, per quanto di competenza, alla cantierabilità del primo lotto dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina senza aver dapprima verificato la fattibilità del progetto esecutivo del 2011, alla luce delle attuali e future caratteristiche dei navigli, con particolare riguardo alle navi cargo, evitando di creare ulteriori difficoltà al sistema logistico italiano.

G/1206/13/8

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#), [Barbara Floridia](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premesso che:

l'articolo 2 reca delle disposizioni finalizzate a modificare ulteriormente l'attività istruttoria del decreto-legge n. 35 del 2023 alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Sono, in particolare, introdotte disposizioni volte modificare le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione; aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo; continuare a mutare i termini relativi al costo del progetto nonché alcuni profili relativi alla variazione dei prezzi;

il costo dell'opera è stato delineato nell'ambito del documento di economia e finanza 2023, all'interno del focus dedicato nel cd. allegato infrastrutture alla voce "fondi destinati alla realizzazione dell'opera" si legge che: al finanziamento dell'opera si intende provvedere mediante: le risorse messe a disposizione dalle Regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione; l'individuazione, in sede di definizione della legge di bilancio 2024, della copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato; i finanziamenti privati contratti sul mercato nazionale e internazionale; l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility - CEF (bando entro settembre 2023);

l'unica misura certa, ossia nella immediata disponibilità del Governo, è rappresentata dalla quota parte relativa alla legge di bilancio 2024, posto che non è noto, né con quante risorse le Regioni Calabria e Sicilia possano provvedere nell'ambito dei fondi FSC, né tanto meno quali e quanti finanziamenti privati si potranno reperire sul mercato;

recentemente l'unione europea ha stabilito, nell'ambito della propria programmazione Connecting Europe Facility', il co-finanziamento esclusivamente alla componente ferroviaria del progetto esecutivo del ponte sullo Stretto che dovrebbe essere intorno ai 25 milioni di euro, ossia circa lo 0,2% dell'investimento previsto;

tra le misure del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per la

realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria", l'articolo 9-*bis* prevede infatti che la società concessionaria sottoscrive apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un "Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto" volto ad assicurare l'attuazione di iniziative permanenti di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera, da svolgere in collaborazione con i competenti enti territoriali. La convenzione di cui al primo periodo individua le modalità attuative per lo svolgimento delle citate iniziative e ne garantisce l'attuazione a partire dall'anno 2024 durante tutta la fase di realizzazione dell'opera fino al collaudo della stessa, fino al 2030. La propaganda comunicativa costerà dunque ai cittadini italiani ulteriori 7 milioni di euro,

secondo il quanto previsto dal decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

Impegna il Governo:

a fornire l'analisi costi benefici con riguardo all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, consentendo la doverosa trasparenza verso tutti i cittadini, come previsto dalla normativa vigente, senza ulteriori costi a carico della collettività.

G/1206/14/8

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#), [Barbara Florida](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede d'esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

nel disporre, per il tramite di DPCM, il piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuiti ai commissari straordinari nominati per la realizzazione di interventi infrastrutturali prioritari, l'articolo 3 richiama l'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 32/2019, il quale prevedeva, sul tema, l'adozione di DPCM subordinatamente all'espressione del parere delle Commissioni parlamentari, parere che la norma in parola di cui all'articolo 3 non prevede;

al predetto DPCM l'articolo 3 attribuisce, altresì, la potestà di revoca e sostituzione di Commissari straordinari in carica nonché di nomina di nuovi Commissari: in proposito, si segnala che il nostro ordinamento prevede una procedura specifica per la nomina dei Commissari straordinari, definita dalla legge n. 400 del 1988 - "la nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale." - ;

oltre alla deroga di cui si è detto, i firmatari rilevano nell'articolo 3 una summa di profili critici a fronte dell'aperto contrasto con l'articolo 76 Cost. - "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti" - ;

il comma 2 si presenta come una vera e propria delega, ma priva dei tassativi requisiti disposti dall'art. 76 Cost., in quanto oblitera il ruolo del Parlamento nelle sue funzioni di controllo della conformità alle finalità della delega e, più in generale, ai principi costituzionali, compreso l'eccesso di delega, rispetto al contenuto del provvedimento scaturente dall'esercizio della delega medesima;

il comma 3 regala al Governo una delega a tempo indeterminato, in quanto mantiene aperto il limite per il suo esercizio senza indicarne un termine, questione inammissibile e da ritenersi in contrasto con il disposto costituzionale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare tempestivamente, provvedendovi anche nel corso dell'esame del provvedimento in titolo presso il Senato della Repubblica, le misure necessarie a riportare le disposizioni richiamate in premessa nell'alveo ordinamentale, a tal fine prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in ordine ai contenuti del Piano di cui all'articolo 3, comma 1, e delle sue modifiche e integrazioni, e ponendo un termine di esercizio all'articolo 3, comma 3

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

i porti italiani costituiscono il sistema di infrastrutture a servizio del trasporto marittimo di persone e merci in Italia. Con il rilancio del settore portuale e logistico, perseguito attraverso il valore aggiunto del sistema mare, si può garantire in termini quantitativi l'aumento dei traffici che contribuiranno a far recuperare competitività all'economia del sistema mare in termini di produttività ed efficienza;

considerato che:

la nuova pianta organica dell'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, comprende oltre ai porti di Gioia Tauro, Taureana di Palmi, Crotone e Corigliano Calabro, anche lo scalo di Vibo Valentia, ovvero Vibo Marina;

quest'ultima infrastruttura necessita di un'attenzione particolare sia per contrastare eventi alluvionali e di erosione costiera, attraverso la messa in sicurezza strutturale, e conseguente di un ampliamento dello stesso, sia per la messa in atto di una pianificazione di risanamento e sviluppo commerciale, già individuata in alcuni progetti in via di attuazione, nonché di opere volte alla pianificazione energetico-ambientale dei sistemi portuali, con l'obiettivo di ridurre i consumi di combustibili fossili e, quindi, le emissioni di CO2, migliorando la qualità ambientale dei porti e delle aree limitrofe, contribuendo a salvaguardare la salute e il benessere dei lavoratori e della popolazione, nonché ad aumentare la competitività dei sistemi portuali.

Impegna il Governo:

ad aumentare le risorse, anche con futuri provvedimenti normativi, da utilizzare prevalentemente per i suddetti interventi di pianificazione di sviluppo della circoscrizione demaniale dell'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio.

G/1206/15/8

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

le caratteristiche morfologiche del nostro Paese e le strutturali carenze infrastrutturali, fanno sì che tra le infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese, rientrino anche gli aeroporti civili. Questi rappresentano in alcuni contesti territoriali l'unica porta di accesso Paese, quale primo biglietto da visita per i milioni di turisti che ogni anno scelgono l'Italia per le proprie vacanze;

la prassi consolidata, con riguardo alle denominazioni dei principali aeroporti italiani, in assenza di una legge che delimiti la discrezionalità di politici o personale amministrativo, ha fatto prevalere la scelta su denominazioni geograficamente riconoscibili oppure su denominazioni di personaggi,

riconosciuti dall'intera comunità nazionale e internazionale come figure che hanno inciso positivamente nella storia dell'intera umanità: Marco Polo, Leonardo da Vinci, Vincenzo Bellini, Guglielmo Marconi, Federico Fellini, per fornire qualche esempio;

la legge 23 giugno 1927, n. 1188, riguardante la Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei in vigore dal 1927, prevede una serie di disposizioni che per analogia si dovrebbero applicare anche alle infrastrutture strategiche. In particolare, l'articolo 2 prevede che "Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni." l'articolo 3, prevede che "Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.", salvo benemerenze riconosciute esplicitamente dal Ministero dell'Interno;

considerato che:

recentemente, l'aeroporto di Malpensa è stato ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi (deceduto nel 2023), e secondo quanto annunciato e spiegato in una nota del Ministero delle Infrastrutture l'intitolazione è stata stabilita da una ordinanza di Enac, che ha effetto immediato con la responsabilità da parte del Comune di Milano di provvedere agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione;

considerato inoltre che:

la famiglia Berlusconi, che ha recentemente subito la dolorosa perdita, ha dichiarato che pur apprezzando l'intitolazione dell'aeroporto, non sia stata coinvolta nell'iter ed inoltre avrebbe preferito essere messa al riparo dal dibattito che ne sarebbe ragionevolmente derivato;

una parte consistente di cittadini italiani considerano questa intitolazione inutilmente divisa, sgrammaticata sotto il profilo istituzionale, e si contano già numerose raccolte di firme per impegnare le istituzioni a non procedere;

Impegna il Governo:

a chiarire la procedura seguita per l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi e quali siano le motivazioni per cui non sia stata rispettata la procedura prevista dalla legge citata in premessa, che richiede un periodo di dieci anni dalla morte della persona prima di intitolare un luogo pubblico;

a rendere noto, per quanto di competenza, i costi che le diverse istituzioni dovranno sostenere per la ridenominazione suddetta, considerato che si tratta di una modifica alla denominazione precedente e pertanto non necessaria;

a richiamare l'Enac, quale autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, al rispetto dei principi ordinamentali e alla terzietà delle istituzioni, evitando il rischio che un ente pubblico persegua interessi di partito e non quelli nazionali, valutando, per quanto di competenza, di procedere in autotutela al ritiro della delibera;

G/1206/16/8

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premesso che:

la razionalizzazione nell'organizzazione amministrativa e dei costi nell'ambito delle infrastrutture, è richiamato quale principio cui dovrebbero conformarsi le norme del decreto in esame;

considerato che:

il 15 marzo 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti un avviso di ricerca di immobile ad uso ufficio. L'immobile in questione deve avere caratteristiche molto

dettagliate: dovrà avere una superficie tale da accogliere almeno 750 postazioni di lavoro. Fermo restando tale capienza massima richiesta, si stima una presenza media giornaliera nell'immobile pari a 600 dipendenti. Lo spazio dovrà poi svilupparsi su più livelli che possano ospitare complessivamente: «almeno 6 stanze direttoriali con annessi sala riunioni e servizi igienici privati; almeno 30 stanze dirigenziali; almeno 6 sale riunioni; stanze da destinare al restante personale; eventuale disponibilità di locali da adibire ad archivio consultabile». Con riguardo all'ubicazione, dovrà essere situato nel Municipio II di Roma, in una zona ben servita dal trasporto pubblico e ad una distanza massima di 500 metri dalla sede centrale del Ministero delle infrastrutture e trasporti ed inoltre deve essere localizzato ad una distanza non superiore di 1 chilometro da una fermata della metropolitana e di 300 metri da una fermata degli autobus;

la durata della locazione dell'immobile è di nove anni, fatta salva la presenza, dopo il terzo anno, delle necessarie risorse iscritte nel bilancio del Ministero tali da assicurare il pagamento del canone di locazione pattuito, con opzione di rinnovo per un periodo di pari durata agli stessi patti e condizioni su espressa volontà dell'Amministrazione, il Dicastero quindi sarebbe pronto a investire circa 70 milioni di euro per gli anni suddetti;

l'obiettivo della norma contenuta in legge di bilancio - articolo 1, comma 76, della legge n. 231 del 2024 - di «razionalizzare l'assetto logistico e conseguire un risparmio di spesa nella gestione degli immobili destinati alle proprie sedi» prevede un impegno di spesa di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

circa due anni fa sono stati spesi 6 milioni di euro circa per ristrutturare e adeguare la sede di via Caraci, che, alla luce di quanto esposto dalla stampa, verrebbe parzialmente svuotata. Inoltre, prevedere ulteriori 600 persone al giorno nella già congestionata zona di Porta Pia non aiuta la preoccupante situazione di affollamento al centro della Capitale e dei relativi flussi di traffico;

il dossier del Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati di dicembre 2023, con riguardo ai profili finanziari, sostiene quanto segue «sebbene l'intenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia quella di individuare un immobile da locare a un prezzo comprensivo anche degli oneri accessori, l'ammontare della spesa derivante dalla stipula del contratto di locazione, di cui alla norma, potrebbe essere ridotto tenendo conto del solo valore medio annuo della locazione (euro 470/mq), potendo gli oneri accessori gravare sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero (consumi intermedi)»;

considerato inoltre che:

recentemente, la cronaca giudiziaria ha reso noto che il capo del Dipartimento per gli Affari generali e digitalizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è indagato dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di turbativa d'asta in un filone della stessa inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari un generale dei carabinieri e un imprenditore;

tra i vari filoni di indagine si è appreso che i reati contestati riguarderebbero il traffico di influenze illecite e turbata libertà di scelta del contraente anche "per predeterminare il contenuto di un avviso di ricerca di un immobile nella città di Roma da adibire ad uffici per il personale di un Ministero"

Impegna il Governo:

a promuovere, un audit interno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e successive modificazioni, al fine di perseguire le necessarie attività di accertamento e verifica riguardanti fatti ipotizzabili come reati o illeciti in generale.

G/1206/17/8 (testo 2)

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare le iniziative necessarie per dare centralità nell'azione del Ministero delle infrastrutture dei trasporti di concerto con il Ministero del Lavoro, alla sicurezza ferroviaria e alla formazione del settore complessivamente inteso.

G/1206/17/8

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A è una società a controllo pubblico italiana che opera sia nel settore del trasporto ferroviario sia in quello del trasporto pubblico locale, nonché in quello delle merci. Le società del gruppo (es. Italferr, RFI, Trenitalia, Ferservizi) sono qualificabili quali imprese pubbliche. Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, per l'affidamento di contratti pubblici estranei alle finalità istituzionali, la società deve applicare la disciplina ordinaria quale amministrazione "aggiudicatrice" ex art. 3, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti, nella forma dell'organismo di diritto pubblico. Anche le società del Gruppo con socio unico soggette alla direzione e coordinamento di FSI S.p.A., in quanto deputate alla progettazione, manutenzione e realizzazione di infrastrutture e conduzione di sistemi di trasporto ferroviari convenzionali e ad alta velocità devono essere, a loro volta, qualificate sia come impresa pubblica, sia come soggetto privato che si avvale di diritti speciali o esclusivi per l'esercizio dell'attività ferroviaria;

Considerato che:

i provvedimenti nel settore ferroviario spesso prevedono l'addestramento specifico per il personale coinvolto nelle operazioni di manutenzione, l'implementazione di procedure di sicurezza dettagliate, la gestione dei rischi legati alle attività di manutenzione e la documentazione accurata delle operazioni effettuate; Tali attività sono mirate a garantire che la manutenzione nella sfera ferroviaria sia eseguita in modo sicuro, riducendo al minimo i rischi per i lavoratori e per il pubblico utente;

i recenti incidenti mettono in luce la necessità di accelerare l'implementazione di sistemi di segnalazione e comunicazione più avanzati e automatizzati nel settore ferroviario, specialmente sulle linee convenzionali e nelle aree dove la manutenzione e le operazioni di lavoro sui binari sono frequenti. La modernizzazione delle tecnologie di comunicazione e la transizione verso sistemi più avanzati non solo aumenterebbero l'efficienza e la sicurezza delle operazioni ferroviarie, ma ridurrebbero anche la dipendenza da metodi di comunicazione suscettibili di errore, come le telefonate;

si stima nell'Unione Europea che circa l'80% degli infortuni sul lavoro dipendano da errori umani, e che la maggior parte di essi (70%) siano dovuti principalmente a due fattori: la scarsa consapevolezza del rischio e la cattiva organizzazione;

il comportamento umano è il fattore più importante per la salute e sicurezza sul lavoro come evidenziato qualche anno fa dall'Agenzia Europea della Salute e Sicurezza sul lavoro. Solo la cultura della SSL può influenzare positivamente il comportamento umano, puntando all'eccellenza;

secondo l'INAIL l'elevata incidenza numerica degli infortuni verificatisi durante le operazioni di manutenzione non solo in ambito ferroviario si è attestata intorno al 10-15% del totale; un dato che mette in evidenza l'elevata pericolosità delle operazioni di manutenzione;

nel D.lgs. n. 81/2008 è possibile trarre due concetti al fine di realizzare il miglior equilibrio relativo alle operazioni di manutenzione alle attrezzature di lavoro: da un lato, si esige una idonea manutenzione delle attrezzature di lavoro e, dall'altro lato, si richiede una idonea qualificazione dei lavoratori

Secondo il rapporto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie nel 2020 si sono registrati 6 incidenti significativi relativi ad attività legate a cantieri ferroviari avvenuti sulla Rete RFI. Tali eventi hanno provocato complessivamente 6 vittime (4 morti e 2 feriti gravi).

Già nel corso del 2020 l'Agenzia ha segnalato che si sono inoltre registrate numerose situazioni che evidenziano la criticità del contesto e la necessità che i Gestori dell'infrastruttura attuino più efficacemente le direttive che l'ANSFISA ha impartito, con particolare riferimento: all'analisi dei fattori umani e organizzativi relativi ai processi di esecuzione della manutenzione; all'utilizzo di tecnologie disponibili per migliorare le performance in termini di sicurezza; ai processi di monitoraggio e controllo delle forniture sia appaltate che eseguite internamente; alla formazione e al controllo della corretta esecuzione dei compiti del personale operante nei cantieri;

Impegna il Governo:

a dare centralità nell'azione del Ministero delle infrastrutture dei trasporti di concerto con il Ministero del Lavoro, alla sicurezza ferroviaria, con particolare riferimento ai lavoratori del settore delle manutenzioni nei subappalti, garantendo maggiori risorse affinché la formazione sulla sicurezza e i controlli in loco siano garantiti su tutta la filiera.

G/1206/18/8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

l'articolo 2 reca delle disposizioni finalizzate a modificare ulteriormente l'attività istruttoria del decreto-legge n. 35 del 2023 alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; Sono, in particolare, introdotte disposizioni volte a modificare le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione; aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo; continuare a mutare i termini relativi al costo del progetto nonché alcuni profili relativi alla variazione dei prezzi;

il costo dell'opera è stato delineato nell'ambito del documento di economia e finanza 2023, all'interno del focus dedicato nel cd. allegato infrastrutture alla voce "fondi destinati alla realizzazione dell'opera" si legge che: al finanziamento dell'opera si intende provvedere mediante: le risorse messe a disposizione dalle Regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione; l'individuazione, in sede di definizione della legge di bilancio 2024, della copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato; i finanziamenti privati contratti sul mercato nazionale e internazionale; l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility - CEF (bando entro settembre 2023);

l'unica misura certa, ossia nella immediata disponibilità del Governo, è rappresentata dalla quota parte relativa alla legge di bilancio 2024, posto che non è noto, né con quante risorse le Regioni Calabria e Sicilia possano provvedere nell'ambito dei fondi FSC, né tanto meno quali e quanti finanziamenti privati si potranno reperire sul mercato;

recentemente l'unione europea ha stabilito, nell'ambito della propria programmazione Connecting Europe Facility', il co-finanziamento esclusivamente alla componente ferroviaria del progetto esecutivo del ponte sullo Stretto che dovrebbe essere intorno ai 25 milioni di euro, ossia circa lo 0,2% dell'investimento previsto;

la cosa più allarmante, sollevata in sede di audizione dall'Anac è rappresentata dalla volontà di far partire i cantieri in assenza di un progetto esecutivo complessivo ma verificato per fasi costruttive, che con riguardo all'infrastruttura in oggetto rappresenta un azzardo in termini di investimenti, nonché di certezza del rispetto del cronoprogramma;

Impegna Il Governo:

a dare seguito, anche con futuri provvedimenti normativi, ai rilievi emersi durante le audizioni del provvedimento in esame, evitando di dare perseguito l'obiettivo di una prima cantierizzazione senza che vi sia un progetto esecutivo complessivo di tutta l'infrastruttura e delle opere ad essa connesse, trasparenza sulle risorse necessarie, nonché sulla fattibilità dell'opera stessa.

G/1206/19/8

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

il provvedimento in esame riguarda alcune infrastrutture individuate dall'esecutivo come strategiche;

l'Italia presenta numerosi gap infrastrutturali, tipicamente nelle regioni del sud, tuttavia anche il nord, presenta criticità da ritenersi strategiche per lo sviluppo del Paese;

sull'asta del fiume Po' e nelle sue prossimità sorgono numerosi ponti ammalorati, in particolare i ponti stradali, che a causa delle numerose criticità risultano già essere interdetti al traffico pesante. La maggior parte dei ponti stradali sono gestiti da Anas e per alcuni è previsto a breve il passaggio alla medesima società. Con ripetuti atti ispettivi negli anni sono state messe in evidenza le criticità di numerose strutture, alcune già interdette al traffico pesante, alcune in via di interdizione, alcune da ricostruire;

Con la legge di bilancio 2019 è stato effettuato un primo importante stanziamento di 250 milioni di euro per i ponti sul Po, ed è iniziato un monitoraggio di queste e altre infrastrutture nazionali, dal quale emerge un variegato e mobile quadro di gestione che non favorisce l'efficienza e la sicurezza dei trasporti ed il rispetto della concorrenza nelle gare. Attraverso il Po, in particolare sulle strade statali, mancando una infrastrutturazione ferroviaria a capacità dignitosa, passano buona parte delle merci italiane esportate e importate che determinano i due terzi del prodotto interno lordo italiano. Tali infrastrutture sono un importante fattore di coesione territoriale interregionale e interprovinciale per i territori complessivamente interessati, abitati da metà della popolazione italiana;

Impegna il Governo:

ad incrementare, anche con futuri provvedimenti normativi, il fondo per la costruzione di nuovi ponti insistenti nel bacino idrografico del fiume Po'.

G/1206/19/8 (testo 2)

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

il provvedimento in esame riguarda alcune infrastrutture individuate dall'esecutivo come

strategiche;

l'Italia presenta numerosi gap infrastrutturali, tipicamente nelle regioni del sud, tuttavia anche il nord, presenta criticità da ritenersi strategiche per lo sviluppo del Paese;

sull'asta del fiume Po' e nelle sue prossimità sorgono numerosi ponti ammalorati, in particolare i ponti stradali, che a causa delle numerose criticità risultano già essere interdetti al traffico pesante. La maggior parte dei ponti stradali sono gestiti da Anas e per alcuni è previsto a breve il passaggio alla medesima società. Con ripetuti atti ispettivi negli anni sono state messe in evidenza le criticità di numerose strutture, alcune già interdette al traffico pesante, alcune in via di interdizione, alcune da ricostruire;

Con la legge di bilancio 2019 è stato effettuato un primo importante stanziamento di 250 milioni di euro per i ponti sul Po, ed è iniziato un monitoraggio di queste e altre infrastrutture nazionali, dal quale emerge un variegato e mobile quadro di gestione che non favorisce l'efficienza e la sicurezza dei trasporti ed il rispetto della concorrenza nelle gare. Attraverso il Po, in particolare sulle strade statali, mancando una infrastrutturazione ferroviaria a capacità dignitosa, passano buona parte delle merci italiane esportate e importate che determinano i due terzi del prodotto interno lordo italiano. Tali infrastrutture sono un importante fattore di coesione territoriale interregionale e interprovinciale per i territori complessivamente interessati, abitati da metà della popolazione italiana,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di incrementare il fondo per la costruzione di nuovi ponti insistenti nel bacino idrografico del fiume Po.

G/1206/20/8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

l'articolo 6 reca "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale". La mobilità delle persone e delle merci rappresenta uno dei problemi più critici dello sviluppo sostenibile. L'insieme dei trasporti rappresenta la maggior parte dell'inquinamento atmosferico e contribuisce almeno per un quarto del totale alle emissioni di anidride carbonica e per circa il 50% delle polveri sottili, elementi molto gravi per la salute umana;

il trasporto pubblico locale rappresenta per una città quello che l'apparato circolatorio rappresenta per l'organismo umano. Il benessere economico e sociale, di un'area urbana dipende dalla sua efficienza, funzionalità, fluidità e capillarità;

considerato che:

il trasporto pubblico capitolino è affidato ad Atac S.p.A.1 e Roma Tpl s.c.a.r.l. 2. Il servizio di competenza Atac viene svolto con un parco mezzi che al 31.12.2020 ammonta a 2.845 vetture (+0,4% rispetto al 2019). I mezzi di superficie sono 2.287 (+1,3% rispetto al 2019), di cui 2.123 autobus e 164 tram, mentre la dotazione della metropolitana è di 93 treni per un totale di 558 vetture (-3,1% rispetto al 2019), con più di 8mila fermate. Come è noto a parte i residenti la città è attraversata da milioni di persone che vi transitano per turismo, lavoro, visite sanitarie, studi ecc;

la mobilità veicolare privata rappresentata da autoveicoli e motocicli a Roma conta numeri esternamente rilevanti. A Roma circolano 1,77 milioni di autoveicoli e 385.000 motocicli. Roma è al primo posto tra gli otto più grandi comuni italiani con 643 auto ogni 1.000 abitanti, e un parco veicolare caratterizzato anche da mezzi molto vetusti;

considerato che:

dal 31 ottobre 2024 entrerà in vigore la delibera Delibera 371/2022, che prevede una limitazione alla circolazione dei vicoli più inquinanti entro una fascia detta fascia verde, estremamente ampia; questo richiederà una efficacia, una efficienza e una pervasività del tpl romano che attualmente non è riscontrabile nel servizio offerto. Al contempo, i principali giornali della Capitale riportano la notizia secondo cui il biglietto dell'Atac Bit aumenterà da 1,50 a 2 euro. Aumentano anche il biglietto giornaliero (da 7 a 9,30 euro) e quello valido due giorni (da 12,50 a 16,70). Lo stesso vale per quello da 72 ore (da 18 a 24 euro) e il settimanale (da 24 a 32 euro). L'azienda Atac ha reso noto che per evitare gli aumenti servirebbero circa 22 milioni di euro;

Impegna il Governo:

al fine di scongiurare la strutturale carenza di risorse per il trasporto pubblico di Roma Capitale ed evitare l'aumento del costo dei biglietti, ad includere tra i destinatari della ripartizione del fondo di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche Roma Capitale aggiornando il criterio di riparto e la quota aggiuntiva spettante alla capitale.

G/1206/21/8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

il servizio di cabotaggio marittimo è disciplinato dal Regolamento (CEE) 3577/1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri;

le disposizioni relative alla stipula di nuovi contratti di servizio si riscontrano nell'articolo 19-*ter* del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n. 166 del 2009. Tale articolo prevede, tra le varie disposizioni, la proroga delle convenzioni in essere fino al completamento del processo di privatizzazione e i contributi dello Stato in relazione agli oneri di servizio pubblico stabiliti nelle convenzioni e nei contratti di servizio;

con riferimento ai servizi marittimi in continuità territoriale occorre pertanto distinguere i servizi svolti tra le regioni insulari e il continente e i collegamenti interni alle regioni e tra queste e le loro isole minori. I primi sono disciplinati da convenzioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa aggiudicataria. I secondi sono rimessi a contratti sottoscritti dalle regioni;

considerato che:

l'aumento dei prezzi coinvolge anche i costi dei trasporti, in particolare, visto il periodo dell'anno, i traghetti per la Sardegna. Raggiungere l'isola per una famiglia può infatti facilmente arrivare a costare a un lavoratore medio l'equivalente di un intero stipendio medio mensile. L'attenzione è stata posta recentemente da un'analisi effettuata da Adiconsum Sardegna sulle tariffe di alcune tipiche rotte estive. Per esempio - si apprende - ipotizzando una partenza a metà agosto, con ritorno alla fine del mese, il collegamento più caro è risultato il Civitavecchia-Olbia: la sistemazione in poltrona all'andata e il posto libero cd. passaggio ponte al ritorno, per una famiglia con due bambini e auto al seguito arriva a costare circa 1.300 euro, che diventano circa 1.600 euro, se si opta per una cabina interna (senza la finestra), la cabina esterna arriva a cifre ancora maggiori;

nelle stesse date, infatti, Genova-Olbia in cabina costa 1.483 euro, Piombino-Golfo Aranci - sempre in cabina - 1.094,50 e Genova-Porto Torres con andata in cabina e ritorno in poltrona 1.323 (1.190 in caso di ritorno con passaggio ponte);

Impegna il Governo:

nel valorizzare le peculiarità della Sardegna riconosciute nell'articolo 119, comma 6 della

Costituzione, a contrastare con ogni mezzo pratiche scorrette e speculazioni che danneggiano l'intero comparto dei trasporti da e per la Sardegna, con particolare riguardo alle variazioni sui prezzi dei trasporti durante la stagione estiva.

G/1206/22/8

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Non accolto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 89 del 2024, recante «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport»;

considerato che:

il provvedimento in esame interviene prevalentemente nei settori degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici; tra gli interventi infrastrutturali prioritari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 come convertito, cui fa riferimento l'adozione del piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, rientra anche la macrocategoria degli interventi afferenti ai porti;

il settore marittimo e portuale è stato ultimamente oggetto di numerosi interventi normativi, tra cui il completamento delle Autorità di Sistema Portuale;

nell'ambito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, è stato approvato, con riformulazione, l'ordine del giorno 9/01759/003 a prima firma del deputato Scerra, con cui si impegna il Governo a includere nell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale anche i porti siracusani di Porto Piccolo e Porto Ognina che, per storia e collocazione geografica, ben si inseriscono in un piano comune di rilancio e crescita dal punto di vista turistico della Sicilia orientale;

nel testo modificato nel corso della seduta, è stato espunto dal suddetto ordine del giorno l'impegno inerente alla modifica degli attuali asset di governance delle Autorità di sistema portuale, equiparando i capoluoghi di provincia della Sicilia e della Sardegna, afferenti alle autorità, alle città metropolitane;

per rendere davvero efficace l'inclusione dei due richiamati porti per la città di Siracusa - ma anche per tutte le città capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna i cui porti sono inclusi nelle varie Autorità di sistema portuale del territorio nazionale - è altresì necessario procedere nell'ambito di questi organismi con le opportune modifiche dell'attuale assetto di governance, che attualmente consente solo alle città metropolitane e ai comuni sedi dell'ex autorità oggi incluse nell'Autorità di sistema, di avere un ruolo decisionale sul complesso delle attività collegate a quest'organo, compresa la pianificazione delle politiche di sviluppo relative ai porti dei comuni di capoluogo anch'essi compresi nell'autorità che, al contrario, possono esprimersi solo « nelle materie di loro competenza »;

tale squilibrio di ruoli nel processo decisionale può infatti rappresentare un vulnus ed intaccare quella unità di intenti all'interno dell'Autorità che, viceversa, deve essere basata su una governance equilibrata compatta che permetta di promuovere politiche comuni di sviluppo e potenziamento delle vocazioni dei porti soprattutto nelle due isole maggiori,

impegna il Governo

nell'ottica di un concreto e reale potenziamento, promozione e valorizzazione delle attività portuali, ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a promuovere una modifica degli attuali asset di governance delle Autorità di sistema portuale, così da equiparare i capoluoghi di provincia della Sicilia e della Sardegna, afferenti alle autorità, alle città metropolitane, anche al fine di un effettivo raggiungimento degli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna.

G/1206/23/8

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport"

premessi che:

l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge in esame prevede l'autorizzazione all'apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al Commissario straordinario nominato con DPCM del 9 maggio 2022 e autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzata alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri nella tenuta di Coltano, all'interno dell'area naturale protetta di San Rossore, trascurando la rafforzata tutela giuridica del combinato disposto degli articoli 9 e 41 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2022 era stato previsto un intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, a Pisa - area Coltano, impegnati nell'attività di antiterrorismo e nella sicurezza delle rappresentanze diplomatiche a rischio, nonché delle attività delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali delle forze armate;

tale intervento era stato individuato come «opera destinata alla difesa nazionale», ai sensi dell'articolo 233, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al quale si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

a seguito delle forti proteste provenienti dal territorio si erano aperte delle interlocuzioni tra le varie istituzioni coinvolte al fine di valutare la possibilità di ubicare altrove l'infrastruttura militare. Tentativi falliti in quanto le aree individuate per sviluppare il progetto insistono ancora in parte sull'area di Coltano e sono state estese anche al Comune di Pontedera, dove verrà realizzato un poligono militare;

considerato che:

l'intervento sarebbe ritenuto strategico tenuto conto della vicinanza all'aeroporto militare di Pisa e di altre importanti aree militari presenti sul territorio toscano, come la base americana di Camp Darby, il Comando delle Forze speciali dell'Esercito (COMFOSE), il Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (CISAM), così avviandosi a trasformare il territorio della provincia di Pisa in un avamposto altamente militarizzato;

la frazione di Coltano è ubicata all'interno del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, una vasta area naturale protetta che rischia di essere gravemente compromessa dalla costruzione delle opere militari citate, in particolare alloggi, edifici di servizio, poligoni di tiro, eliporto, infrastrutture per gli addestramenti, uffici, autolavaggi e magazzini;

con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 è stato introdotto il principio fondamentale della tutela dell'ambiente, delle biodiversità e degli ecosistemi;

considerato, altresì, che:

la tutela ambientale è una delle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, dunque, la costruzione di tale struttura che graverebbe su un'area protetta non risulterebbe coerente né con il dettato costituzionale né con gli obiettivi del PNRR;

valutato che:

in una fase storica nella quale assistiamo al costante aumento delle spese militari e in generale a scelte di politica economica di guerra, è preoccupante assistere a una invasiva militarizzazione di un territorio a scapito dei bisogni e delle priorità della popolazione locale,

impegna il Governo:

a non procedere con il progetto descritto in premessa al fine di garantire il rispetto dei dettami costituzionali in materia di tutela ambientale e di destinare le ingenti risorse finanziarie del progetto alle priorità sociali del territorio interessato.

G/1206/24/8 (testo 2)

[Nave](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

l'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di completamento di interventi infrastrutturali, stanziando risorse aggiuntive per la messa in sicurezza e la conclusione di alcune opere considerate strategiche;

i Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva (detta caldera) ad alto rischio, che si estende da Monte di Procida a Napoli, interessando direttamente una popolazione di oltre 500.000 abitanti. Attualmente il livello di allerta per rischio Vulcanico dei Campi Flegrei è giallo e la fase operativa adottata è di Attenzione;

la caldera flegrea è inoltre caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, un lento processo con alternate fasi di sollevamento ed abbassamento del suolo, diretta conseguenza del vulcanismo che caratterizza l'area. Da novembre 2005 è in corso una fase ascendente che ha prodotto, ad oggi, un sollevamento di circa 122,5 cm nella zona di massima deformazione ubicata nel centro storico di Pozzuoli. Tale sollevamento genera tensione nelle rocce del sottosuolo che ad un certo punto si fratturano generando terremoti (oltre 6.0000 negli ultimi 12 mesi, con magnitudo anche di 4.2);

per fornire una risposta organica alla crisi bradisismica, iniziata la scorsa estate, il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023, "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei", successivamente convertito nella legge n. 183 del 7 dicembre 2023;

tuttavia, in questo provvedimento sono previsti soltanto eventuali interventi per garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140;

in tale contesto, sarebbe auspicabile estendere il consolidamento strutturale degli edifici delle istituzioni scolastiche anche al restante territorio interessato dalla zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, favorendo la costruzione di scuole innovative caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento al fine di ridurre i disagi determinati dal costante fenomeno bradisismico e in considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo nelle istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare tutte le iniziative volte a reperire le necessarie risorse finalizzate alla messa in sicurezza e all'adeguamento sismico, mediante interventi di abbattimento, ricostruzione, ampliamento o consolidamento, degli edifici e delle infrastrutture scolastiche ricadenti nella zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016.

G/1206/24/8

[Nave](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

l'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di completamento di interventi infrastrutturali, stanziando risorse aggiuntive per la messa in sicurezza e la conclusione di alcune opere considerate strategiche;

i Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva (detta caldera) ad alto rischio, che si estende da Monte di Procida a Napoli, interessando direttamente una popolazione di oltre 500.000 abitanti. Attualmente il livello di allerta per rischio Vulcanico dei Campi Flegrei è giallo e la fase operativa adottata è di Attenzione;

la caldera flegrea è inoltre caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, un lento processo con alternate fasi di sollevamento ed abbassamento del suolo, diretta conseguenza del vulcanismo che caratterizza l'area. Da novembre 2005 è in corso una fase ascendente che ha prodotto, ad oggi, un sollevamento di circa 122,5 cm nella zona di massima deformazione ubicata nel centro storico di Pozzuoli. Tale sollevamento genera tensione nelle rocce del sottosuolo che ad un certo punto si fratturano generando terremoti (oltre 6.0000 negli ultimi 12 mesi, con magnitudo anche di 4.2);

per fornire una risposta organica alla crisi bradisismica, iniziata la scorsa estate, il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023, "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei", successivamente convertito nella legge n. 183 del 7 dicembre 2023;

tuttavia, in questo provvedimento sono previsti soltanto eventuali interventi per garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140;

in tale contesto, sarebbe auspicabile estendere il consolidamento strutturale degli edifici delle istituzioni scolastiche anche al restante territorio interessato dalla zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, favorendo la costruzione di scuole innovative caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento al fine di ridurre i disagi determinati dal costante fenomeno bradisismico e in considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo nelle istituzioni scolastiche;

impegna il Governo

ad adottare nel prossimo provvedimento utile tutte le iniziative volte a reperire le necessarie risorse finalizzate alla messa in sicurezza e all'adeguamento sismico, mediante interventi di abbattimento, ricostruzione, ampliamento o consolidamento, degli edifici scolastici ricadenti nella zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016.

G/1206/25/8

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Non accolto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento de quo introduce modifiche significative per quanto riguarda le disposizioni finalizzate a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023

sulle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (cosiddetto Ponte sullo Stretto);

nell'ambito del Def (Documento di economia e finanza) 2023 - Allegato Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica, è stata aggiornata la stima per la realizzazione del Ponte sullo Stretto secondo la quale sarebbero necessari 13,5 miliardi di euro, oltre a più 1,1 miliardo di euro per la realizzazione delle opere complementari al collegamento ferroviario, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con Rfi. Oltre ai costi è indicato che «non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; queste saranno individuate con la definizione del disegno di legge di bilancio»;

per le «opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali invece, di minor impatto economico», viene riportato nel Documento che «verranno meglio definite e dettagliate nell'ambito dei prossimi contratti di programma con Anas». Al finanziamento dell'opera si vuol provvedere con risorse messe a disposizione dalle regioni a valere sui fondi per lo sviluppo e la coesione, con l'individuazione, in sede di definizione della finanziaria 2024, della copertura pluriennale a carico del bilancio dello Stato e con finanziamenti contratti sul mercato nazionale e internazionale;

il progetto prevede un ponte sospeso, ferroviario ed autostradale, a campata unica di lunghezza pari a 3.300 metri, e una larghezza di 60 metri. Nel progetto sono comprese le opere di raccordo stradale e ferroviario sui versanti calabrese e siciliano (circa 40 chilometri con un costo di almeno 7-8 miliardi di euro), in massima parte in galleria, per assicurare il collegamento del ponte al nuovo tracciato dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed alla prevista linea ferroviaria AV/AC Napoli-Reggio Calabria, da un lato, e alle tratte autostradali Messina-Catania e Messina-Palermo nonché alla prevista nuova stazione ferroviaria di Messina, dall'altro;

l'opera sarebbe la più lunga al mondo. Nessun ponte ferroviario al mondo, esistente o in fase di progetto, ha una campata con luce superiore a 1400 metri. Gli esperti indipendenti e la stessa commissione la cui relazione fu presentata dall'allora Ministro Giovannini del Governo Draghi, ritengono il progetto irrealizzabile, specie per la ferrovia;

le società incaricate non hanno ancora consegnato il progetto definitivo rispondendo alle decine di quesiti sollevati dagli stessi Ministeri competenti e, di conseguenza, non esiste il progetto esecutivo, validato dalla Società Parsons Transportation Group incaricata fin dal 2006 dei servizi di project management consulting riguardanti le attività di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del Ponte e altre opere. Per aggirare tale problema, con il provvedimento in esame viene affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di approvare il progetto esecutivo del Ponte anche «per fasi costruttive», oltrepassando di fatto la deadline del 31 luglio 2024 per l'approvazione del progetto esecutivo prevista dal decreto-legge del 31 marzo 2023, n. 35;

nella sostanza, con le nuove disposizioni saranno approvate singole parti dell'opera principale della cui realizzabilità non vi è al momento alcuna formale garanzia da parte delle stesse ditte incaricate (Stretto di Messina SpA, Consorzio Eurolink - formata da Webuild ed altre società -, COWI e altre) né da Parsons Group;

nel corso di un incontro in commissione consiliare Ponte sullo stretto del comune di Messina, sono stati annunciati possibili ritardi da parte dell'ingegnere Valerio Mele, direttore tecnico dei lavori del Ponte sullo Stretto. Per il direttore, il progetto esecutivo del Ponte non potrà essere redatto prima della fine del prossimo anno;

si ritiene che, in tali circostanze, non si possa procedere senza dirimere ogni ragionevole dubbio circa il fatto che, trattandosi di un'opera unica al mondo, il Ponte si possa realizzare come da progetto. Nella trasmissione di Radio anch'io di Rai Radio 1, Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina ha spiegato che «ci sono 40 chilometri di strade intorno da fare e quindi la progettazione esecutiva potrà essere fatta per tranches, in modo da accelerare al massimo l'avvio dei lavori. Entro fine giugno il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo

sviluppo sostenibile), insieme al definitivo, approverà un piano di opere anticipate che potranno essere avviate ancor prima della progettazione esecutiva, già in estate». Queste opere altereranno il territorio in maniera irreversibile e sarebbero del tutto inutili se, per assurdo, il progetto esecutivo non dovesse essere approvato o richiedesse modifiche o limitazioni d'uso tali da essere antieconomiche. O se addirittura si accertasse che non è realizzabile, specie per i treni;

dall'articolo pubblicato il 13 maggio 2024 sul quotidiano Repubblica, a firma di Antonio Frascilla, dal titolo «Ponte sullo Stretto, solo progetti ma quotazioni alle stelle: ecco chi già fa cassa sull'opera che non c'è» viene rivelato chi farebbe cassa dietro la realizzazione dell'opera. Secondo il sottotitolo dell'articolo «La società Rocksoil dell'ex ministro Pietro Lunardi in prima fila nella progettazione assieme alla Proger di Chicco Testa. I conflitti d'interesse e le tante aziende coinvolte. E quelle del consorzio Eurolink sono cresciute in Borsa dal 15 al 30 per cento»;

impegna il Governo,

a prevedere l'obbligo per le ditte incaricate, di cui in premessa, di fornire, contestualmente alla progettazione esecutiva, formale documentazione che attesti in modo inequivocabile che il progetto del Ponte a campata unica, ferroviario ed autostradale, di 3300 metri sia realizzabile ed utilizzabile dai mezzi previsti senza restrizioni.

G/1206/26/8 (testo 2)

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Accolto

Il Senato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare la normativa tecnica necessaria al fine di ampliare il novero dei mezzi di trasporto pubblico locale per disciplinare l'utilizzo del c.d. tram-treno, contemperando l'esigenza di utilizzare, recuperare e ampliare l'utilizzo delle linee ferroviarie locali.

G/1206/26/8

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Non accolto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, punto 18), della Direttiva (UE) 2016/797 dell'11 maggio 2016, definisce il tram-treno come un veicolo progettato per un uso combinato sia su infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia che su infrastrutture ferroviarie;

in altri termini, il tram-treno può essere inteso come quel sistema di trasporto pubblico che prevede l'interconnessione tra due reti, una tramviaria e una ferroviaria, tale da permettere l'instradamento dei rotabili ferroviari su tratte tranviarie o viceversa, in cui nessuno dei due sistemi viene escluso dal proprio normale esercizio;

tale sistema di trasporto presenta l'indubbio vantaggio di garantire la velocità e la frequenza delle vetture. Inoltre, viaggiando in superficie su corsie preferenziali dedicate, ovvero anche su corsie preferenziali miste condivise con le autovetture, esso non rappresenta un mezzo di spostamento invasivo o in grado di alterare la scena urbana, ma al contrario è in grado di integrarsi alla stessa anche nell'ottica della rigenerazione urbana;

il tram-treno ha, inoltre il pregio di eliminare le barriere architettoniche e di ridurre sensibilmente l'inquinamento ambientale e acustico;

la capacità media del tram-treno equivale a circa 3 autobus di normali dimensioni, in grado di sostituire fino a 250 auto, calcolando un numero massimo di 2 persone a metro quadro.

Infine, a fronte di un investimento iniziale, il tram-treno ha il pregio di abbattere sensibilmente i

costi di gestione;

l'articolo 1, comma 5, della citata direttiva n. 2016/797, detta la disciplina generale destinata ai tram-treni operanti nel sistema ferroviario dell'Unione, applicabile nel caso in cui non esistano Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI). In particolare, gli Stati membri: devono provvedere ad adottare norme nazionali o altre pertinenti misure accessibili per garantire che i tram-treni soddisfino i requisiti essenziali pertinenti. Essi, inoltre, possono adottare norme nazionali per specificare la procedura di autorizzazione applicabile a tali tram-treni. In questo caso, l'autorità che rilascia l'autorizzazione dei veicoli consulta l'autorità di sicurezza nazionale (NSA) competente al fine di garantire che l'esercizio misto di tram-treni e treni soddisfi tutti i requisiti essenziali nonché gli obiettivi comuni di sicurezza (CST) pertinenti;

nonostante tali previsioni, l'Italia non è mai intervenuta per dare attuazione a tali disposizioni, né esistono STI applicabili ai tram-treno, di talché gli stessi non possono essere considerati sistemi di trasporto pubblico omologati. Nonostante numerosi progetti presentati a livello locale, l'operatività dei tram-treni necessita di una deroga espressa;

nella maggior parte degli Stati membri europei è ormai diffuso l'utilizzo del tram-treno come mezzo di trasporto pubblico locale,

impegna il governo

al fine di ampliare il novero dei mezzi di trasporto pubblico locale, di procedere ad emanare una normativa destinata a disciplinare l'utilizzo del c.d. tram-treno, contemperando l'esigenza di utilizzare, recuperare e ampliare l'utilizzo delle linee ferroviarie locali.

G/1206/27/8

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premesso che:

la proposta di realizzare l'infrastruttura autostradale di collegamento A12 Autostrada Roma-Fiumicino-Appia e, in particolare, la bretella di connessione denominata "Cisterna-Valmontone" risale agli anni '60, sulla base di valutazioni economiche e trasportistiche legate al quadro dell'epoca;

soltanto nel 2001, in assenza di uno studio sufficientemente accurato ed adeguato sulla domanda di mobilità merci e persone nel territorio interessato, con la delibera CIPE n. 121 sono stati previsti gli interventi denominati collegamento "Pontina-A12-Appia", con una previsione di costo di 1.136,205 Meuro, riferito alla Pedemontana di Formia ed al Corridoio Tirrenico Meridionale, e collegamento "Cisterna-Valmontone", con una previsione di costo di 309,874 Meuro;

nonostante la coeva disciplina introdotta per l'accelerazione della realizzazione delle opere pubbliche, la c.d. "legge obiettivo", non si sono visti avanzamenti significativi dell'iter dell'opera nei successivi vent'anni;

attualmente le due opere sono confluite in un unico nuovo progetto integrato denominato "Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone", costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, suddiviso nelle seguenti opere principali: asse Roma - Latina, articolato tra collegamento autostradale interconnessione A12 - Roma (Tor de' Cenci), e collegamento autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave), cui si aggiunge il collegamento autostradale Cisterna - Valmontone;

l'intero progetto autostradale rischia di compromettere il pregiato patrimonio paesaggistico e ambientale, sottoposto a specifici vincoli di tutela delle aree interessate, che verrebbero distrutti

dall'intervento pianificato e la compromissione anche di siti d'Importanza Comunitaria (SIC), inseriti nella rete Natura 2000 e protetti ai sensi della direttiva UE 92/43/CEE;

l'impatto provocato dall'opera autostradale sulle aree agricole e sulle pregiate produzioni agroalimentari di Roma e Latina, e dei rispettivi territori di Provincia e Città Metropolitana, appare devastante, con decine di aziende agricole d'eccellenza e biologiche che subiranno un colpo mortale;

il tracciato della bretella Cisterna-Valmontone impatterà pesantemente sul Lago di Giulianello (dichiarato monumento naturale della Regione Lazio e finanziato da essa per la sua preservazione), la Via Francigena del Sud e la Via della Transumanza;

non si è presa in considerazione l'ipotesi di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità alternativa al fine di ridurre i costi ed evitare un inutile e dannoso ulteriore consumo di suolo;

con l'autostrada Roma-Latina si continueranno a registrare picchi di traffico veicolare, stante il fatto che "l'imbuto" d'accesso a Roma permarrà nelle medesime condizioni odierne. La delibera del CIPE n.121 del 21.12.2001, riguardante il primo programma delle opere strategiche da realizzarsi ai sensi della Legge 443/2001 (Legge Obiettivo), prevedeva la costruzione del collegamento autostradale A12-Pontina-Appia e della bretella Cisterna-Valmontone;

i costi di entrambe le opere infrastrutturali sono saliti vertiginosamente, rendendo ancora più incerta una valutazione sul rapporto costi-benefici: la spesa prevista per la loro realizzazione è passata da circa 1.400 milioni di euro agli attuali 2.300; la reale fattibilità dell'opera principale - ossia il corridoio tirrenico meridionale - sembra ancora incerta, al punto che si sta preferendo accelerare la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone, ossia l'opera connessa, senza alcuna certezza che l'intera infrastruttura possa essere davvero ultimata, in completa assenza di ogni logica di programmazione infrastrutturale;

anche la realizzazione della bretella sembra incontrare diverse difficoltà al punto da inserire continue proroghe nel quadro normativo vigente per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal Comitato interministeriale con delibera n. 51 del 2013, determinando una incomprensibile incertezza nei proprietari dei terreni non solo sul quando perderanno la disponibilità del bene, ma anche sul se questo avverrà, alla luce delle notevoli difficoltà realizzative dell'opera;- è prioritario l'adeguamento in sicurezza dell'attuale viabilità di collegamento tra Roma, Latina e Terracina (l'intero tracciato della via Pontina);- è indispensabile garantire la tutela delle aree protette e della sostenibilità nonché impedire il grave ed irreparabile impatto paesaggistico, ambientale e sociale che deriverebbe dalla realizzazione della suddetta opera autostradale; ad avviare, in tempi rapidi, una rivalutazione complessiva del progetto, che tenga adeguatamente conto del rapporto costi- benefici, anche sotto il profilo della tutela ambientale e del consumo di suolo, valutando l'opportunità di investire le cospicue risorse stanziare in interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità esistente, salvaguardando così i diritti e gli interessi dei proprietari di terreni ed aziende che verrebbero danneggiati dalla realizzazione dell'opera.

G/1206/28/8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premesso che:

il progetto Metro 2 a Torino, inizialmente previsto e finanziato per estendersi fino alla fermata del Politecnico, ha subito un significativo ridimensionamento a causa di un intervento di definanziamento che ha comportato l'eliminazione di alcune fermate;

il costo dei materiali necessari per il completamento del progetto è aumentato del 36%, costringendo a una revisione delle previsioni iniziali e provocando l'eliminazione di una fermata e il

congelamento di altre due, che restano in attesa di ulteriori finanziamenti;

questo cambiamento rappresenta un duro colpo per i cittadini di Torino, i quali avevano riposto speranze in un servizio di trasporto pubblico più efficiente e accessibile. Il progetto Metro 2 è stato visto come una risposta alle crescenti esigenze di mobilità della città;

il Movimento 5 Stelle ha più volte sollecitato il rifinanziamento del progetto per far fronte agli extracosti attuali e riportare il piano alle condizioni originali;

Considerato che:

la mancanza di adeguate risorse per completare il progetto nella sua forma originaria compromette seriamente le aspettative dei cittadini di Torino e potrebbe pregiudicare la qualità e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico futuro;

è fondamentale che il Governo risponda prontamente alle richieste di rifinanziamento e si impegni a destinare le risorse necessarie per il completamento del progetto secondo i piani iniziali, così da garantire una metro efficiente e ben collegata per i cittadini di Torino;

risulta urgente e necessario un impegno immediato per il rifinanziamento del progetto Metro 2 nonché garantire che le aspettative dei cittadini di Torino non vengano compromesse e che il progetto possa proseguire offrendo un servizio di trasporto pubblico all'altezza delle esigenze della città;

Impegna il Governo:

a fornire un immediato rifinanziamento del progetto Metro 2, in modo da coprire gli extracosti necessari e ripristinare il piano originario con tutte le fermate previste.

a garantire che le risorse siano allocate in modo efficiente e che le procedure burocratiche non rallentino ulteriormente l'avanzamento dei lavori, al fine di non deludere le aspettative dei cittadini di Torino.

a monitorare e aggiornare periodicamente lo stato di avanzamento del progetto Metro 2, assicurando la trasparenza e l'efficacia nell'uso dei fondi stanziati.

G/1206/28/8 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premesse che:

il progetto Metro 2 a Torino, inizialmente previsto e finanziato per estendersi fino alla fermata del Politecnico, ha subito un significativo ridimensionamento a causa di un intervento di definanziamento che ha comportato l'eliminazione di alcune fermate;

il costo dei materiali necessari per il completamento del progetto è aumentato del 36%, costringendo a una revisione delle previsioni iniziali e provocando l'eliminazione di una fermata e il congelamento di altre due, che restano in attesa di ulteriori finanziamenti;

questo cambiamento rappresenta un duro colpo per i cittadini di Torino, i quali avevano riposto speranze in un servizio di trasporto pubblico più efficiente e accessibile. Il progetto Metro 2 è stato visto come una risposta alle crescenti esigenze di mobilità della città;

il Movimento 5 Stelle ha più volte sollecitato il rifinanziamento del progetto per far fronte agli extracosti attuali e riportare il piano alle condizioni originali;

Considerato che:

la mancanza di adeguate risorse per completare il progetto nella sua forma originaria compromette seriamente le aspettative dei cittadini di Torino e potrebbe pregiudicare la qualità e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico futuro;

è fondamentale che il Governo risponda prontamente alle richieste di rifinanziamento e si impegni a destinare le risorse necessarie per il completamento del progetto secondo i piani iniziali, così da garantire una metro efficiente e ben collegata per i cittadini di Torino;

risulta urgente e necessario un impegno immediato per il rifinanziamento del progetto Metro 2 nonché garantire che le aspettative dei cittadini di Torino non vengano compromesse e che il progetto possa proseguire offrendo un servizio di trasporto pubblico all'altezza delle esigenze della città,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di assumere le iniziative di competenza nell'ambito degli interventi in materia di trasporto pubblico locale, volte a fornire un rifinanziamento del progetto Metro 2, in modo da coprire gli extracosti necessari e ripristinare il piano originario con tutte le fermate previste;

a monitorare e aggiornare periodicamente, per quanto di competenza, lo stato di avanzamento del progetto Metro 2, assicurando la trasparenza e l'efficacia nell'uso dei fondi stanziati.

G/1206/29/8 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

impegna il Governo:

a garantire, nel dare seguito alla sentenza n. 137 del 2024 della Corte costituzionale, che vengano emanati senza ulteriori indugi tutti i decreti attuativi con particolare riguardo al foglio di servizio e all'uso delle piattaforme con riguardo agli Ncc, come previsti dal decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, al fine di evitare l'abusivismo e preservare i lavoratori del settore.

G/1206/29/8

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premesso che:

l'articolo 6 reca Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale;

considerato che:

il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ed è disciplinato, a livello legislativo nazionale, dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

a tal riguardo, dopo decenni di inerzia che hanno portato il settore a presentare numerose criticità, con riguardo alla qualità dei servizi offerti, alla mancanza di concorrenza, all'ingresso di nuove tecnologie nonché a uno stravolgimento della qualità del lavoro, per coloro che offrono questi necessari servizi per la collettività, con il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, l'allora Ministro delle infrastrutture ha definito un percorso, di concerto con le principali associazioni di categoria, al fine di divenire a un ragionevole equilibrio tra domanda e offerta, tenendo conto delle criticità suddette;

come è noto, il servizio di NCC non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico, mentre il servizio di taxi rientra tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea; dalla natura pubblica del servizio taxi discendono pertanto: la doverosità delle prestazioni; la capillarità territoriale e sociale della fornitura e l'accessibilità del servizio di taxi sotto il profilo economico; l'obbligatorietà del servizio e la sua offerta indifferenziata a chiunque ne faccia richiesta; la determinazione pubblica delle tariffe e delle modalità di svolgimento del servizio; la previsione che lo stazionamento dei taxi avvenga in luogo pubblico e che il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengano all'interno dell'area comunale o comprensoriale di riferimento;

la legge quadro n. 21/1992 ha peraltro demandato alle regioni e agli enti locali la disciplina di dettaglio e quella inerente la gestione dei servizi, pertanto la disciplina delle concessione delle licenze taxi e Ncc è di competenza comunale ed è quindi disciplinata nell'ambito dei regolamenti comunali per i servizi pubblici non di linea;

il decreto-legge n.143 del 2018 modifica la disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), di cui alla legge n. 21 del 1992, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio.

in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozetta e natante;

con la sentenza N. 137/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; che prevede che *fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozetta e natante;*

Impegna il Governo:

a garantire, nel dare seguito alla sentenza n. 137 del 2024 della Corte Costituzionale, che vengano emanati senza ulteriori indugi tutti i decreti attuativi con particolare riguardo al foglio di servizio e all'uso delle piattaforme con riguardo agli Ncc, come previsti dal decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, al fine di evitare l'abusivismo e preservare i lavoratori del settore;

a non utilizzare il principio della concorrenza per snaturare i diversi servizi di trasporto urbano non di linea valorizzando invece le specificità del servizio di taxi, garantendo la qualità del servizio per i cittadini e al contempo garantire la valorizzazione dei lavoratori che svolgono tale servizio;

a istituire subito un sistema centralizzato di monitoraggio dei dati, al fine di raccogliere informazioni su richiesta e offerta di taxi, tempi di attesa e distribuzione territoriale delle richieste provvedendo alla suddivisione delle città in ambiti territoriali per un'analisi periodica della domanda e dell'offerta di servizi taxi, e la predisposizione da parte dei Comuni di bandi pubblici per l'assegnazione di nuove licenze, rispondendo alle esigenze locali.

G/1206/30/8

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premesso che:

le infrastrutture di trasporto sono fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del territorio, ne influenzano la produttività, ne facilitano il commercio con altre aree e mercati, ne

migliorano l'inclusione economica e la coesione sociale;

nella giornata del 9 luglio scorso, un grave incidente ferroviario, che ha coinvolto un carro merci a Centola, ha comportato la chiusura della tratta ferroviaria tra Vallo della Lucania e Sapri della linea Tirrenica Meridionale, uno dei più importanti collegamenti ferroviari della direttrice nord-sud tra la Sicilia, Calabria e il resto dell'Italia. Saranno necessari almeno quattro giorni di stop, per rimuovere i vagoni deragliati e pertanto sono previsti ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Trenitalia nel frattempo invita "i passeggeri a riprogrammare il viaggio",

come è noto, l'evento si è verificato nel periodo di maggior flusso turistico per le regioni meridionali, creando una serie di difficoltà a turisti e residenti, in un territorio che già sconta un gap infrastrutturale storico, isolando di fatto la Calabria dal sistema nazionale del trasporto su ferro, come già accade con quello europeo;

considerato che:

il Ministero ha bloccato il progetto dell'alta velocità Praia a Mare-Tarsia compromettendo anche lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, senza un valido progetto alternativo di potenziamento;

nel documento di economia e finanza 2023, questo esecutivo ha previsto di un nuovo impegno dello Stato sull'attraversamento stabile dello Stretto di Messina per mezzo di un progetto accantonato dal 2011 per la sua insostenibilità finanziaria, ambientale e sociale;

il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) rappresenta lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, della Costituzione;

una rilevante quota della programmazione 2021-2027 per le regioni Sicilia e Calabria è stata arbitrariamente impegnata dall'Esecutivo, per sopportare il costo dell'opera -attualmente non ancora definito - come anche la sua stessa fattibilità -, tanto da portare il Ministero a procedere al progetto per "fasi costruttive";

considerato inoltre che:

i numerosi incidenti accaduti nel nostro Paese in questi mesi mostrano con particolare evidenza che il percorso necessario è rappresentato dalle tante piccole e medie opere che capillarmente possono unire i territori, mettere in sicurezza i lavoratori del settore ferroviario e al contempo garantire gli standard europei a tutti i viaggiatori

Impegna il Governo:

a porre in essere tutte le azioni di competenza al fine di evitare l'isolamento delle regioni meridionali, alla luce del grave incidente che ha bloccato la tratta ferroviaria tra Vallo della Lucania e Sapri della linea Tirrenica Meridionale;

a richiamare, nell'ambito delle proprie competenze Rete Ferroviaria italiana, quale polo infrastrutturale italiano, al rispetto degli impegni assunti con lo Stato, per mezzo dei contratti di programma, al fine di ridurre i gravi disagi recentemente emersi, agendo in sinergia per assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, sia per i nuovi progetti sia per i progetti in essere.

G/1206/30/8 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le azioni di competenza al fine di evitare l'isolamento delle regioni

meridionali, alla luce del grave incidente che ha bloccato la tratta ferroviaria tra Vallo della Lucania e Sapri della linea Tirrenica Meridionale;

a richiamare, nell'ambito delle proprie competenze Rete Ferroviaria italiana, quale polo infrastrutturale italiano, al rispetto degli impegni assunti con lo Stato, per mezzo dei contratti di programma, al fine di ridurre i gravi disagi recentemente emersi, agendo in sinergia per assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, sia per i nuovi progetti sia per i progetti in essere.

G/1206/31/8

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

il provvedimento in esame prevede un complesso di misure in materia di infrastrutture e concessioni autostradali,

considerato che:

la società Salerno Pompei Napoli S.p.A., titolare della concessione per la gestione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, ha dichiarato che, a partire dal 1° maggio 2024, non saranno più accettati i pagamenti del pedaggio tramite le carte di credito VISA e MasterCard, costringendo gli utenti a utilizzare contanti, carte Bancomat del circuito Fastpay, American Express e Telepass;

tale decisione si pone in un quadro già complicato per gli utenti dell'autostrada, in quanto a gennaio è stato registrato un aumento del pedaggio di 20 centesimi, a fronte di un incremento del costo dell'abbonamento mensile del Telepass che dal 1° luglio 2024 è passato da 1,83 a 3,90 euro al mese, segnando una maggiorazione del 113%;

l'autostrada A3 è, inoltre, una tratta particolarmente strategica per l'utente perché rappresenta l'arteria di congiungimento tra l'A1 Milano-Napoli e l'A2 Salerno-Reggio Calabria, collegando senza soluzione di continuità il nord e il sud del Paese;

tenuto conto, altresì, che:

una tale inefficienza nel sistema di pagamento non solo provoca disagi ai singoli, ma contribuisce anche alla formazione di lunghe code, soprattutto nei fine settimana e durante le giornate di esodo estivo, proprio quando il traffico è particolarmente intenso e servirebbe offrire più servizi agli automobilisti;

a conferma di quanto detto, soprattutto con riferimento al periodo di accentuata pressione turistica che intercorre solitamente da maggio a settembre, è utile ricordare che i dati sulle utenze dei circuiti di pagamento delle principali carte, aggiornati al 2024, corrispondono a: 44 milioni di esercenti iscritti al suo circuito VISA in oltre 200 Paesi, 37 milioni di esercenti in oltre 210 Paesi per MasterCard, mentre solo 31 milioni di esercenti in oltre 130 di Paesi per American Express;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a favorire il ripristino della facoltà degli utenti dell'autostrada A3 Napoli-Salerno di pagare i pedaggi anche tramite le carte afferenti ai circuiti di cui in premessa al fine di scongiurare ulteriori disservizi e disagi e migliorare la viabilità.

G/1206/31/8 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a favorire il ripristino della facoltà degli utenti dell'autostrada A3 Napoli-Salerno di pagare i pedaggi anche tramite le carte afferenti ai circuiti di cui in premessa al fine di scongiurare ulteriori disservizi e disagi e migliorare la viabilità.

G/1206/32/8 (testo 2)

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Accolto

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

il provvedimento in esame prevede un complesso di disposizioni volte al completamento di interventi infrastrutturali, tra i quali il progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera;

la regione Basilicata è interessata da una grave emergenza idrica che rischia di divenire cronica, anche in considerazione dell'oggettivo mutamento climatico in atto;

i dati della risorsa idrica invasata e delle previsioni metereologiche sul medio lungo periodo non sono positivi e richiede l'adozione di misure urgenti accompagnate da una adeguata programmazione degli interventi, anche di medio periodo, finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, nonché alla manutenzione, riparazione e ammodernamento del complessivo sistema di distribuzione che risulta oltremodo vetusto;

la rete idrica della Basilicata continua a registrare perdite del 65,5 per cento, come certificato dall'Istat nell'ultimo dato disponibile del 2023, collocando la regione al primo posto in Italia per dispersione idrica, mentre gli invasi disponibili continuano ad essere sottoutilizzati;

l'accentuata scarsità di riserve idriche e le lacune di un sistema irriguo che sconta ritardi decennali, rappresentano il rischio più grande per il presente e l'immediato futuro del comparto agricolo, con gravi ripercussioni anche per l'uso potabile e il settore civile;

nonostante la presenza di un commissario straordinario per l'emergenza idrica e una serie di interventi annunciati dalla regione Basilicata e dagli enti di governo della risorsa idrica, in Lucania la programmazione degli interventi infrastrutturali continua ad essere carente e le risorse del PNRR non risultano adeguatamente utilizzate, con ritardi e incongruenze che mal si conciliano con la crescente crisi in atto per l'economia agricola;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e qualora ne ricorrano le condizioni, di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad affrontare l'emergenza idrica in atto nella regione Basilicata con un adeguato piano di interventi di breve e medio periodo sulla rete e sulle infrastrutture idriche.

G/1206/32/8

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Non accolto

in sede di conversione in legge, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport",

premessi che:

il provvedimento in esame prevede un complesso di disposizioni volte al completamento di interventi infrastrutturali, tra i quali il progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera;

la regione Basilicata è interessata da una grave emergenza idrica che rischia di divenire cronica, anche in considerazione dell'oggettivo mutamento climatico in atto;

i dati della risorsa idrica invasata e delle previsioni metereologiche sul medio lungo periodo non sono positivi e richiede l'adozione di misure urgenti accompagnate da una adeguata programmazione degli interventi, anche di medio periodo, finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, nonché alla manutenzione, riparazione e ammodernamento del complessivo sistema di distribuzione che risulta oltremodo vetusto;

la rete idrica della Basilicata continua a registrare perdite del 65,5 per cento, come certificato dall'Istat nell'ultimo dato disponibile del 2023, collocando la regione al primo posto in Italia per dispersione idrica, mentre gli invasi disponibili continuano ad essere sottoutilizzati;

l'accentuata scarsità di riserve idriche e le lacune di un sistema irriguo che sconta ritardi decennali, rappresentano il rischio più grande per il presente e l'immediato futuro del comparto agricolo, con gravi ripercussioni anche per l'uso potabile e il settore civile;

nonostante la presenza di un commissario straordinario per l'emergenza idrica e una serie di interventi annunciati dalla regione Basilicata e dagli enti di governo della risorsa idrica, in Lucania la programmazione degli interventi infrastrutturali continua ad essere carente e le risorse del PNRR non risultano adeguatamente utilizzate, con ritardi e incongruenze che mal si conciliano con la crescente crisi in atto per l'economia agricola;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad affrontare l'emergenza idrica in atto nella regione Basilicata con un adeguato piano di interventi di breve e medio periodo sulla rete e sulle infrastrutture idriche, stanziando ulteriori risorse economiche in attuazione alla misura M2C4, investimento 4.2 del PNRR, e a sostegno del comparto agricolo.

G/1206/33/8

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Non accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

premesso che

l'art. 10 del provvedimento in esame reca misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

in particolare, verrà affrontata la questione relativa alla destinazione di parte delle risorse del Fondo Italiano per il Clima al Piano Mattei.

il Fondo Italiano per il Clima rappresenta il principale strumento pubblico per perseguire l'impegno dell'Italia, insieme agli altri Paesi OCSE, a mobilitare collettivamente almeno 100 miliardi di euro l'anno di finanza per il clima verso i Paesi emergenti e in via di sviluppo.

tale strumento ha natura rotativa e una dotazione complessiva pari a 4,4 miliardi di euro per interventi (ammontare aggiornato dal d.l. n. 181/2023 cd. DL Energia), oltre a 40 milioni di euro annui dal 2027 per contributi a fondo perduto e spese di gestione.

considerato che,

il decreto in esame destina risorse del Fondo Italiano per il Clima a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei. Tuttavia, l'ampiezza e la diversità delle finalità del Piano Mattei potrebbero portare all'utilizzo delle risorse del predetto Fondo per perseguire obiettivi non pienamente

compatibili con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, dell'Unione Europea e dell'Italia in materia di cambiamento climatico;

quanto sopra solleva preoccupazioni circa la possibilità che le risorse destinate alla lotta contro il cambiamento climatico possano essere deviate verso progetti che, pur essendo importanti per lo sviluppo economico e sociale dell'Africa, non contribuiscono direttamente alla mitigazione delle emissioni di gas serra o all'adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo,

a relazionare periodicamente al Parlamento in merito alle risorse del Fondo Italiano per il Clima destinati all'Africa nel contesto del Piano Mattei e ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché i progetti e i relativi finanziamenti siano chiaramente identificabili e sottoposti agli obblighi di pubblicità e trasparenza.

G/1206/33/8 (testo 2)

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

impegna il Governo,

a relazionare periodicamente al Parlamento in merito alle risorse del Fondo Italiano per il Clima destinati all'Africa nel contesto del Piano Mattei e ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché i progetti e i relativi finanziamenti siano chiaramente identificabili e sottoposti agli obblighi di pubblicità e trasparenza.

G/1206/34/8

[Fregolent](#)

Non accolto

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport;

la linea ferroviaria Pontremolese, qualificata da Rete Ferroviaria Italiana come fondamentale, è la linea che congiunge Parma con la dorsale Tirrenica nei pressi di La Spezia attraverso la galleria del Borgallo, in prossimità del valico del Brattello;

l'importanza strategica dell'infrastruttura è testimoniata dalla nomina di un commissario ad hoc per il completamento dell'opera;

la fase di progettazione completata nel 2022 prevede il completamento, per fasi, dell'infrastruttura;

la prima fase riguarda il raddoppio fra Parma e Vicofertile che si sviluppa, in uscita da Parma, in variante di tracciato per i primi 5 km circa e per i restanti 3 km in affiancamento alla linea storica fino all'ingresso a Vicofertile;

la seconda fase prevede il raddoppio principalmente in affiancamento all'attuale linea a semplice binario tra Vicofertile e Fornovo, la realizzazione della Galleria di Valico in variante tra Berceto e Pontremoli e una nuova tratta a doppio binario tra Pontremoli - Chiesaccia;

ad oggi, nonostante la fase autorizzativa si sia conclusa, i cantieri già in fase di partenza registrano ritardi causati dalla mancanza dei fondi necessari a coprire il costo di 486 milioni di euro relativo alla prima fase realizzativa;

da quanto premesso ne deriva un grave noncumento che coinvolge a 360 gradi il sistema dei trasporti e che risulta ancora più grave se si considera che il porto di La Spezia risulta uno dei cuori pulsanti della logistica italiana;

impegna il Governo:

a stanziare entro il 2024 le risorse necessarie alla realizzazione e al completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Pontremolese.

G/1206/35/8 (testo 2)

[Malpezzi](#)

Accolto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (A.S. 1206);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative di competenza volte a garantire i finanziamenti necessari a completare la realizzazione della prima tratta tra Parma e Vicofertile e a mettere in atto ogni utile azione per la realizzazione dei lavori della prima tratta, oltreché alla conclusione di tutte le fasi di progettazione delle tratte successive per il raddoppio della linea ferroviaria pontremolese.

G/1206/35/8

[Malpezzi](#)

Non accolto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (A.S. 1206);

Premesso che,

il provvedimento in esame presenta norme relative al sistema infrastrutturale e alla mobilità;

il raddoppio della linea ferroviaria della Pontremolese costituisce una condizione strategica sia per assicurare notevoli benefici ai collegamenti infra regionali pendolari e turistici, sia per elevare la competitività del sistema portuale spezzino/ligure e toscano/tirrenico;

la linea Pontremolese non solo rappresenta una infrastruttura strategica per il collegamento fra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, ma dimostra quotidianamente la sua importanza per il trasporto intermodale delle merci tra le diverse aree produttive e i porti di La Spezia e Massa e tra il Mediterraneo e l'Europa, come parte integrante della rete Ten-T Comprehensive;

il completamento del raddoppio porterebbe benefici anche di carattere ambientale, con il parziale spostamento del traffico su gomma al ferro, con importanti migliorie ambientali e di sicurezza sull'intera rete infrastrutturale; Il progetto di potenziamento della linea ferroviaria si compone di due fasi: per la prima, che riguarda la tratta tra Parma e Vicofertile, dovrebbe essere al termine l'iter di validazione della progettazione definitiva, e' stato stimato un incremento dei costi di 113 milioni di euro rispetto a quanto era stato originariamente previsto e stanziato. La seconda fase prevede il raddoppio in affiancamento all'attuale linea tra Vicofertile e Fornovo, la realizzazione della galleria di valico tra Berceto e Pontremoli e una nuova tratta a doppio binario tra Pontremoli e Chiesaccia (Villafranca), con una stima di costi prevista di 4,5 miliardi di euro;

per l'attuazione di questa seconda fase non ci sono ancora progettazioni in via definitiva e non sono indicati ad oggi finanziamenti con ordine di priorità;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a garantire nel primo provvedimento utile i finanziamenti necessari a completare la realizzazione della prima tratta tra Parma e Vicofertile e a mettere in atto con sollecitudine tutte le procedure necessarie per il completamento delle procedure di affidamento e della realizzazione dei lavori della prima tratta, oltreché alla conclusione di tutte le fasi di progettazione delle tratte successive per il raddoppio della linea ferroviaria pontremolese.

G/1206/36/8

[Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (A.S. 1206);

premesso che il provvedimento in esame presenta norme relative al sistema infrastrutturale e alla mobilità;

considerato lo stato di grave disagio delle tratte stradali e autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza, e che in particolare la concomitanza di cantieri autostradali lungo la A26 con la presenza di un senso unico alternato di marcia in corrispondenza del ponte ANAS sul torrente Stura in Campo ligure ha determinato situazioni di ulteriore congestione del traffico;

considerato altresì che la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Stura in Campo Ligure è inserita tra gli interventi ad alta priorità previsti dall'Accordo di Programma a livello nazionale tra ANAS e Ministero delle Infrastrutture, e necessita

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a garantire nel primo provvedimento utile i finanziamenti necessari a assicurare la nuova progettazione e la rapida realizzazione del nuovo ponte stradale sul torrente Stura.

G/1206/37/8

[Zambito](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (A.S. 1206);

Premesso che,

l'articolo 5, comma 3, introduce disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e assicurare il celere avvio dei lavori afferenti alla Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto - (PI) - D51B21004330001, di cui al D.P.C.M. n. 1831 del 9 maggio 2022;

l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, in Pisa - area Coltano, è stato individuato quale «opera destinata alla difesa nazionale», cui si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 dal comma 1, dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022.

la citata opera è stata individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, tra gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale,

regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si è reso necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022, n. 1831.

sono state individuate nel Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (CISAM, con sede in san Piero a Grado - Pisa) le aree in cui realizzare le nuove sedi dei Reparti di specialità dell'Arma dei Carabinieri (Gruppo di Intervento Speciale - G.I.S. e 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania"), prevedendo la riqualificazione del citato Centro, la realizzazione di una pista addestrativa e di un poligono da 500 m nel Comune di Pontedera, nonché di opere complementari (rifunzionalizzazione Villa Medicea, Stazione Radio Marconi, Stalle del Buontalenti e Borgo "ex Bigattiera", bonifica ex reattore nucleare).

l'onere per il complessivo intervento è stato nuovamente stimato all'attualità in 520 milioni di euro (di cui 120 milioni di euro per bonifica dell'ex reattore), con un piano di realizzazione di circa dieci anni. Attualmente è in via di completamento la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione

la proposta in esame: autorizza il menzionato commissario straordinario all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; altresì, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo 7006/piano gestionale 1) al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire l'avvio dei lavori.

Considerato che,

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2022, tra le opere destinate alla difesa nazionale era stato inserito un intervento infrastrutturale per la realizzazione a Coltano di una Base militare per antiterrorismo e azioni speciali, destinata a GIS (Gruppo di Intervento Speciale), 1° reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e Centro cinofili.

Il suddetto decreto prevedeva la realizzazione di una grande cittadella militare a Coltano, da costruirsi con 190 milioni di euro provenienti dal fondo per lo sviluppo e la coesione sociale. La zona allora individuata, demaniale, fa parte delle aree contigue al parco Regionale di Migliarino S. Rossore, Massaciuccoli, equiparate per Legge regionale al parco stesso per le materie paesaggistiche, urbanistiche ed edilizie.

una fortissima opposizione al progetto di una base nel Parco è stata dichiarata da associazioni ambientaliste, cittadini e partiti politici e movimenti. Il progetto iniziale ipotizzava 450mila metri cubi di costruzioni, su 73 ettari, in un territorio protetto. Il 24 maggio 2022 veniva istituito presso il Ministero della difesa un tavolo operativo interistituzionale (composto da Ministero, Carabinieri, Regione, Provincia, Comune e Parco), con il compito di individuare soluzioni volte a ricollocare le sedi indicate nel primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

il 6 settembre 2023 il Tavolo interistituzionale si riuniva e dal verbale della riunione si evince che: il Commissario Straordinario presentava uno studio di prefattibilità tecnica che ipotizza interventi separati, con la realizzazione presso l'area CISAM di una struttura da destinare alle esigenze operative, logistiche e addestrative del GIS e del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania"; le linee progettuali dichiarate "prevedono il minor consumo di suolo possibile", ipotizzando al tempo stesso "demolizioni e ricostruzioni", "sostituzione degli immobili in forte stato di degrado e fortemente energivori" e un "consumo di suolo pari a 1,15 ettari" e "circa 2.500 piante da abbattere"; siano state prospettati anche "il completo smantellamento del complesso infrastrutturale dell'ex reattore" e "opere di compensazione"; il Presidente della Provincia di Pisa, partecipante al tavolo, ha chiesto e ottenuto la precisazione nello stesso verbale che "l'iniziativa infrastrutturale non prevede assolutamente l'aumento

del consumo di suolo all'interno del Parco"; si prospetta la realizzazione di una "pista addestrativa per automezzi nell'area di Pontedera"; si condivide la necessità di "recuperare e valorizzare gli immobili di pregio presenti nel vicino borgo di Coltano"

la seduta della Comunità del Parco convocata per il 18 settembre 2023 con oggetto "Espressione parere per la localizzazione della base dei Carabinieri", ha visto: la non partecipazione dei comuni di San Giuliano Terme e di Vecchiano e della Provincia di Pisa, che ritenevano impossibile esprimersi data la mancanza dei necessari elementi conoscitivi sul progetto; l'astensione del comune di Massarosa e della Provincia di Lucca, motivata con l'auspicio di "un coinvolgimento della parte lucchese della Comunità di Parco ed in generale di tutti i componenti la Comunità così da permettere grazie ad una maggiore conoscenza una completa valutazione di quanto proposto"; il voto favorevole dei soli comuni di Pisa e Viareggio;

Il 14 settembre 2023 il Sindaco di Vecchiano e Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori aveva indirizzato al Presidente della Comunità del Parco, Sindaco di Pisa, una comunicazione ufficiale in cui evidenziava "che resta come punto fermo la posizione già espressa nelle sedi istituzionali di non occupare le aree interne al Parco MSRM" ed evidenziava "ad oggi l'assenza di documenti progettuali su cui ragionare, al netto della breve illustrazione avvenuta a Roma lo scorso 6 settembre", ribadendo la "disponibilità ad un confronto ragionato e informato [...] che però può essere costruito solo e soltanto dopo aver avuto la possibilità di prendere visione della documentazione progettuale comprensiva delle carte relative allo studio di prefattibilità tecnica" e concludendo con la richiesta "Considerato che il contenuto del verbale della riunione interministeriale non può essere ritenuto la base su cui costruire il parere della Comunità del Parco, chiedo il rinvio della seduta della comunità, in attesa di ricevere la documentazione progettuale, come già chiesta dal collega di San Giuliano Terme, e di avere il tempo necessario per una analisi della stessa.";

il Sindaco di San Giuliano Terme, con comunicazione ufficiale in data 13 ottobre 2023 chiedeva al Direttore dell'Ente Parco MSRM la rettifica in autotutela della deliberazione adottata, ritenuta ambigua e finanche illegittima, evidenziando che "il provvedimento richiama l'illustrazione del verbale fatta dal Presidente senza tuttavia mai esporne, neppure in modo sintetico, i contenuti" e che "il provvedimento dispone di prendere atto del verbale, il cui contenuto come si è detto è del tutto omesso ed oscuro e, di seguito, di esprimere parere favorevole sull'ipotesi di rigenerazione della base del CISAM"

nell'adunanza della Comunità del Parco dell'11 maggio 2022 veniva affermato che "indirizzo della comunità del Parco è che il progetto debba essere valutato fuori dal territorio del Parco", come riportato nel verbale sottoscritto dal Sindaco di Pisa, Presidente della Comunità, dal Sindaco di Vecchiano e Presidente della Provincia di Pisa, dal Sindaco di San Giuliano Terme, dall'Assessore all'Ambiente del Comune di Massarosa e dal Presidente dell'Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli

Evidenziato che,

sulla base di un'evidente contraddizione fra i punti del verbale sopra richiamati alle lettere b) e d), del notevole aumento del costo ipotizzato per la realizzazione del progetto, passato dai 190 milioni inizialmente previsti ai 520 milioni di euro (di cui 120 milioni per bonifica dell'ex reattore), del dissenso espresso dalla Provincia di Pisa e dai comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme e di una stima effettuata da alcune associazioni ambientaliste (sulla base della densità media di alberi per ettaro nei boschi del tipo in questione e sulla base delle superfici che sembrerebbero interessate dagli abbattimenti, guardando la planimetria allegata al DDL, per almeno 5 ettari), diffusa dalla stampa, che arriva a ipotizzare l'abbattimento di oltre 10.000 alberi di alto fusto, è emerso nel territorio pisano un forte stato di preoccupazione per il reale impatto dell'opera;

il Parco naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli è un'area protetta istituita dalla Regione Toscana nel 1979, è Riserva UNESCO per la biodiversità, è un grande patrimonio naturale, ambientale e culturale sul quale ricade il vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano

paesaggistico. L'area CISAM è, inoltre, ricompresa nel sito di interesse comunitario (SIC) Selva Pisana, ai sensi delle direttive europee per la tutela degli habitat e della fauna;

il territorio di Pisa ospita numerose strutture militari e caserme, in buona parte sottoutilizzate e in aree in cui è consentito dagli strumenti di programmazione e regolamentazione urbanistica di procedere ad ampliamenti e rifunzionalizzazioni

impegna il Governo

ad attivarsi con urgenza al fine di favorire l'interruzione dell'iter procedurale avviato e di individuare modalità alternative di realizzazione dell'opera di cui in premessa, anche attraverso il riuso delle numerose strutture e aree già destinate alle attività del Ministero della Difesa nella zona e comunque fuori dal territorio del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e riducendo al minimo l'impatto ambientale ed economico, in ragione della priorità politica della minimizzazione del consumo di suolo e della crisi sociale e della finanza pubblica da cui il Paese è investito;

a promuovere un confronto politico trasparente, informato e ragionato sulla proposta fatta o sulle eventuali ulteriori proposte, fornendo i necessari dettagli progettuali in tempi compatibili con le necessità del dibattito pubblico e dei processi deliberativi agli enti interessati e alla cittadinanza.

Art. 1

1.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Zambito](#), [Basso](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10».

1.3

[Basso](#), [Furlan](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.

1.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento. I bandi di gara per i rinnovi delle concessioni regolano l'indennizzo eventualmente dovuto alla società concessionaria che ha realizzato l'opera alla quale la concessione non sia rinnovata.

1.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Al fine di agevolare la mobilità nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, per i residenti che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione. Agli oneri, quantificati in euro 5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 2

2.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Barbara Floridia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole: sentite la Regione Siciliana e la regione Calabria con le seguenti: sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), la Regione Siciliana e la regione Calabria e previo parere del Consiglio di Stato.

2.4

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole: sentite la Regione Siciliana e la regione Calabria con le seguenti: sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), la Regione Siciliana e la regione Calabria e previo parere del Consiglio di Stato.

2.5

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole: sentite la Regione Siciliana e la regione Calabria con le seguenti: "sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), la Regione Siciliana e la regione Calabria e previo parere del Consiglio di Stato."

2.6

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#), [Barbara Floridaia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.2), con il seguente:

1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il cronoprogramma completo relativo alla realizzazione dell'opera e delle sua messa in servizio, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024».

2.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), sostituire le parole: anche per fasi costruttive con le seguenti: unitariamente entro la data definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.8

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.2.) sostituire le parole "anche per fasi costruttive" con le seguenti: "unitariamente entro la data definita con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

2.9

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#), [Barbara Floridaia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), sostituire le parole: anche per fasi costruttive con le seguenti: unitariamente entro la data definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.10

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3, con i seguenti:*

2) il comma 8-bis è sostituito con il seguente «8-bis. È riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attività diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza è subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE, fermo restando la necessità di una nuova procedura di aggiudicazione qualora l'aumento del prezzo superi il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale.»;

3) i commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies sono soppressi.

b) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

b-bis) all'articolo 4, comma 3, lettera b-bis) le parole: «8-ter, 8-quater e 8-quinquies» sono soppresse.

2.11

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

2) al comma 8-bis, dopo le parole; «è rideterminato» sono aggiunte le seguenti: «specificando le risorse messe a disposizione dalle Regioni Sicilia e Calabria a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione per il ciclo programmatorio 2021-2027; l'individuazione, di cui al comma 275 della legge n. 213 del 2023, delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dell'opera; i finanziamenti privati contratti sul mercato nazionale e internazionale; l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma *Connecting Europe Facility*».

2.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza sono indicati, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, anche il costo complessivo dell'opera come rideterminato, le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento del capitale sociale nel corso del 2023, nonché il dettaglio analitico di raffronto tra i costi originari dell'opera e i costi modificati all'esito delle fasi progettuali, corredato di ogni opportuno elemento informativo sostanziale.».

2.13

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Barbara Florida](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza sono indicati, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, anche il costo complessivo dell'opera come rideterminato, le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento del capitale sociale nel corso del 2023, nonché il dettaglio analitico di raffronto tra i costi originari dell'opera e i costi modificati all'esito delle fasi progettuali, corredato di ogni opportuno elemento informativo sostanziale.».

2.14

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza sono indicati, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, anche il costo complessivo dell'opera come rideterminato, le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento del capitale sociale nel corso del 2023, nonché il dettaglio analitico di raffronto tra i costi originari dell'opera e i costi modificati all'esito delle fasi progettuali, corredato di ogni opportuno elemento informativo sostanziale.»;"

2.15

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Barbara Florida](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 8-sexies, sostituire le parole: «di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti:* «della Corte dei conti» *e aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Di tale asseverazione sono informati il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e le competenti Commissioni parlamentari per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto del predetto limite di cui

all'articolo 4, comma 5».

2.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 8-sexies, aggiungere, in fine, le parole: nonché della Corte dei conti. Di tale asseverazione sono informati il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e le competenti Commissioni parlamentari per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto del predetto limite di cui all'articolo 4, comma 5.

2.17

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 8 -sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché della Corte dei conti. Di tale asseverazione sono informati il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e le competenti Commissioni parlamentari per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto del predetto limite di cui all'articolo 4, comma 5."

2.18

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola «integrato» sono inserite le seguenti: «con gli approfondimenti tecnici richiesti per il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e» e alla lettera a) è premessa la seguente:

«(0a) ai contenuti e agli adeguamenti progettuali richiesti dal progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al primo periodo;»;

a-ter) all'articolo 3, comma 5, terzo periodo, le parole da: «che non modificano» a «progetto definitivo» sono soppresse ed è soppresso il quarto periodo;

a-quater) all'articolo 3, comma 6, il secondo e terzo periodo sono soppressi.

2.19

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, la parola «preliminare», è sostituita dalla seguente: «definitivo».

2.20

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «e alla conformità con il Regolamento UE 2020/852 in relazione alla protezione delle risorse marine».

2.21

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente: «*f-bis)* al fenomeno del gigantismo navale».

2.22

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Ai fini dell'adeguamento del progetto definitivo di cui al comma 2 sono acquisiti i seguenti documenti:

a) i fogli geologici 588 (Villa San Giovanni), 589 (Palmi) e 602 (Motta San Giovanni) della Carta Geologica d'Italia al 50.000 (Progetto CARG), con relative banche dati, e le carte geotematiche (morfologiche, idrogeologiche e di pericolosità geologica) riferite ai medesimi fogli e al foglio 601 (Messina Reggio di Calabria);

b) i risultati dell'esecuzione di nuovi rilievi di sismica a riflessione, secondo le più moderne tecniche in alta risoluzione, nell'area dello Stretto di Messina, sia *onshore* che *offshore*».

2.23

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque assicurato e garantito il dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

2.24

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 6, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2.25

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

" *b)* all'articolo 3:

1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «*2-bis.* Al progetto di cui al comma 2, si applica quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di dibattito pubblico»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini della valutazione d'impatto ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 225, comma 11 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

3) al comma 8, la parola: «adottata» è sostituita dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2024» e dopo le parole: «dei componenti del CIPESS» sono aggiunte le seguenti: «previa l'acquisizione preventiva del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,»;

4) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3, con il contraente generale.»

2.26

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, dopo le parole: «dei componenti del CIPESS», sono aggiunte le seguenti: «previa l'acquisizione preventiva del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.».

2.27

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1.) all'articolo 3, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis. Al fine di garantire adeguato supporto alle attività di monitoraggio ambientale e di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisi e adottare le opportune misure correttive, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Osservatorio ambientale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i compiti e le funzioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 12 luglio 2021».

2.28

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1.) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La società concessionaria seleziona il contraente generale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.» e i commi 4 e 5 sono soppressi.»

2.29

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1.) all'articolo 4, comma 4, lettera c), dopo le parole: «impatto ambientale» sono aggiunte le seguenti: «e delle relazioni tecniche specialistiche».

2.30

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b.1.) all'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. In considerazione della complessità dell'opera, nonché delle ingenti risorse pubbliche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ogni sei mesi alla redazione di una relazione informativa da trasmettersi alle competenti commissioni parlamentari».

2.31

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b.bis.) all'articolo 4, comma 5 aggiungere, infine il seguente periodo: «Gli atti di cui ai commi 3 e 4, ivi compresi i contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 sono trasmessi al Parlamento

anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo»."

2.32

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

" b.bis.) all'articolo 4, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione;»."

2.33

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis .

2.34

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 4, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La delibera CIPESS di cui al citato articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è approvata previo parere vincolante dell'ANAC».

2.35

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 4, comma 9-bis le parole: «sullo stato di avanzamento dell'opera» sono sostituite dalle seguenti: «sull'analisi costi-benefici dell'opera» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente»;

c-ter) all'articolo 4, il comma 9-ter è soppresso.

2.36

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Barbara Floridaia](#), [Lorefice](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 4, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente: «9-bis.1. La convenzione di cui al comma 9-bis prevede l'istituzione di un apposito "sportello per la trasparenza" che consenta ai cittadini, alle associazioni e alle imprese di richiedere l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi relativi alla progettazione, allo stato di avanzamento dell'opera e alle misure di compensazione ambientale. A tal fine la convenzione prevede altresì la realizzazione di un portale internet per rendere più agevole la consultazione della documentazione in formato elettronico. La società concessionaria si impegna a fornire le informazioni richieste entro una settimana dalla ricezione della richiesta».

2.0.1

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incremento del Fondo per la messa in sicurezza di ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po)

1. Il Fondo di cui al comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 volto alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po è aumentato di 300 milioni. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 3

3.1

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Respinto

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

3.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, Allegato I, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

"12-bis) Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma;"

3.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) revoca dei poteri Commissariali, tenuto conto dello stato di attuazione e del cronoprogramma procedurale degli interventi sulla base del monitoraggio svolto dal Commissario entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per tutti gli interventi il cui completamento dei lavori e delle opere sia previsto oltre la data di permanenza in carica prevista dal provvedimento di nomina."

3.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In relazione agli interventi infrastrutturali di cui al comma 1 di rilevanza esclusivamente

regionale o locale, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di nuovi commissari sono adottati, ai soli fini dell'individuazione degli interventi, previa intesa con il Presidente della regione interessata.

3.7

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. I poteri del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono revocati per l'esecuzione dei progetti del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui al DPCM del 8 giugno 2023 il cui completamento dei lavori e delle opere relativi agli interventi sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026.

4-ter. Il Commissario straordinario di cui al comma 4-bis, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, verifica il grado di attuazione degli interventi e del relativo cronoprogramma procedurale, anche al fine di verificare la cessazione dei poteri commissariali per effetto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

4-quater. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91, al Commissario straordinario di cui al comma 4-bis sono revocati i poteri commissariale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data di cui al comma 4-bis."

3.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di realizzazione degli interventi infrastrutturali attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio della realizzazione delle opere commissariate, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La Piattaforma unica della trasparenza raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma.

6-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvalgono dell'Osservatorio di cui al comma 6. La Conferenza di cui al precedente periodo è composta da tutti i Commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5, la quale opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla cabina di regia di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6-*quater*. A tal fine, all'articolo 221, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) in relazione alle procedure di realizzazione di interventi infrastrutturali, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali.».

6-*quinquies*. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali nelle attività connesse alla realizzazione di interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative alla realizzazione di interventi infrastrutturali.

6-*sexies*. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, è istituita, con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito del Ministero dell'interno, la struttura speciale per la sicurezza e la legalità negli interventi infrastrutturali, la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi infrastrutturali di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-*bis* del decreto medesimo. Degli esiti delle verifiche di cui al periodo precedente si tiene conto ai fini del monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi infrastrutturali, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi anche delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.

3.9

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di realizzazione degli interventi infrastrutturali attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio della realizzazione delle opere commissariate, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La Piattaforma unica della trasparenza raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma.

6-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvalgono dell'osservatorio di cui al comma 6. La conferenza di cui al precedente periodo è composta da tutti i commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5, la quale opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla cabina di regia di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6-quater. A tal fine, all'articolo 221, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* in relazione alle procedure di realizzazione di interventi infrastrutturali, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali.».

6-quinquies. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali nelle attività connesse alla realizzazione di interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative alla realizzazione di interventi infrastrutturali.

6-sexies. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, è istituita, con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito del Ministero dell'interno, la struttura speciale per la sicurezza e la legalità negli interventi infrastrutturali, la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi infrastrutturali di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-*bis* del decreto medesimo. Degli esiti delle verifiche di cui al periodo precedente si tiene conto ai fini del monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi infrastrutturali, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi anche delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto

attiene alla verifica delle esperienze pregresse.

3.10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8.1. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, primo periodo, dopo le parole: «fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli» è inserita la seguente: «22».

Art. 4

4.1

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

4.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po provvede all'aggiornamento del piano di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche mediante approvazione in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dando priorità all'aggiornamento dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico nei territori interessati dal Piano Speciale di cui all'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, prevedendo le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio da frane e alluvioni e le associate norme di attuazione e direttive.

3-ter. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Emilia-Romagna nel corso del mese di maggio 2023, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un dirigente di seconda fascia e otto unità da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo del comparto funzioni centrali.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, pari a euro 310.000 per l'anno 2024 e a euro 620.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, nella rubrica dopo le parole: Laguna di Venezia inserire le seguenti: ,per il rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

4.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica

Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000 *con le seguenti*: dall'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo annuo di euro 750.000.

4.4

[Zambito](#), [Basso](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Per la riduzione del divario infrastrutturale della regione Lazio e della regione Toscana è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per la realizzazione dei lotti funzionali relativi all'adeguamento stradale del tratto Tarquinia-San Pietro Palazzi.

4.2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° dicembre 2024, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 4-*bis*, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 1° ottobre 2024, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4.3. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Al fine di aderire alle mutate sensibilità e alle esigenze di carattere operativo manifestate dalle strutture facenti parte della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, alla legge 11 novembre 2003, n. 310, le parole: «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Teatro Petruzzelli».

4.0.1

[Pirondini](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 4-*bis*

(Aggiornamento dei criteri valutativi nell'attività delle Fondazioni lirico-sinfonico)

1. Ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, nella valutazione dell'attività delle Fondazioni lirico-sinfonico, in base agli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e degli interventi di riduzione della spesa effettuati, gli indicatori di rilevanza della produzione, ovvero i punteggi attribuiti al balletto con orchestra, prodotto con il proprio corpo di ballo stabile, sono specificamente attribuiti e riconosciuti come quota premiale.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla revisione dei criteri e dei

punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS, di cui al comma 1, in misura proporzionale, ovvero all'adeguamento della disciplina introdotta dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

4.0.2

[Zambito](#), [Basso](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio)

1. È istituito a Viareggio il Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di seguito denominato «Museo», quale testimonianza dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno del 2009.

2. Il Museo ha sede in Viareggio, presso locali concessi in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione ed elaborazione scientifica.

3. Il Museo svolge le seguenti attività:

a) diffondere la conoscenza relativa alle cause e alle conseguenze dell'incidente ferroviario occorso a Viareggio il 29 giugno 2009;

b) ricordare le vittime dell'incidente e rendere omaggio alle stesse e alle loro famiglie;

c) favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza ferroviaria e promuovere la ricerca in tale settore;

d) analizzare e condurre studi sull'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, anche al fine di individuare le aree di maggiore criticità e le azioni ritenute necessarie per la loro risoluzione;

e) promuovere attività didattiche e organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film nonché spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;

f) fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.

4. La diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo è assicurata attraverso un proprio sito internet.

5. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansfisa).

6. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituisce la Fondazione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di seguito denominata «Fondazione». La Fondazione può avvalersi della collaborazione del comune di Viareggio, della regione Toscana, della provincia di Lucca, dell'Ansfisa, dell'associazione delle vittime, delle università del territorio e di altri soggetti pubblici e privati.

7. La Fondazione è costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura.

8. Il direttore scientifico del Museo di cui al comma 1 è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione.

9. La Fondazione:

a) programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 3;

b) definisce l'assetto organizzativo del Museo;

c) stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;

d) regola e controlla le attività amministrative del Museo;

e) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, quale contributo per le spese di funzionamento.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

5.1

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

5.3

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per la regione Basilicata da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse anche al fine di dare attuazione alla misura M2C4, investimento 4.2 del PNRR avente ad oggetto la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

5.4

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.5

[Zambito](#), [Basso](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle misure del presente comma non possono derivare all'interno del Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli aumenti di cubatura o incremento di consumo di suolo rispetto al patrimonio edilizio esistente.

5.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3-bis.

5.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di consentire un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza dei ponti sul fiume Po di competenza delle province e delle Città metropolitane è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.

4.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis* pari a 10 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Al fine di prorogare le autorizzazioni per realizzare le attività temporanee già in essere e consentire l'intervento di adeguamento della struttura denominata «Nuovo Ponte Nord» di Parma, in virtù dell'accordo tra il comune di Parma e l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, di cui alla delibera della Giunta comunale di Parma del 21 aprile 2022, n. 160, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e avente a oggetto il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti nell'infrastruttura in oggetto, come da studio di fattibilità tecnico-economica, sono assegnati alla citata Autorità 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.9

[Nicita](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di consentire l'effettuazione delle procedure di gara per la realizzazione dell'Interporto di Termini Imerese è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

4.2. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni per ciascun anno 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.10

[Parrini](#), [Basso](#), [Zambito](#), [Franceschelli](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di risolvere le gravissime criticità infrastrutturali della Casa circondariale di Sollicciano, in Provincia di Firenze, e far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento della medesima struttura carceraria è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024.

4.2. Gli interventi di cui al comma 4-*bis* vengono realizzati secondo le procedure di cui

all'articolo 7 del decreto-legge numero 135 del 14 dicembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

4.3. Agli oneri di cui al comma 4-*bis* pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.11

[Zambito](#), [Basso](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Per il finanziamento dei primi interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, nel tratto da Tarquinia a San Pietro in Palazzi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 270 milioni per il finanziamento del primo lotto (6B) Tarquinia - Pescia Romana, in ragione di 35 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, nonché la spesa di 240 milioni di euro per il finanziamento del secondo lotto (5A) Pescia Romana - Ansedonia, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

4.2. Agli oneri di cui al comma 4-*bis* pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.12

[Zambito](#), [Basso](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Per il finanziamento della messa in sicurezza del SS 439 Sarzanese - Valdera, nel tratto tra Valmora a Cura Nuova, nel comune di Massa Marittima, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5 milioni di euro per l'anno 2024.

4.2. Agli oneri di cui al comma 4-*bis* pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.13

[Musolino](#), [Fregolent](#)

Respinto

Al comma 4-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: "Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia, è nominato un Commissario straordinario scelto tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di gestione portuale, il quale assume i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55"

5.14

[Musolino](#), [Fregolent](#)

Respinto

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente: "4-bis.1. Per la nomina di cui al comma precedente si applica la legge 24 gennaio 1978, n.14"

5.15

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4-ter.

5.16

[Basso](#), [Furlan](#)

Respinto

Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:

«4-octies. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte stradali e autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza, al fine di assicurare la nuova progettazione e la rapida realizzazione del nuovo ponte stradale sul torrente Stura è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.

4-novies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.1

[Fregolent](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Autorizzazione di spesa per il completamento delle linea ferroviaria pontremolese)

1. Al fine di garantire il rapido completamento della tratta Parma-Vicofertile della linea ferroviaria pontremolese è autorizzata la spesa di 113 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la realizzazione delle tratte successive e il completamento della linea ferroviaria interessata, di 500 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 113 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto 113 milioni di euro per l'anno 2024, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 settembre 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 113 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 novembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie;

b) quando a 500 milioni di euro per l'anno 2025, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate

pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

5.0.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti a sostegno delle imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria)

1. Al fine di sostenere le imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria, lo stanziamento a valere sulle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e iscritte sul capitolo 1274 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2026. Alle coperture si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare dal medesimo articolo e iscritte sul medesimo capitolo per l'annualità 2027. Dalla misura non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

5.0.3

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«5-bis.

(Disposizioni per il completamento della tratta ferroviaria Roma Pescara)

1. Nelle more del completamento della velocizzazione della tratta ferroviaria Roma Pescara e in conformità con il protocollo di intesa sottoscritto nel marzo 2022 tra ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Abruzzo, Regione Lazio ed Rfi spa, a decorrere dall'anno 2024, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Regione Abruzzo che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A-24-A25. L'esenzione è prevista per i possessori di *Telepass* che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione.».

3. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «intemperie stagionali» sono aggiunte le seguenti: «a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere».

Art. 6

6.1

[Furlan](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Siciliana dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, per i residenti della Regione Siciliana, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra la città di Messina e Villa S. Giovanni, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.

6.2

[Sensi](#), [D'Elia](#), [Lorenzin](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.3

[Meloni](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2023, gli oneri di servizio pubblico. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

6.4

[Nicita](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia, a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto

«Vincenzo Bellini» di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna, con conseguenti ricadute per i passeggeri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri ai luoghi di destinazione ove costretti ad atterrare in altre tratte, nonché la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le risorse aggiuntive con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da stanziare a tal fine.

6.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 700 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e per 300 milioni di euro per il 2025 e 800 milioni di euro per il 2026 a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 700 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026. Entro il 30 settembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 800 milioni di euro per l'anno 2026.

6.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.7

[Parrini](#), [Basso](#), [Zambito](#), [Franceschelli](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento della tranvia di Firenze, con assegnazione delle risorse allo stato di previsione al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13, Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile», cap. 7140. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.8

[Sensi](#), [Parrini](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro, del cap. 7140, relativamente alla tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro del cap. 7416 - metropolitana di Roma, della Missione 13, Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.9

[Gelmini](#)

Respinto

All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie di mobilità, locali e regionali, istituite per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, tali enti, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello.

Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

6.0.1

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.»

6.0.2

[Sironi, Di Girolamo, Trevisi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.

6.0.3

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.

6.0.4

[Pirondini](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Benefici in materia di mobilità)

1. Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del viadotto Polcevera, cosiddetto Ponte Morandi, del 14 agosto 2018 e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A7, A10, A12, A26, non si applicano i pedaggi autostradali previsti nelle suddette tratte».

6.0.5

[Pirondini](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Benefici in materia di mobilità)

1. Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del viadotto Polcevera, cosiddetto Ponte Morandi, del 14 agosto 2018 e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A7, A10, A12, A26, i pedaggi autostradali si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte".

6.0.6

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Benefici in materia di mobilità)

1. Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del viadotto Polcevera, cosiddetto Ponte Morandi, del 14 agosto 2018 e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A7, A10, A12, A26, i pedaggi autostradali si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte.

6.0.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario merci)

1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2027, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo.».

Art. 6-bis

6-bis.0.1

[Malpezzi](#), [Basso](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Ferrovia Pontremolese)

1. Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale e al fine di realizzare il raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 si provvede:

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e

dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.»

6-bis.0.2

[Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Progettazione e realizzazione del raddoppio della linea ferrovia Siena-Poggibonsi)

1. Al fine di assicurare la progettazione e la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Poggibonsi è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

a) quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.»

Art. 7

7.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: opera in deroga con le seguenti: è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e, dopo le parole: legge 11 maggio 2012, n. 56, inserire le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.,

7.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: opera in deroga con le seguenti: è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e, dopo le parole: legge 11 maggio 2012, n. 56, inserire le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

7.3

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: opera in deroga con le seguenti: è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e, dopo le parole: legge 11 maggio 2012, n. 56, inserire le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

7.4

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "opera in deroga", con le seguenti: "è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione,".

7.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026 con le seguenti: 10.015.000 per l'anno 2024 e 15.015.000 per ciascuna annualità 2025 e 2026.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e quanto a 3 milioni di euro per il 2024 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.6

[Franceschelli](#), [Basso](#), [Zambito](#), [Parrini](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello - area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di «Orbetello - area ex Sitoco» e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2024.

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: nel sito di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani con le seguenti: nei siti di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani e Orbetello - area ex Sitoco.

7.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti
di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti, i tempi di esecuzione e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

7.0.2

[Sironi, Di Girolamo, Trevisi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti, i tempi di esecuzione e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Art. 8

8.1

[Trevisi, Sironi, Di Girolamo](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Basso, Irto, Fina](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Art. 9

9.0.1

[Gelmini](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e di qualificazione delle stazioni appaltanti)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 1, le parole «a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti «alle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a)»;

b) all'articolo 62, comma 18, le parole "La progettazione," sono soppresse;

c) all'articolo 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, le parole "la progettazione e " sono soppresse;

2. al comma 5, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

a) la capacità di preparazione tecnico-amministrativa e di controllo della procedura di affidamento.

b) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera."

3. al comma 6, le parole "progettazione e" sono soppresse;

4. al comma 7, alinea, le parole "la progettazione e" sono soppresse;

5. al comma 7, lettera c), la parola "progettazione," è soppressa;

d) all'articolo 225, dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. La disposizione di cui all'art. 43, comma 1, non si applica alle procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione prima del 1° gennaio 2025.»;

e) all'Allegato II.4, sono apportate le seguenti modifiche: 1. all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti" sono sostituite dalle seguenti ""in uno degli ambiti previsti dall'art. 63, comma 5, del Codice". Conseguentemente, le lettere a) e b) sono abrogate.

b) al comma 3, le parole "negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2." sono sostituite dalle seguenti "nell'ambito di cui all'art. 63, comma 5, lettera a) del Codice.";

2. all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole "la progettazione e" sono soppresse;

b) al comma 1, le parole "la progettazione e" sono soppresse;

c) al comma 6, le parole "progettare e" sono soppresse;

3. All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole "alla progettazione e" sono soppresse;

b) al comma 1, alinea, le parole "la progettazione e" sono soppresse;

c) al comma 1, lettera b), le parole "alla progettazione e" sono soppresse;

4. All'articolo 5, alla rubrica, le parole "alla progettazione e" sono soppresse;

5. All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica le parole "alla progettazione e " sono soppresse;
- b) al comma 1, alinea, le parole "la progettazione e" sono soppresse;
- c) al comma 1, lettera b), le parole "alla progettazione e" sono soppresse;

6. All'articolo 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono soppresse le parole "per la progettazione e "; b) al comma 3, sono soppresse le parole "la progettazione e";

7. All'articolo 10, comma 2, le parole "la progettazione," sono soppresse".

9.0.2

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e di qualificazione delle stazioni appaltanti)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 1, le parole: «a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a)»;

b) all'articolo 62, comma 18, sono soppresse le parole: «La progettazione,»;

c) all'articolo 63, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;

2) al comma 5, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) la capacità di preparazione tecnico-amministrativa e di controllo della procedura di affidamento.;

b) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.»;

3) al comma 6, sono soppresse le parole: «progettazione e»;

4) al comma 7, alinea, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;

5) al comma 7, lettera c), sono soppresse le parole: «progettazione,»;

d) all'articolo 225, dopo il comma 9, è introdotto il seguente comma: «9-bis. La disposizione di cui all'articolo 43, comma 1, non si applica alle procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione prima del 1° gennaio 2025.»;

e) all'Allegato II.4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti: a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure; b) esecuzione dei contratti.» sono sostituite dalle seguenti «in uno degli ambiti previsti dall'articolo 63, comma 5, del Codice»;

b) al comma 3, le parole: «negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.» sono sostituite dalle seguenti «nell'ambito di cui all'art. 63, comma 5, lettera a) del Codice.»;

2) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dalla rubrica sono soppresse le parole: «la progettazione e»;

b) al comma 1, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;

c) al comma 6, sono soppresse le parole: «progettare e»;

3) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dalla rubrica sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;

- b) al comma 1, alinea, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
- c) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
- 4) all'articolo 5, nella rubrica sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
- 5) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
 - b) al comma 1, alinea, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
 - c) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
- 6) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, sono soppresse le parole: «per la progettazione e»;
 - b) al comma 3, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
- 7) all'articolo 10, comma 2, sono soppresse le parole: «la progettazione,».

Art. 10

10.1

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere i commi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

10.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 1000 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 800 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

10.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche.

10.5

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole "e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche", con le seguenti: ", riforestazione e transizione energetica, con esclusione di progetti e investimenti, in tutte le fasi della catena del valore (upstream, midstream e downstream), che riguardino direttamente o indirettamente carbone, gas e petrolio e le fonti energetiche climalteranti."

10.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'autorizzazione ai finanziamenti di cui al comma 5 è concessa previa presentazione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

10.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: a un Comitato tecnico *con le seguenti:* alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

Conseguentemente:

a) *al comma 7, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.*

b) *ovunque ricorra, sostituire le parole:* Comitato tecnico *con le seguenti:* Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

10.8

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

"Per ogni intervento la delibera di procedibilità, di cui al precedente periodo, include una valutazione ex ante ed ex post dell'impatto ambientale, sociale ed economico. La valutazione è realizzata anche mediante il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico."

10.9

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante dell'ISPRA.

10.10

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per gli interventi relativi a quanto disposto dal comma 11, ai fini della verifica della coerenza con le finalità istitutive del Fondo italiano per clima, il Comitato tecnico coordina il processo di valutazione ex ante, il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione finale degli impatti climatici degli interventi inclusi nel Piano Mattei e valere sulle risorse del Fondo italiano per il clima. Le valutazioni degli impatti climatici sono elaborate autonomamente dall'ISPRA in coordinamento con il sistema pubblico della ricerca. Ai fini di una corretta valutazione degli interventi, viene applicata la

metodologia dei Rio Makers-OCSE.

10.11

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per gli interventi relativi a quanto disposto dal comma 11, ai fini della verifica della coerenza con le finalità istitutive del Fondo italiano per clima, il Comitato tecnico coordina il processo di valutazione ex ante, il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione finale degli impatti climatici degli interventi inclusi nel Piano Mattei e valere sulle risorse del Fondo italiano per il clima. Le valutazioni degli impatti climatici sono elaborate autonomamente dall'ISPRA in coordinamento con il sistema pubblico della ricerca. Ai fini di una corretta valutazione degli interventi, viene applicata la metodologia dei Rio Makers-OCSE.

10.12

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale *aggiungere le parole:* e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

10.13

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole "e della cooperazione internazionale", aggiungere le seguenti: ", acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,".

10.14

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

", sulla base di criteri di ammissibilità dei progetti, che devono essere volti a selezionare gli investimenti sulla base della loro effettiva capacità di contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici."

10.15

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Al fine di garantire la trasparenza dei processi di approvazione e pubblico scrutinio degli interventi di cui al comma 5 è istituita sul sito istituzionale del Fondo Italiano per il Clima un'apposita sezione dedicata al Piano Mattei per l'Africa."

10.16

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'orientamento strategico e le priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui al comma 11, non possono interessare attività in contrasto con le finalità del Fondo italiano per il clima, ovvero attività climalteranti quali ricerca, coltivazione, produzione e distribuzione

di prodotti petroliferi, gas naturale, gas liquefatto e biocarburanti.

10.17

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'orientamento strategico e le priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui al comma 11, non possono interessare attività in contrasto con le finalità del Fondo italiano per il clima, ovvero attività climalteranti quali ricerca, coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti petroliferi, gas naturale, gas liquefatto e biocarburanti.

10.18

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. Per le finalità di cui al comma 11, è istituito il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, delle finalità e degli obiettivi dal Piano Mattei, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentatività e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo."

10.19

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, dopo le parole: «comma 1, lettera d)», sono aggiunte le seguenti: «con particolare riguardo ai finanziamenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89».

10.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Green Corridor)

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (*TangerMed*) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 12

12.1

[Gelmini](#)

Respinto

Sopprimere l' articolo.

12.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.3

[Pirondini](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis). Nell'ambito delle federazioni sportive federate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i vincoli sportivi sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono eccedere la durata di una stagione sportiva qualora stipulati fra un atleta minorenni o non professionista e una società non associata a una delle leghe o divisioni professionistiche.

1-ter. I vincoli sportivi di durata superiore a una stagione sportiva già vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano in ogni caso la loro efficacia alla data del 1° luglio 2025, salvo apposita sottoscrizione ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile.

1-quater. Nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento, entro il termine della stagione sportiva in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le singole federazioni adeguano i rispettivi regolamenti federali e le conseguenti norme organizzative interne con le rispettive sanzioni, sulla base di principi e criteri direttivi stabiliti dal CONI ai sensi di un regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12.4

[Gelmini](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «della professione di agente sportivo» sono aggiunte le seguenti: «e di direttore sportivo»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) direttore sportivo: il soggetto che svolge per conto delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo o amministrativo delle stesse, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti tra società e atleti o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimenti di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti ed il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della federazione nazionale sportiva professionistica o dilettantistiche;»;

c) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente: «Art. 3-bis. (Direttore sportivo) 1. Il direttore

sportivo è il soggetto che svolge per conto delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo o amministrativo delle stesse, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti tra società e atleti o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimenti di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti ed il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della federazione nazionale sportiva.»;

d) all'articolo 4:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi e Registro nazionale dei direttori sportivi»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, e il Registro nazionale dei direttori sportivi, al quale deve essere iscritto il direttore sportivo, ai fini dello svolgimento delle professioni di cui all'articolo 3»;

3) al comma 3 dopo le parole: «della professione di agente sportivo» sono aggiunte le seguenti: «e di direttore sportivo»;

4) al comma 4 la parola «Registro» è sostituita da «Registri» ovunque compaia, e dopo le parole: «di copertura assicurativa» sono aggiunte le seguenti: «laddove prevista».

1-ter. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati precedentemente il 30 giugno 2024."

12.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi)

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, dopo le parole: «a seguito del superamento» sono aggiunte le seguenti: «in Italia, ovvero presso altre nazioni per cui sussiste un accordo di riconoscimento reciproco».

12.0.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Educatori dei servizi per l'infanzia)

1. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dell'articolo 4 le parole: «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché» sono sostituite con le seguenti: «di cui»;

c) all'articolo 10, comma 2, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «entro centottanta giorni»;

d) all'articolo 11, lettera b), il numero 1) è soppresso.

12.0.3

[Gelmini](#)

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis

(Educatori dei servizi per l'infanzia)

1. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1, le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché" sono sostituite dalle seguenti "di cui". Conseguentemente, alla rubrica, le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65" sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 2, le parole "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro centottanta giorni";

c) all'articolo. 11, comma 1, lettera b), il punto 1) è soppresso."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del 31/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2024

239ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) esprime rammarico, in quanto il provvedimento non sembra essere decisivo per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, come invece ci si poteva attendere dal titolo. In realtà si tratta dell'ennesimo decreto *omnibus*, quindi eterogeneo e recante interventi la cui urgenza è giustificata solo dalla necessità di rispettare i tempi di attuazione. A suo avviso, sarebbe sufficiente ricorrere alla legislazione ordinaria, magari fissando tempi certi per l'approvazione dei disegni di legge.

In secondo luogo, rileva l'incongruenza tra le dichiarazioni del Governo circa l'insufficienza dei fondi per affrontare i problemi di perequazione infrastrutturale e gli stanziamenti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, che potrebbero più utilmente essere destinati, per esempio, alla realizzazione della ferrovia dei due mari, oppure al potenziamento dell'organico della magistratura o al settore sanitario.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) esprime soddisfazione per il commissariamento delle opere per la piattaforma logistica intermodale per lo scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina. I lavori, infatti, si erano bloccati a causa del fallimento della società appaltatrice, poi sostituita da una nuova società, la Bruno Teodoro costruzioni. Tuttavia, al momento dell'affidamento dei lavori, mancava la copertura economica e, pertanto, è stato necessario l'intervento del Governo. Non si può però sottacere l'eterogeneità del provvedimento, che oltre agli interventi infrastrutturali si occupa anche di sport e processo penale. Sarebbe più opportuno affrontare tali argomenti con leggi ordinarie, per evitare confusioni e incertezze interpretative.

Infine, critica il reiterato ricorso a proroghe in materia di concessioni autostradali, in violazione dei

principi della libera concorrenza.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri, martedì 30 luglio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, precedentemente accantonati.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore [BALBONI](#) (*FdI*), invita i proponenti degli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 a ritirarli e trasformarli in altrettanti ordini del giorno. Esprime parere contrario sugli identici 8.4 e 8.5, nonché sugli emendamenti 8.6 e 8.7, e favorevole sull'emendamento 8.8.

Il parere è altresì favorevole sugli identici 8.9 e 8.10, purché riformulati secondo un testo di cui dà lettura.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice. Quanto agli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, rileva che già una quota del Fondo è destinata alle borse di studio; tuttavia occorre rispettare la ripartizione di oneri e competenze tra Stato, Regioni ed enti locali.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), accogliendo l'invito della relatrice, trasforma l'emendamento 8.1 nell'ordine del giorno G/1054/10/1, pubblicato in allegato.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) trasforma l'emendamento 8.2 nell'ordine del giorno G/1054/11/1, pubblicato in allegato.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) trasforma l'emendamento 8.3 nell'ordine del giorno G/1054/12/1, pubblicato in allegato.

Gli ordini del giorno G/1054/10/1, G/1054/11/1 e G/1054/12/1 sono accolti dal Governo.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 8.4 e 8.5 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici 8.6 e 8.7, che risultano respinti.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.8 che, posto ai voti, è approvato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 8.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 8.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 8.9 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 8.9 (testo 2) e 8.10 (testo 2) sono approvati all'unanimità.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, precedentemente accantonati.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore [BALBONI](#) (*FdI*), esprime parere contrario sull'emendamento 9.1. Esprime parere favorevole sugli identici 9.2 e 9.3, sull'emendamento 9.4, sugli identici 9.5 e 9.7, nonché sugli emendamenti 9.6, 9.8, 9.9 e sugli identici 9.10, 9.11, 9.12 e 9.13, purché riformulati in altrettanti testi di cui dà lettura.

Il parere è contrario sull'emendamento 9.14 e favorevole sugli emendamenti 9.20 e 9.21. Esprime parere contrario sull'emendamento 9.0.2.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 9.0.3, perché afferisce alla disciplina delle zone climatiche.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 9.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) riformula gli emendamenti 9.3, 9.6 e 9.10, rispettivamente, in

altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 9.2 (testo 2).

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) riformula gli emendamenti 9.4 e 9.7, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 9.2 (testo 2).

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) riformula gli emendamenti 9.5 e 9.9, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 9.2 (testo 2).

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), in assenza del proponente, riformula l'emendamento 9.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 9.2 (testo 2).

La senatrice [SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 9.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 9.2 (testo 2).

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che, attraverso l'emendamento 9.12, per evitare lo spopolamento delle montagne, si intende eliminare le barriere per l'accesso alla rete Internet in banda ultra larga, misura per la quale sono indispensabili ulteriori stanziamenti. Pertanto, non è accoglibile la proposta di riformulazione della relatrice, che fa riferimento all'invarianza di spesa.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 9.13 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 9.2 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2), 9.8 (testo 2), 9.9 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11 (testo 2) e 9.13 (testo 2) sono approvati.

L'emendamento 9.12 è quindi precluso.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 9.14, con il quale si tenta di individuare una copertura economica per gli interventi infrastrutturali per i servizi di telefonia mobile e le connessioni digitali.

Il ministro [CALDEROLI](#) precisa che, solo in sede di predisposizione del Piano strategico, potranno essere decisi gli interventi da attuare e individuate le risorse adeguate, altrimenti si rischia di depauperare il FOSMIT, senza una pianificazione delle misure necessarie.

Posto ai voti, l'emendamento 9.14 è respinto.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.20 che, posto ai voti, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente la necessità di una correzione di *drafting* all'emendamento 9.21.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), accogliendo la proposta di modifica, riformula l'emendamento 9.21 in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 9.21 (testo corretto) è approvato.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 9.0.2, che mira a superare le disuguaglianze, garantendo pari condizioni di accesso allo studio e alla formazione, attraverso la deduzione fiscale delle tasse scolastiche e degli abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 9.0.2, ritenendo che la proposta vada effettivamente incontro alle esigenze degli abitanti delle aree svantaggiate.

Posto ai voti, l'emendamento 9.0.2 è respinto.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 9.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI (*FdI*), esprime parere contrario sull'emendamento 11.1. Invita i proponenti a ritirare gli identici 11.2 e 11.4, in quanto risultano superati dalla recente istituzione del Registro dei crediti di carbonio.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 11.5, 11.6 e 11.7. Chiede di accantonare l'emendamento 11.8. Il parere è contrario sull'emendamento 11.0.1.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 11.1 che, posto ai voti, risulta respinto.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 11.2 e 11.4 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.5.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) ritiene incomprensibile il parere contrario sull'emendamento 11.5, considerato che il contenuto è assimilabile a quello dell'emendamento 9.20, appena approvato. Dal momento che la proposta si limita a favorire la collaborazione tra enti, chiede di accantonarla per una ulteriore verifica.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta della senatrice Musolino, dispone l'accantonamento dell'emendamento 11.5.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira gli emendamenti 11.6 e 11.7. Riformula poi l'emendamento 11.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, di cui chiede l'accantonamento.

L'emendamento 11.8 (testo 2) è quindi accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.0.1.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) aggiunge la propria firma alla proposta in esame, facendo presente che, anche in sede di esame del decreto-legge n. 76 del 2024, recante tra l'altro interventi di protezione civile, non è prevista alcuna misura per contrastare gli incendi in Sicilia e Sardegna con i Canadair. Ritiene opportuno che si affronti tale grave problema in modo strutturale, non potendo più essere considerato una emergenza imprevedibile.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che l'argomento è del tutto estraneo all'oggetto del disegno di legge in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La relatrice PIROVANO, anche a nome del correlatore BALBONI (*FdI*), esprime parere contrario sull'emendamento 12.1 e favorevole sugli emendamenti 12.2 e 12.3, nonché sugli identici 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 12.0.1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Chiede di accantonare l'emendamento 12.0.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti 12.0.3, 12.0.4 e 12.0.5.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 12.1 che, posto ai voti, è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 12.2, che risulta approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 12.3 è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7 sono approvati.

Il senatore [DE CARLO](#) (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 12.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) e il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrivono l'emendamento 12.0.1 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.1 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 12.0.2 è accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 12.0.3.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 12.0.3, con il quale si incoraggiano i Comuni a effettuare interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedendo un'agevolazione dell'aliquota IVA al 5 per cento. A nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole, auspicando una più ampia condivisione della proposta. Posto ai voti, l'emendamento 12.0.3 è respinto.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 12.0.4 e 12.0.5 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La relatrice PIROVANO, anche a nome del correlatore BALBONI (*FdI*), esprime parere contrario sull'emendamento 13.1 e favorevole sull'emendamento 13.2. Il parere è contrario sugli emendamenti 13.3 e 13.4 e favorevole sull'emendamento 13.5.

Chiede di accantonare l'emendamento 13.6. Esprime parere contrario sull'emendamento 13.7 e

favorevole sugli identici 13.9, 13.10 e 13.11.

Riformula l'emendamento dei relatori 13.100 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Esprime parere contrario sugli identici 13.12, 13.13 e 13.14. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 13.15.

Invita il proponente a riformulare l'emendamento 13.16 in un testo di cui dà lettura. Ricorda che i proponenti dell'emendamento 10.2 sono stati invitati a riformularlo come l'emendamento 13.16, nel nuovo testo.

Esprime parere favorevole sugli identici 13.17 e 13.18, purché riformulati in un testo di cui dà lettura. Il parere è contrario sugli identici 13.0.1 e 13.0.2, sull'emendamento 13.0.3 e sugli identici 13.0.4 e 13.0.5. Chiede infine di accantonare l'emendamento 13.0.6.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere favorevole sull'emendamento 13.100 (testo 2) dei relatori. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello della relatrice. Quanto all'emendamento 13.5, segnala che potrebbe essere necessario correggere l'annualità indicata, per tenere conto dell'emendamento 4.200 del Governo, approvato nella seduta di ieri, che ha disposto un rinvio al 2025 per l'utilizzo delle risorse del FOSMIT.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che sarà la Commissione bilancio, in sede di espressione del parere, a valutare la correttezza dell'annualità indicata.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 è respinto.

Il senatore [DE CARLO](#) (*FdI*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 13.2.

Posto ai voti, l'emendamento 13.2 è approvato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 13.3 e 13.4 sono respinti.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) appone la propria firma all'emendamento 13.5.

Posto ai voti, l'emendamento 13.5 è approvato.

L'emendamento 13.6 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 13.7 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 13.9, 13.10 e 13.11 sono approvati.

È quindi posto ai voti l'emendamento 13.100 (testo 2) dei relatori, che è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 13.12, 13.13 e 13.14 sono respinti.

L'emendamento 13.15 è accantonato.

Il senatore [DE CARLO](#) (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 13.16 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*), previo assenso del [PRESIDENTE](#), riformula l'emendamento 10.2 nell'emendamento 13.20 (già 10.2), pubblicato in allegato, identico al 13.16 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 13.16 (testo 2) e 13.20 (già 10.2) sono approvati.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.17 e, accogliendo l'invito della relatrice, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) riformula l'emendamento 13.18 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 13.17 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 13.17 (testo 2) e 13.18 (testo 2) sono approvati.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 13.0.1 e 13.0.2 sono respinti.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.0.3 e annuncia un voto favorevole, in quanto è volto a sostenere le aree montane attraverso un'aliquota dell'IVA agevolata sui prodotti di montagna, per favorirne la commercializzazione.

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.3 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 13.0.4 e 13.0.5 sono respinti.

L'emendamento 13.0.6 è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore [BALBONI](#) (*FdI*), esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2, purché rispettivamente riformulati in un testo di cui dà lettura. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 14.0.3.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 14.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

La senatrice [SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 14.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 14.0.1 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2 (testo 2) sono approvati.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 14.0.3, che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per la mappatura dei siti archeologici che si trovano nelle zone montane e che quindi scontano difficoltà specifiche per gli scavi.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.3 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che non vi sono emendamenti all'articolo 15, essendo già state ritirate le proposte 15.1 e 15.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI (*Fdl*), esprime parere contrario sull'emendamento 16.1. Chiede di accantonare gli identici 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3, nonché l'emendamento 17.0.5, di identico contenuto.

Esprime parere contrario sugli identici 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6 e 16.0.7, nonché sugli emendamenti 16.0.9 e 16.0.10.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 16.0.11, in quanto riguarda l'imprenditoria agricola in generale, al di là delle zone montane.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 16.0.12 e 16.0.13.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice

Posto ai voti, l'emendamento 16.1 è respinto.

Gli identici 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3 e 17.0.5 sono accantonati.

Si passa all'esame degli identici 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6 e 16.0.7.

Su richiesta del [PRESIDENTE](#), la relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti in esame e a trasformarli in altrettanti ordini del giorno.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*Fdl*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 16.0.4, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice [SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 16.0.5, annunciando l'intenzione di trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 16.0.6 e lo ritira, in attesa di trasformarlo in ordine del giorno.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) ritira l'emendamento 16.0.7 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Posto ai voti, l'emendamento 16.0.9 è respinto.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira gli emendamenti 16.0.10 e 16.0.11.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 16.0.12 e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. La proposta prevede numerosi incentivi, in particolare attraverso esenzioni fiscali, per le piccole imprese delle zone montane.

Posto ai voti, l'emendamento 16.0.12 è respinto.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 16.0.13, precisando che la proposta è volta a sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali nelle zone montane, proprie per renderle più popolate ed economicamente attrattive, attraverso il sostegno dello Stato.

Posto ai voti, l'emendamento 16.0.13 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI (*Fdl*), esprime parere contrario sugli emendamenti 17.1 e 17.3. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 17.4, in quanto il provvedimento è già volto a incentivare i giovani di ambo i sessi.

Chiede di accantonare l'emendamento 17.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti 17.6 e 17.7 e

favorevole sull'emendamento 17.8.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 17.0.1, in previsione dell'attribuzione di una delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali per i Comuni montani.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 17.0.2 e 17.0.3.

Ricorda che l'emendamento 17.0.5 è già stato accantonato.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 17.1 è respinto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 17.3, volto ad ampliare gli incentivi anche ai casi di subentro nella titolarità di attività imprenditoriali già esistenti.

Il ministro [CALDEROLI](#) osserva che le proposte del Partito democratico, pur condivisibili nel merito, sarebbero eccessivamente onerose per il bilancio statale.

Posto ai voti, l'emendamento 17.3 è respinto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 17.4 che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 17.5 è accantonato.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 17.6 e 17.7 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) sottoscrive l'emendamento 17.8.

Posto ai voti, l'emendamento 17.8 è approvato.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) si dichiara disponibile trasformare l'emendamento 17.0.1 in un ordine del giorno.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) invita la proponente a introdurre la parte dispositiva con le seguenti parole: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) ritira quindi l'emendamento 17.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1054/13/1, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1054/13/1 è quindi accolto dal GOVERNO.

Posto ai voti, l'emendamento 17.0.2 è respinto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 17.0.3 che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 17.0.5 resta accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del correlatore BALBONI (Fdl), esprime parere contrario sugli identici 18.2 e 18.4, nonché sull'emendamento 18.5. Il parere è favorevole sull'emendamento 18.6, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 18.7 e 18.0.1, nonché sugli identici 18.0.2 e 18.0.3 (testo 2) e sugli emendamenti 18.0.4 e 18.0.5.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 18.2 e 18.4 sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 18.5, che risulta respinto.

La senatrice [SPELGATTI](#) (LSP-PSd'Az), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 18.6 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

Il senatore [DE CARLO](#) (Fdl) aggiunge la propria firma all'emendamento 18.6 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 18.6 (testo 2) è approvato.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 18.7 e 18.0.1 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), in assenza dei proponenti, fa proprio altresì l'emendamento 18.0.2.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 18.0.2 e 18.0.3 (testo 2) sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 18.0.4 è respinto.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) ritira l'emendamento 18.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del correlatore BALBONI (Fdl), esprime parere

contrario sull'emendamento 19.1. Chiede di accantonare l'emendamento 19.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.1 e contrario sugli emendamenti 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4.

Il ministro [CALDEROLI](#) propone di accantonare l'emendamento 19.0.1, per verificare se sia necessario aggiornare la copertura, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.200 del Governo. Sui restanti emendamenti esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 19.1, che prevede il credito d'imposta per canoni di locazione per i contribuenti che decidono di trasferire la residenza nelle zone montane. Se si tratta di cittadini incapienti, è prevista anche la possibilità di cedere il credito a banche e intermediari finanziari.

Posto ai voti, l'emendamento 19.1 è respinto.

Gli emendamenti 19.2 e 19.0.1 sono accantonati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del correlatore BALBONI (Fdl), esprime parere favorevole sull'emendamento 20.1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 20.4 e 20.0.1, nonché e sui sostanzialmente identici 20.0.2 e 20.0.3.

Il parere è altresì contrario sugli identici 20.0.4 e 20.0.5, nonché sugli identici 20.0.6 e 20.0.7.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (Fdl), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 20.1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede al Governo di chiarire il motivo della contrarietà a intervenire a favore dei Comuni dell'Italia centrale ad alto rischio sismico.

Si potrebbero destinare a questa finalità le risorse stanziare invece per il Ponte sullo Stretto di Messina.

Posto ai voti, l'emendamento 20.1 (testo 2) è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 20.4, che è respinto.

Successivamente, è respinto l'emendamento 20.0.1

Posti congiuntamente ai voti, i sostanzialmente identici 20.0.2 e 20.0.3 sono respinti.

Sono altresì posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici 20.0.4 e 20.0.5.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici 20.0.6 e 20.0.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del correlatore BALBONI (Fdl), invita i proponenti a ritirare l'emendamento 21.0.1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 21.0.2.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) ritira l'emendamento 21.0.1.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 21.0.2, esprimendo soddisfazione per il parere favorevole su una proposta che riconosce l'autonomia degli enti regionali e locali nel definire eventuali ulteriori agevolazioni ed esenzioni fiscali per le zone montane.

Posto ai voti, l'emendamento 21.0.2 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del correlatore BALBONI (Fdl), invita i proponenti a ritirare l'emendamento 22.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 22.100 e 22.2 e contrario sugli identici 22.3, 22.4 e 22.5.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere favorevole sull'emendamento 22.100 dei relatori, identico all'emendamento 22.2. Sui restanti emendamenti il parere è conforme a quello della relatrice.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) ritira l'emendamento 22.1.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 22.100 e 22.2 sono approvati.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 22.3, 22.4 e 22.25 sono respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 23.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI (*FdI*), invita i proponenti a ritirare l'emendamento 23.1 e a trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore [DE CARLO](#) (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 23.1 preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1206

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge oggetto di conversione detta misure urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport;
- il testo del provvedimento si compone di 14 articoli, suddivisi in quattro Capi, e un allegato: il Capo I (articoli da 1 a 9) riguarda le infrastrutture di carattere strategico, il Capo II (articolo 10) reca misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, il Capo III (articolo 11) introduce misure urgenti per l'efficienza del procedimento penale in Corte di cassazione, il Capo IV (articoli 12 e 13) differisce al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti e disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge,
considerato che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi vengono individuati nell'esigenza di: garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, nell'ottica di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti; consentire l'avvio della fase operativa dell'Autorità per la laguna di Venezia; assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano; introdurre misure volte a garantire maggiore efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti operati dalle associazioni e società sportive,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1054](#)

G/1054/10/1 (già em. 8.1)

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 8.1

G/1054/11/1 (già em. 8.2)

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 8.2

G/1054/12/1 (già em. 8.3)

[Gelmini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 8.3.

G/1054/13/1 (già em. 17.0.1)

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1054 recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 17.0.1.

Art. 8

8.9 (testo 2)

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi».

8.10 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi».

Art. 9

9.2 (testo 2)

[Della Porta](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico

dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.3 (testo 2)

[Ternullo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.4 (testo 2)

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.5 (testo 2)

[Sigismondi, De Priamo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.6 (testo 2)

[Ternullo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.7 (testo 2)

[Fregolent, Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di

finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.8 (testo 2)

[Sigismondi, Lisei](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.9 (testo 2)

[De Priamo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.10 (testo 2)

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.11 (testo 2)

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.13 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

9.21 (testo corretto)

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani prevede il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle diverse Amministrazioni ed Enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina di cui alla presente legge, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento».

Art. 11

11.8 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Patton](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'interno di un quadro di conservazione nazionale in conformità alla normativa europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è definita annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di abbattimento tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus*. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di inadempienza rimane in vigore il decreto precedentemente emanato. Per le finalità di cui al secondo periodo e successivi del presente comma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, ogni 6 anni, avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ISPRA, ad effettuare un monitoraggio nazionale dello stato della specie. ».*

Art. 12

12.0.1 (testo 2)

[De Carlo](#), [Musolino](#), [Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera *s-bis*), aggiungere la seguente:

"*s-ter*) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un'impresa forestale come definita dall'articolo 3, comma 2, lettera *q*), compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolte funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale, e di potatura, cura e manutenzione di frutteti.";

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«*10-bis* (Disposizioni per i cantieri temporanei forestali) 1. Nei cantieri forestali temporanei, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter*), le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *q*), eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*). A questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.

2. Le regioni adeguano le disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e del politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività.»

Art. 13

13.100 (testo 2)

I Relatori

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del Codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori» con le seguenti: «a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del Codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà, nonché a consorzi forestali ed associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori».

13.16 (testo 2)

[De Carlo](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo l'entrata in vigore della presente legge".

13.20 (già em. 10.2)

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo l'entrata in vigore della presente legge".

13.17 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Valente](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione».

13.18 (testo 2)

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione».

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 14-bis

(Attività escursionistica)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.

3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi

entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.

4. Il fatto colposo dell'escursionista costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.»

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, n. 52, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, site nei comuni montani".

14.0.2 (testo 2)

[Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 14-bis

(Attività escursionistica)

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.

3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.

4. Il fatto colposo dell'escursionista costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.»

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, n. 52, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, site nei comuni montani".

Art. 18

18.6 (testo 2)

[Spelgatti](#), [Tosato](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano» con le seguenti «, e stabilisca, anche a seguito di trasferimento, la propria abitazione principale e domicilio stabile nel medesimo comune montano».

Art. 20

20.1 (testo 2)

[Castelli](#), [De Priamo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il rischio di incendi,» inserire le seguenti: «, di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli»

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 181 (ant.) del 01/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024
181ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, assegnato in sede referente alla Commissione 8a, che reca la conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e investimenti strategici, processo penale e sport.

Il decreto-legge, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 13 articoli; nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato approvato un ulteriore articolo (articolo 6-bis in materia di circolazione del materiale rotabile).

Per quanto di competenza della Commissione giustizia viene in rilievo in particolare il Capo III, recante misure urgenti per l'efficienza del processo penale, composto dal solo articolo 11 rubricato «Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale».

L'articolo 11 reca alcune modifiche agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale in materia di giudizio in cassazione finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso. Ricorda che gli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale sono collocati nel Libro IX (Impugnazioni), Titolo III (Ricorso per cassazione), Capo II (Procedimento) del codice di rito.

Le modifiche sono legate all'applicazione della nuova disciplina del procedimento in Cassazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia), che ha previsto il ricorso al rito cartolare per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024. Infatti, l'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 150 del 2022 è intervenuto sulla forma del giudizio di legittimità, stabilendo che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avviene, in via ordinaria, in camera di consiglio, con contraddittorio scritto e senza l'intervento delle parti (articolo 611 comma 1), salva la facoltà del procuratore generale e dei difensori, di richiedere la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.

Più nel dettaglio, il comma 1-bis dell'articolo 611 del codice di procedura penale stabilisce che il procuratore generale e i difensori possano richiedere la trattazione in pubblica udienza dei ricorsi contro le sentenze pronunciate in dibattimento o nel giudizio abbreviato e la trattazione in camera di consiglio con la partecipazione delle parti (cosiddetta "camera di consiglio partecipata") dei ricorsi per

i quali la legge prevede la trattazione in camera di consiglio *ex* articolo 127 del codice di procedura penale o dei ricorsi avverso le sentenze di appello pronunciate con il rito camerale non partecipato *ex* articolo 598-*bis* del medesimo codice (salvo in quest'ultimo caso che l'appello abbia avuto per oggetto esclusivamente la specie o la misura della pena, anche con riferimento alla comparazione fra circostanze, l'applicabilità delle attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione condizionale o della non menzione).

Il comma 1 dell'articolo 11 modifica l'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale (Atti preliminari), al fine di coordinare la disciplina recata dalla citata riforma del procedimento in cassazione con le disposizioni che regolano i contenuti ed i tempi dell'avviso di fissazione dell'udienza. In particolare, viene previsto che: l'avviso al procuratore generale e ai difensori, cui la cancelleria deve provvedere almeno trenta giorni prima dell'udienza, contenga l'avvertimento che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo quanto previsto dall'articolo 611 (lettera *a*)); nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, ovvero in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, il termine per l'avviso è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza (lettera *b*)).

Il comma 2 dell'articolo 11 modifica l'articolo 611 del codice penale (Procedimento in camera di consiglio). In particolare, la lettera *a*) interviene sul comma 1 dell'articolo 611 del codice di procedura penale, differenziando i termini del procedimento a seconda che la trattazione avvenga in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ovvero con la partecipazione di queste *ex* articolo 127 del codice di procedura penale.

Nel caso di trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti rimane ferma la disciplina previgente, in forza della quale fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

Per il caso di camera di consiglio partecipata *ex* articolo 127 del codice di procedura penale, invece, la novella in esame prevede che il termine per la presentazione di motivi nuovi e memorie sia ridotto da 15 a 10 giorni e quello per le memorie di replica da 5 a 3 giorni.

La lettera *b*) modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 611 in materia di termine per la presentazione, da parte del procuratore generale e dei difensori, della richiesta di trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti *ex* articolo 127 del codice di procedura penale. Il termine previgente, fissato in 10 giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, è sostituito dal termine perentorio di almeno 25 giorni liberi prima dell'udienza ovvero 15 giorni liberi nel caso di udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti *ex* articolo 127 del codice di procedura penale. La lettera *c*), infine, abroga il comma 1-*quinq*ues, in quanto le previsioni in esso contenute risultano assorbite dalle modifiche introdotte.

Il comma 3 reca una disposizione transitoria a norma della quale le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

Sotto un primo profilo di metodo non appare coerente rispetto al principio di competenza che disposizioni in materia di processo penale siano inserite in un decreto-legge che reca norme in materia di infrastrutture strategiche e sport. Si rischia infatti di produrre una normativa non coerente dal punto di vista sistematico, in quanto le Commissioni assegnatarie del decreto-legge hanno competenze diverse rispetto alla materia processualistica.

Sotto un secondo profilo, che riguarda il merito della disposizione dell'articolo 11, su cui la Commissione è chiamata a rendere il parere, sottolinea la forte perplessità rispetto a norme che progressivamente trasformano il processo - in cui l'oralità rappresenta uno dei principi cardine - in un processo cartolare.

Tali percorsi verso la trattazione cartolare, peraltro, rischiano di incidere fortemente sui diritti delle parti nel processo, anche con riferimento ai termini di intervento. Nel caso di specie, infatti, appare necessario specificare negli avvisi alle parti, a cura della cancelleria, il termine di 25 giorni liberi prima dell'udienza per poter richiedere la trattazione *ex* articolo 611, comma 1-*bis*.

Inoltre, poiché l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 611 del codice di procedura penale introdotto

dal decreto-legge in esame prevede che nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 del medesimo codice i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni, occorre assicurare che le cancellerie trasmettano automaticamente e tempestivamente memorie e repliche delle parti.

Propone pertanto un parere favorevole con queste osservazioni testé illustrate.

Il **PRESIDENTE** dichiara di condividere pienamente le osservazioni avanzate dal relatore sottolineando come il percorso verso la cartolarizzazione del processo incida fortemente sui diritti delle parti.

Interviene quindi il senatore **RASTRELLI (FdI)** che, dichiarando a sua volta di condividere le osservazioni avanzate dal relatore, sottolinea altresì la necessità che la Commissione possa dedicare uno specifico approfondimento al tema dell'allontanamento sistematico dei procedimenti dal principio di oralità: questo percorso rischia infatti di rendere tutto più meccanico e ciò è particolarmente grave in relazione al processo penale.

Il vice ministro SISTO, dichiarando a sua volta di condividere le osservazioni avanzate dal relatore in ordine alla questione della trattazione cartolare dei processi, sottolinea che l'unico elemento di novità introdotto dalla norma in esame che può essere giudicato favorevolmente è quello di rendere più accessibili i termini per la richiesta di procedimento orale a venticinque giorni liberi prima dell'udienza in cassazione. Questo elemento può infatti rappresentare un vantaggio per la difesa che in questo modo ha un tempo maggiore a disposizione per l'elaborazione delle memorie. Dichiara inoltre di condividere l'osservazione circa la necessità che sia la cancelleria ad avvertire tempestivamente le parti del deposito di repliche e memorie delle parti.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del numero legale la proposta di parere non ostativo con osservazioni avanzate dal relatore posta ai voti è approvata.

La seduta termina alle ore 9.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1206

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

l'articolo 11 reca alcune modifiche agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale in materia di giudizio in cassazione finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso;

il decreto-legge n. 29 giugno 2024, n. 89, reca disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e investimenti strategici, nonché sport;

considerato che:

non appare pienamente corretto rispetto al principio di competenza che disposizioni in materia di processo penale siano inserite in un decreto-legge che reca norme in materia di infrastrutture strategiche e sport in quanto si rischia di produrre una normativa non coerente dal punto di vista sistematico, in particolare con riguardo alla materia processualistica e alla modifica dei codici; la disposizione dell'articolo 11 si inserisce in un quadro normativo che progressivamente sta trasformando il processo - in cui l'oralità rappresenta uno dei principi cardine a garanzia assoluta delle parti - in un processo cartolare. Tali percorsi verso la trattazione cartolare incidono fortemente sui diritti delle parti nel processo, anche con riferimento ai termini di intervento.

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- appare necessario prevedere, anche con specifici provvedimenti attuativi, che negli avvisi alle parti, a cura della cancelleria, sia individuato esattamente il termine di 25 giorni liberi prima dell'udienza per poter richiedere la trattazione *ex* articolo 611, comma 1-*bis* del codice di procedura penale;
- con riferimento all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 611 del codice di procedura penale introdotto dal decreto-legge in esame, nel quale si prevede che nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni, occorre assicurare

che le cancellerie trasmettano automaticamente e tempestivamente memorie e repliche delle parti.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 276 (ant.) del 01/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2024

276ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che appare opportuno acquisire dal Governo conferma della compatibilità con l'ordinamento europeo della ulteriore proroga dell'affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero-Modena, scaduta il 30 aprile 2014.

Appare inoltre opportuno acquisire dal Governo maggiori chiarimenti in merito all'autorizzazione concessa alla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada A22 Brennero-Modena ad accantonare, in base al proprio piano economico finanziario, una quota anche prevalente dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale.

In relazione all'articolo 2, in merito alle procedure espropriative, osserva che l'attribuzione agli aventi diritto delle indennità previste, sembra configurare a favore dei beneficiari, un diritto soggettivo, non in linea con la previsione in norma di un limite massimo di spesa, in quanto alcune indennità previste non sembrano modulabili, atteso che sono commisurate al valore venale degli immobili.

Inoltre, in merito alle risorse destinate alla realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, considerato che la relazione tecnica evidenzia che le suddette risorse ammontano complessivamente a 12 miliardi, mentre l'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza precisava che il costo dell'opera risulta di 13,5 miliardi di euro, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti a tale riguardo.

Per quanto concerne l'articolo 4, in relazione ai commi 1 e 2, si rileva che la relazione tecnica conferma la stima degli oneri retributivi dei due dirigenti generali già effettuata dalla relazione tecnica annessa al decreto-legge n. 104 del 2020. A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che gli incarichi dirigenziali si iscrivono nell'autorizzazione di spesa già prevista ai sensi dalla legislazione vigente in favore dell'Autorità per la Laguna di Venezia e nella relativa dotazione organica di personale dirigenziale di livello generale.

In merito al comma 4, che dispone il riconoscimento di un contributo straordinario di euro 750.000 per il 2024, in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, sebbene l'onere risulti chiaramente configurato come limite massimo di spesa, occorre evidenziare che la relazione tecnica si limita a riferire che le ragioni a monte dell'erogazione del predetto contributo sono connesse al

trattamento del personale della Fondazione nell'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. A tale proposito, trattandosi di oneri di personale, segnala che in quanto spese obbligatorie, non rimodulabili, non risultano in linea con un meccanismo di tetto massimo di spesa.

Con riferimento all'articolo 5, relativamente ai commi 2-*bis* e 2-*ter* di proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine fino al quale è previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 destinata ai lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova SS 729 Sassari-Olbia, considerato che la predetta proroga consente di utilizzare anche per l'anno 2025 le risorse allocate sulla predetta contabilità speciale, pur prendendo atto dei chiarimenti da parte del Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che le precedenti proroghe non hanno determinato effetti sui saldi di finanza pubblica, appare comunque necessario acquisire dal Governo ulteriori spiegazioni circa l'assenza di possibili effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sull'anno 2025.

In merito all'articolo 7, con riferimento al contingente di personale di cui il Commissario può avvalersi fino a un massimo di cinque unità appartenenti alle amministrazioni pubbliche, occorre valutare l'opportunità di prevedere nel testo del provvedimento che, al momento del collocamento fuori ruolo del personale medesimo, sia reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, al fine di garantire l'invarianza finanziaria delle norme.

Per quanto riguarda l'articolo 8, segnala che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il Governo pur indicando che per i compensi ai componenti del Comitato CSS, aumentati di due componenti rispetto al precedente Comitato ETS, e della segreteria tecnica si applicheranno criteri analoghi a quelli utilizzati per la fissazione dei compensi previsti per i componenti del Comitato ETS e della relativa Segreteria tecnica, non aggiunge ulteriori informazioni idonee a rendere possibile una quantificazione dell'onere in questa sede.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse dei proventi dalle aste delle quote di CO2 per la copertura dei costi per i compensi dei membri del Comitato e della segreteria tecnica, si osserva che il comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, stabilisce che i proventi dalle aste delle quote di CO2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante da obblighi europei, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE, con cui è stato istituito il sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea. A tale riguardo, appare opportuno valutare l'eventuale dequalificazione della spesa, considerata la natura corrente dei predetti compensi, considerato che alla Camera dei deputati il Governo ha dichiarato che l'utilizzo di tali risorse è conforme a quanto già previsto dal citato comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, in quanto tali oneri si riferiscono a spese amministrative connesse all'autorizzazione e alla gestione del sistema CSS.

In merito all'articolo 9, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito agli effetti di impatto della misura sui saldi di finanza pubblica. A tale riguardo, rileva che, pur trattandosi di spese in conto capitale, gli effetti scontati sui saldi sono integralmente registrati negli anni di rispettiva competenza, presupponendo che le risorse siano interamente impegnate ed erogate nei medesimi esercizi in cui esse sono stanziare.

Rileva altresì che in merito alle risorse utilizzate a copertura, sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al complesso degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, che quello relativo all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, quantificavano i relativi effetti in misura differenziata, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e l'indebitamento netto, dall'altro. Atteso, invece, come evidenziato sopra, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del presente provvedimento sconta gli effetti di tali risorse con un profilo temporale identico su tutti i saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti chiarimenti circa le differenti registrazioni delle risorse in questione.

Per quanto concerne l'articolo 10, in relazione all'istituzione del fondo di garanzia di cui al comma 10, con una dotazione di 400 milioni di euro, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine all'integrale, corrispondente effetto stimato in termini di fabbisogno, sia pur suddiviso nell'arco di un

biennio, ed in ordine alla limitazione di tale effetto al biennio 2024-2025, atteso che i prestiti garantiti potrebbero avere durata superiore. Il Governo dovrebbe inoltre confermare la disponibilità delle risorse richiamate nella clausola di copertura e che la riduzione disposta non pregiudichi le finalità a cui tali somme erano preordinate

In considerazione di quanto sopra esposto, è necessario acquisire dal Governo la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 175.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che la documentazione depositata è a disposizione della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 6, recante l'istituzione presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario, come previsto dalla Circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 9, pur considerando i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica iniziale e dal rappresentante del Governo circa la possibilità che i soggetti pubblici competenti possano provvedere alle relative attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, appare opportuno, trattandosi di una estensione della normativa sulle concessioni minerarie a una nuova tipologia di strutture, accompagnare tali assicurazioni con l'indicazione degli stanziamenti previsti in bilancio nonché delle risorse umane da destinare allo scopo, senza detrimento delle altre finalità previste a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 9-bis, andrebbe confermato che il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. sia in grado di svolgere le attività ad esso attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla disposizione in esame. Andrebbe anche chiarito se l'avvalimento da parte dei Ministeri del GSE comporti oneri per i Ministeri di riferimento e, in caso affermativo, dovrebbe essere confermato che vi siano adeguate risorse disponibili.

Con riferimento ai profili sopra evidenziati, si richiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 176.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1183-A) Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Rettifica del parere sul testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **MENNUNI** (FdI) in via preliminare segnala, ai fini della rettifica del parere reso sul testo nella seduta pomeridiana del 31 luglio scorso, che, per esigenze di coordinamento, occorre valutare, all'articolo 14, comma 1, di sostituire le parole: "articoli 1, 2 e 8," con le seguenti: "articoli 1, 2, 2-bis,

2-ter, 4-bis, 6-bis e 8,".

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare, concordando con la segnalazione della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [MENNUNI](#) (Fdl) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 31 luglio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 14, comma 1, delle parole: "articoli 1, 2 e 8," con le seguenti: "articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8,".".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,45.

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.4.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 149 (pom.) del 31/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2024

149ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (n. 179)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, sul quale Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni. In via preliminare, rileva che il decreto-legge n. 161 del 2023 ha disciplinato il "Piano Mattei", che consiste in un "un piano strategico" per la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati Africani, le cui differenti ramificazioni dovranno essere delineate in maniera dettagliata con successivi provvedimenti attuativi. Le linee generali del Piano Mattei, ricorda il relatore, sono state presentate nel corso del "Vertice Italia-Africa" che ha avuto luogo lo scorso 29 gennaio in Senato alla presenza dei rappresentanti di 46 Nazioni africane, dei tre Presidenti delle Istituzioni europee, dei vertici delle Nazioni Unite, dell'Unione Africana, delle Organizzazioni internazionali, delle Istituzioni finanziarie e delle Banche multilaterali di sviluppo.

L'atto in esame è stato trasmesso in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 161 del 2023, ai sensi del quale con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato un documento programmatico-strategico denominato "Piano Mattei", finalizzato a rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano.

La Commissione cultura è interessata dall'esame del provvedimento tenuto conto che, come stabilito dal medesimo articolo 1, al comma 2, fra le direttrici di intervento si rinvencono le seguenti: istruzione; formazione superiore e formazione professionale; ricerca e innovazione; cultura.

Il primo dei settori di intervento delineato dal Piano, in linea con la norma appena richiamata, è quello riferito all'istruzione e formazione professionale. Nello specifico, il Piano Mattei punta a promuovere nel Continente africano l'acquisizione di competenze, l'occupazione e l'indipendenza economica personale e familiare, con particolare attenzione ad un'istruzione tecnica in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro locale, alla diffusione dell'*e-learning* e alla collaborazione con le imprese. In quest'ottica, il relatore segnala che la priorità è accordata alle seguenti azioni: formazione dei docenti; potenziamento dell'istruzione tecnica, anche con l'avvio di corsi professionali in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro locale; approfondimento della collaborazione con le imprese, promuovendo il modello italiano di piccola e media impresa (PMI) e l'esperienza dei consorzi e dei distretti artigiani;

diffusione dell'*e-learning*; ulteriore rafforzamento della già solida collaborazione fra le università italiane e quelle africane.

In aggiunta ai principali settori di intervento (oltre a Istruzione e formazione professionale, Agricoltura, Salute; Energia, Acqua; Infrastrutture fisiche e digitali), il relatore segnala che il Piano individua "Ulteriori aree tematiche", nell'ambito delle quali vi è la cultura.

Quest'ultima è considerata come fattore di sviluppo, tenuto conto che la collaborazione con le Nazioni africane nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico e della creatività contemporanea del Continente può contribuire alla crescita, alla creazione di impresa e all'occupazione.

Le sinergie in tale ambito mirano all'organizzazione di mostre in Italia e in Africa, nonché ad iniziative in materia di recupero, restauro e riqualificazione di edifici storici, realizzazione di programmi di formazione nell'ambito della tutela, della conservazione del patrimonio culturale, della gestione dei rischi dovuti a catastrofi, dell'archeologia e a sostegno delle industrie culturali e creative (quali cinema, moda e *design*).

Si prevede che le istituzioni del sistema culturale italiano (quali musei, parchi archeologici, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri) potranno promuovere collaborazioni con omologhe istituzioni di Stati africani, valorizzando artisti, autori e imprenditori culturali del Continente nei mercati dell'arte, dell'editoria, del cinema e dello spettacolo.

Nel Documento si registra poi l'impegno dell'Italia a sostenere le richieste dei governi africani di iscrizione di luoghi ed elementi nelle liste del Patrimonio materiale e immateriale dell'UNESCO. Circa le attività formative nel settore, si precisa che le stesse potranno essere svolte dalle Scuole di alta formazione, dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e dalle altre istituzioni del sistema culturale ed educativo nazionali.

Il relatore dà indi conto dell'iniziativa dell'Istituto della Enciclopedia italiana Treccani che, con il sostegno del MAECI e insieme alla Fondazione Treccani Cultura, intende creare l'Istituto per il Dialogo Italia-Africa, un foro di ricerca per lo studio e l'approfondimento delle relazioni culturali tra Italia, Europa e Africa. In tal modo si mira a ricreare quella proficua rete di relazioni e collaborazioni che hanno reso possibile, in passato, l'esperienza dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente.

Fra gli ambiti in cui potenziare la collaborazione, il Piano richiama anche lo sport e le politiche giovanili. In proposito, il relatore osserva che potranno essere avviati progetti pilota in alcune Nazioni, lungo tre direttrici: organizzazione di corsi di formazione, anche tra singole Federazioni sportive e scambi reciproci di atleti; interventi di riqualificazione o ampliamento di impianti sportivi; singoli interventi mirati in coordinamento con la Cooperazione allo Sviluppo, che permettano la riqualificazione di strutture da destinare ai più giovani.

Conclusivamente il relatore propone l'espressione di osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 14,45 riprende alle 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. In tale sede si è dato conto della disponibilità del Ministro per lo sport e i giovani ad intervenire in audizione sulle prospettive di riforma del calcio nella seduta che sarà convocata per martedì 6 agosto.

Tale audizione consentirà alla Commissione di acquisire ulteriori elementi conoscitivi rispetto a quanto emerso nel ciclo di audizioni svolto nell'ambito dell'affare assegnato n. 373 sulle prospettive di riforma del calcio italiano. Al riguardo, segnala che l'Ufficio di Presidenza ha convenuto sull'istituzione di un Comitato ristretto per la redazione della risoluzione a conclusione dell'affare

assegnato. A tal fine i Gruppi sono invitati a designare i propri componenti entro il 6 settembre. Inoltre, su richiesta della senatrice Versace, pervenuta alla Presidenza per le vie brevi, è stato deliberato lo svolgimento di una missione di una delegazione della Commissione a Parigi in occasione dei giochi paralimpici. Ciò, anche al fine di dare atto, attraverso la presenza della Commissione competente in materia di sport, dello straordinario rilievo che ha assunto il movimento paralimpico e dell'importanza del ruolo sociale dello sport in termini di inclusione.

Si è altresì convenuto di calendarizzare, per le sedute che saranno convocate la prossima settimana, l'esame dell'atto del Governo n. 183, recante schema di decreto legislativo relativo alla costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale. La Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla 9a Commissione permanente, cui l'atto è assegnato nel merito. L'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto di soprassedere, in ragione dell'imminente calendarizzazione in Aula, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1206 di conversione del decreto-legge n. 89 del 2024 (Infrastrutture e investimenti di interesse strategico, processo penale e sport) e del disegno di legge n. 1207 di conversione del decreto-legge n. 84 del 2024 (materie prime critiche di interesse strategico).

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto della mancanza del numero legale prescritto ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Regolamento ai fini dell'esame, in sede consultiva sugli atti del Governo n. 180 e n. 182, iscritti all'ordine del giorno della seduta, apprezze le circostanze, toglie la seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori e apprezze le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 1° agosto, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.5. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.5.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 153 (ant.) del 31/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2024

153ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere all'8ª Commissione.

Per quanto di interesse, segnala che l'articolo 10, ai commi da 1 a 4, introduce un nuovo strumento finanziario, nell'ambito del fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981, specificatamente dedicato alle imprese che operano in Africa. Per tale nuovo strumento è previsto l'impiego di fondi fino a un massimo di 200 milioni di euro, a valere sulle risorse già presenti nel fondo rotativo.

Evidenzia che sono ammessi cofinanziamenti a fondo perduto, nella misura fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi e fino al 20 per cento per le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno. Si sofferma sul comma 3 dell'articolo 10, che individua i requisiti delle imprese che possono beneficiare dell'intervento. In particolare, tali imprese devono, in alternativa: configurarsi come imprese esportatrici, caratterizzate da un fatturato estero non inferiore ad una quota minima, che siano stabilmente presenti sul mercato africano o abbiano realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore alle soglie stabilite con deliberazione del Comitato agevolazioni; oppure essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che sono stabilmente presenti sul mercato africano oppure che hanno realizzato esportazioni verso o importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore ad una quota minima stabilita con delibera del Comitato agevolazioni.

Fa indi cenno al comma 4, il quale stabilisce che alle imprese, che hanno i requisiti per accedere ai finanziamenti, e che sono localizzate in Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, possono essere concessi cofinanziamenti a fondo perduto fino al limite del 20 per cento, in luogo del limite del 10 per cento per le imprese del resto d'Italia.

Menziona poi il comma 5, che riguarda il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei.

Dà poi conto del comma 6, il quale dispone che i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 5 sono assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2024, in misura pari all'80 per cento per singolo intervento. Specifica che l'istruttoria, ai fini dell'ammissione degli interventi, è svolta da Cassa depositi e prestiti S.p.A che, in caso di esito favorevole, approva l'intervento e dà comunicazione a un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico, Cassa depositi e prestiti S.p.A. può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi con il soggetto beneficiario. Cassa depositi e prestiti S.p.A. deve riferire al Comitato tecnico sugli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento e relazionare annualmente sull'andamento di ciascuno di tali interventi ammessi alla garanzia dello Stato. Pone in evidenza, infine, che viene rifinanziato, per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, il Fondo rotativo per operazioni di *venture capital*.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) lamenta la ristrettezza dei tempi d'esame, che non consente l'approfondimento necessario.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, ove i Gruppi lo richiedano, l'esame può essere rinviato alla seduta già convocata alle ore 13,30.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, ha la parola la relatrice per l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice, posta in votazione, è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 13,30, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Alla luce dell'andamento dei lavori, propone di mantenere comunque la seduta già convocata, nel caso in cui fossero assegnati ulteriori provvedimenti, riservandosi comunque di valutare l'eventuale sconvocazione. Al termine della seduta delle ore 13,30 è peraltro convocata la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della prossima settimana: in proposito, propone di sconvocare detta riunione, fermo restando che, una volta acquisite maggiori informazioni sul calendario precedente alla sospensione estiva, interloquirà con i Capigruppo per le vie brevi onde concordare le successive ipotesi di lavoro. Fa presente infatti che le Commissioni potrebbero essere convocate nelle giornate di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 agosto.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta altresì che resta confermata anche la riunione dell'Ufficio di presidenza di domani, giovedì 1° agosto, alle ore 9, dedicata allo svolgimento di audizioni sull'atto n. 478 (affare assegnato sull'artigianato di alta gamma).

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#), alla luce di quanto concordato poc'anzi, dispone la sconvocazione della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, convocata al termine della seduta plenaria delle ore 13,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.6. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 221 (ant.) del 31/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 31 LUGLIO 2024
221ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza del decreto-legge n. 89, la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo l'articolo 2, comma 1, lettera c), volto a specificare che la Stretto di Messina S.p.A può avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L'articolo 3, comma 5, dispone che i commissari straordinari nominati per la realizzazione delle opere di cui al medesimo comma sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.A. e ANAS S.p.A. I successivi commi 6 e 7 riguardano l'istituzione dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali e i relativi componenti.

Il comma 1 dell'articolo 4 autorizza il Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia a conferire incarichi di livello dirigenziale generale e a stipulare contratti di collaborazione, mentre il comma 2 gli consente di avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria.

L'articolo 5, comma 2, consente al commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera di avvalersi, per il supporto tecnico, di ulteriori esperti o consulenti. Il comma 4-ter consente l'aspettativa per i dipendenti a tempo indeterminato del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il quale può coprire le conseguenti vacanze di organico mediante contratti a tempo determinato o di apprendistato.

Per la bonifica nel Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani, l'articolo 7 prevede la nomina di un commissario straordinario, autorizzato dal comma 5 ad avvalersi di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche posto in posizione di comando o di distacco.

L'articolo 8 riguarda l'istituzione del Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 e la Segreteria tecnica CCS, anche in riferimento ai compensi dei relativi componenti.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Posta in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è quindi approvata a

maggioranza.

(1200) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(1201) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Pareri alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Nel riferire, per quanto di competenza, sui disegni in titolo, la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) dà conto in primo luogo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rilevando in particolare l'incremento della relativa dotazione, nonché la dotazione di residui passivi. Lo stato di previsione del Ministero della salute reca l'incremento della relativa dotazione per l'anno 2024, mentre è altresì definita la dotazione di residui passivi.

Riguardo alle parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono proposte variazioni, in termini di competenza e di autorizzazione di cassa, nonché in termini di residui passivi, nel programma 23.1. Ulteriori variazioni in termini di residui passivi riguardano i programmi 2.4 e 9.1.

Richiamando la valutazione negativa del proprio Gruppo sui disegni di legge in titolo, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) esprime preoccupazione relativamente all'attuazione del PNRR, che costituisce attualmente l'unico strumento disponibile per stimolare la crescita economica. Rispetto agli interventi previsti in tale ambito, infatti, risulta impiegata una quota estremamente bassa delle risorse a disposizione, con speciale riguardo agli ambiti delle politiche sociale e della sanità.

Il superamento del reddito di cittadinanza ha inoltre comportato il dimezzamento dei soggetti in condizioni di disagio economico.

Le scelte di politica economica del Governo destano ulteriore preoccupazione riguardo all'andamento della spesa sanitaria, per cui è prevedibile una sostanziale contrazione.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) si associa, a nome del proprio Gruppo, ai rilievi espressi dal senatore Mazzella. Segnala quindi che un recente provvedimento ministeriale comporta la riduzione delle possibilità di assunzione di ricercatori e docenti universitari, con prevedibili conseguenze negative in ordine alle possibilità operative delle strutture ospedaliere universitarie.

Risultano inoltre particolarmente deludenti i dati disponibili in relazione all'attuazione del PNRR, tali da porre in forte dubbio la possibilità di realizzazione del complesso degli interventi previsti entro il 2026, anche riguardo all'ambito sanitario.

Nell'esprimere l'orientamento favorevole della propria parte politica, il senatore [ZULLO](#) (Fdi) fa presente che i disegni di legge in esame congiunto, pur avendo natura essenzialmente tecnica, sono politicamente significativi, in quanto dimostrano l'impegno responsabile del Governo per la sostenibilità di bilancio, anche a fronte delle conseguenze delle misure di *superbonus*.

La riduzione quantitativa degli interventi di sostegno al reddito è inoltre da valutare positivamente, in quanto conseguenza di un approccio nuovo alle politiche sociali, volto a privilegiare l'occupazione. Riguardo l'attuazione del PNRR, occorre tenere conto della rimodulazione degli interventi compiuta nel 2023, finalizzata al rilancio degli investimenti e al completamento degli interventi nei termini previsti.

In assenza di altre richieste di intervento, ha la parola la relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), la quale presenta una proposta di parere favorevole per ciascuno dei disegni di legge in titolo.

Verificata la presenza del numero legale, è posta in votazione la proposta di parere riferita al disegno di legge n. 1200.

La Commissione approva a maggioranza.

Previa verifica del numero legale, è successivamente messa in votazione la proposta di parere relativa al disegno di legge n. 1201.

La Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.7. Comitato per la legislazione

1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 42 (ant.) del 01/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024

42^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GIORGIS](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente [GIORGIS](#) (PD-IDP), relatore sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) osserva che, in ordine all'omogeneità dei contenuti del decreto-legge, non si rileva una mancanza del requisito quanto piuttosto l'assenza di motivazioni specifiche. Suggestisce quindi che la proposta di parere sia riformulata in tal senso.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) si associa alle considerazioni del senatore Matera.

Il presidente [GIORGIS](#) (PD-IDP) accoglie la proposta e riformula conseguentemente la proposta di parere.

Sulla proposta di parere testé modificata conviene il Comitato.

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [CATALDI](#) (M5S) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 9.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE GIORGIS SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1206

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) relativa agli articoli da 1 a 8 e da 10 a 12, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli articoli 7, 8 e 12 nonché la dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli da 1 a 6, 10, commi 1, 2, 3, 4 e 12, e 11 sono state trasmesse dal Governo in data 19 luglio;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, all'articolo 3, comma 5, è stato opportunamente introdotto, tramite l'approvazione di un periodo aggiuntivo, l'obbligo per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari

straordinari che saranno nominati entro il 31 dicembre 2025 per la realizzazione o il completamento delle opere relative ai progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti e ai progetti sui corridoi della rete centrale, nonché delle relative opere connesse o strumentali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle risorse disponibili, nonché di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti; di consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, rafforzandone le capacità tecniche e amministrative; di assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; di garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all'attuazione del Piano Mattei, nonché all'internazionalizzazione delle imprese italiane; di introdurre misure volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti operati dalle associazioni e società sportive;

il preambolo non approfondisce le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento dell'adozione del provvedimento da parte del Governo; mancano, in particolare, argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, «i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto» (sentenza n. 146 del 2024);

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge, originariamente composto da tredici articoli, appare riconducibile a sei distinte finalità, che investono le competenze di tre diversi Ministri. Il provvedimento non contiene alcuna motivazione in ordine alla omogeneità o, per usare le parole della Corte costituzionale, alla "traiettoria finalistica comune" delle diverse disposizioni (sentenza n. 146 del 2024);

alla luce della più recente giurisprudenza della Corte, suscitano perplessità anche le disposizioni aggiunte dalla Camera dei deputati. All'esito dell'esame presso la Camera, ai tredici articoli del testo originario risultano, infatti, aggiunti l'articolo 6-bis relativo alle condizioni per la circolazione del materiale rotabile e ventidue ulteriori commi, che introducono nuove misure anche in ambiti di intervento non previsti nel testo originario del decreto-legge, come le disposizioni relative al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 5, comma 4-ter);

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 1206

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) relativa agli articoli da 1 a 8 e da 10 a 12, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli articoli 7, 8 e 12 nonché la dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli da 1 a 6, 10, commi 1, 2, 3, 4 e 12, e 11 sono state trasmesse dal Governo in data 19 luglio;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, all'articolo 3, comma 5, è stato opportunamente introdotto, tramite l'approvazione di un periodo aggiuntivo, l'obbligo per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari che saranno nominati entro il 31 dicembre 2025 per la realizzazione o il completamento delle opere relative ai progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti e ai progetti sui corridoi della rete centrale, nonché delle relative opere connesse o strumentali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle risorse disponibili, nonché di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti; di consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, rafforzandone le capacità tecniche e amministrative; di assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; di garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all'attuazione del Piano Mattei, nonché all'internazionalizzazione delle imprese italiane; di introdurre misure volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti operati dalle associazioni e società sportive;

il preambolo non approfondisce le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento dell'adozione del provvedimento da parte del Governo; mancano, in particolare, argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, «i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto» (sentenza n. 146 del 2024);

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge, originariamente composto da tredici articoli, appare riconducibile a sei distinte

finalità, che investono le competenze di tre diversi Ministri. Il provvedimento non contiene al riguardo specifiche motivazioni in ordine alla omogeneità o, per usare le parole della Corte costituzionale, alla "traiettoria finalistica comune" delle diverse disposizioni (sentenza n. 146 del 2024); alla luce della più recente giurisprudenza della Corte, suscitano perplessità anche le disposizioni aggiunte dalla Camera dei deputati. All'esito dell'esame presso la Camera, ai tredici articoli del testo originario risultano, infatti, aggiunti l'articolo 6-*bis* relativo alle condizioni per la circolazione del materiale rotabile e ventidue ulteriori commi, che introducono nuove misure anche in ambiti di intervento non previsti nel testo originario del decreto-legge, come le disposizioni relative al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 5, comma 4-*ter*); in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 1207

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dal Governo in data 16 luglio 2024;

l'AIR illustra in modo approfondito il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo, evidenziando le esigenze e le criticità rilevate. Inoltre, fornisce in dettaglio le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi e descrive accuratamente gli obiettivi dell'intervento normativo, gli indicatori associati agli obiettivi e gli impatti attesi;

l'AIR individua i soggetti responsabili del monitoraggio dei fabbisogni e delle catene del valore, con particolare riguardo al monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento; non specifica, tuttavia, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori, anche ai fini della valutazione d'impatto delle misure;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie; adottare misure per assicurare la pianificazione, l'esplorazione, l'estrazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252; garantire lo sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico e prevedere procedure di autorizzazione semplificate con riferimento ai progetti strategici; il preambolo non approfondisce le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento dell'adozione del provvedimento da parte del Governo. L'ATN precisa che l'adozione del decreto-legge è necessaria per allineare le disposizioni interne a quelle contenute nel Regolamento 2024/1252/UE, superando la frammentazione normativa in materia di ricerca, coltivazione ed estrazione mineraria che ad oggi è di competenza regionale, in quanto non in linea con la *policy* mineraria europea, un rapido aggiornamento anche del sistema di tassazione dei canoni minerari in modo da allinearsi al quadro normativo dei principali Paesi europei e mondiali, basato su un metodo di pagamento di canoni concessori che è funzionale alla produzione mineraria effettuata;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo;

all'esito dell'esame presso la Camera dei deputati, ai diciassette articoli del testo originario risultano aggiunti l'articolo 14-*bis* recante disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie

prime e all'articolo 4 i due ulteriori commi *7-bis* e *7-ter*, che dispongono assunzioni di personale da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dal decreto-legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente: l'articolo 7, comma 1, esclude l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità indicate nel medesimo comma; trattandosi di una modifica volta a restringere in modo permanente il perimetro di operatività degli atti sottoposti alla procedura citata, ai fini di una migliore coerenza, unità e chiarezza dell'ordinamento, sarebbe stato più corretto formulare la disposizione in questione quale novella alla disciplina della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, richiama le considerazioni espresse in premessa;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni espresse in premessa.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.